



COMUNE DI MASSA LUBRENSE



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

PROGETTO BIBLIOPOLIS

Obiettivo: BIBLIOTECA DI STORIA PATRIA ON-LINE

In collaborazione con



Sede di Massa Lubrense

N° DI INSERIMENTO: 121

TITOLO: *I Conservatori di Massa Lubrense*

- **LIVELLO BIBLIOGRAFICO:** Monografia
- **TIPO DI DOCUMENTO:** Testo a stampa (moderno)
- **AUTORE:** Maria Teresa Morvillo
- **LUOGO DI PUBBLICAZIONE:** Massa Lubrense
- **DATA DI PUBBLICAZIONE:** 2007
- **EDITORE:** Grafica Metelliana
- **TIPOGRAFIA:** Grafica Metelliana
- **LUOGO DI STAMPA:** Cava de' Tirreni
- **DATA DI STAMPA:** 2007
- **EDIZIONE:** 2007
- **LINGUA DI PUBBLICAZIONE:** Italiano

- **DESCRIZIONE FISICA:**
 - **FORMATO:** (24cm x 17 cm)
 - **VOLUMI:** 1 **TOMI:** /
 - **PAGINE:** 175
 - **TAVOLE:** Volume illustrato
 - **ALLEGATI:** /

- **ISBN:**

- **NOTE GENERALI:** Scheda redatta da Francesco Foti e Lisca Cacace il 26/10/2015

Maria Teresa Morvillo

I Conservatori DI MASSA LUBRENSE



MARIA TERESA MORVILLO

*I Conservatori
di Massa Lubrense*

storia e cronaca

Indice

Presentazione	7
I Conservatori negli statuti	9
Il ricco mercato delle Opere Pie	13
La IPAB nel mirino	19
<i>Conservatorio S. Teresa</i>	27
Il Conservatorio non è un Convento	29
Il Conservatorio, i massesi, le Suore	35
La destinazione d'uso	39
I diritti di proprietà	45
Una fitta corrispondenza e un obiettivo mancato	51
Cessione in uso	53
I documenti parlano e il Consiglio di Stato dice la sua	61
L'amministrazione simulata	65
La storia aggiustata	77
I contratti di enfiteusi	87
<i>Conservatorio SS. Rosario</i>	89
Il Conservatorio SS. Rosario	91
La particella peripatetica	105
<i>La nuova scuola postolica dei Minimi</i>	115
Il Conservatorio Ave Gratia Plena	117
Appendice (documentaria)	137

Presentazione

Protagonista di questa storia è un Ente denominato “*Istituti Riuniti di Assistenza all’infanzia – S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena*” di Massa Lubrense, cioè un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

Gli Istituti Riuniti accorpano, per fusione, dal 1974, tre Conservatori, nati in epoca remota, grazie alla generosità di antichi benefattori ed a vantaggio della popolazione massese.

- il Parlamento di Massa Lubrense volle il Conservatorio S. Teresa, destinato all’accoglienza di fanciulle orfane e lo edificò, nel 1681, in un luogo poco distante da quello su cui sorgeva, precedentemente, un convento, andato distrutto.

- la nobildonna Cristina Olivieri, nel 1723, fece costruire, in quel di Monticchio, il Conservatorio SS Rosario, con l’unica clausola testamentaria che esso fosse destinato in perpetuo ad opere di assistenza e beneficenza, a favore degli abitanti del Comune di Massa Lubrense;

- il medico Marco Cangiano, con testamento del 7 luglio 1594, lasciava per le medesime finalità, il proprio patrimonio al Conservatorio Ave Gratia Plena, che egli stesso aveva fondato.

Complesse le vicende storiche che hanno segnato la vita di queste Istituzioni, le quali, in tempi recenti, chiuse in un limbo che le ha sottratte ai fini originari, sono sfuggite all’attenzione dei più diretti interessati, cioè di quei cittadini massesi ai quali erano destinati patrimoni e relative rendite.

Diventa allora doveroso per chi ha avuto l’avventura di imbattersi in intricatissime vicende e di essere riuscito a dipanare, con l’aiuto degli opportuni documenti, un groviglio di situazioni ignorate dai più, fornire un’informazione corretta, esauriente e chiara, attraverso un racconto che non ha altra pretesa che quella di testimoniare la verità.

Non sempre sarà possibile semplificare, perché questa verità è fatta di avvenimenti antichi che condizionano quelli attuali; sono fatti di norme tradite; di diritti negati; di belle figure di amministratori attenti e di altri più distratti.

Alcuni termini come Opera Pia, Conservatorio e IPAB, che saranno più ricorrenti nel racconto, sono coperti di una patina di equivoci e vanno chiariti.

Con il termine Opere Pie si indicavano, prima del 1890, tutte le Istituzioni che provvedevano alla beneficenza a favore dei cittadini in disagiate condizioni economiche.

Delle Opere Pie, censite in preparazione della legge che, dal nome del suo autore, è conosciuta come legge Crispi, 254 erano Conservatori.

Il sostantivo Conservatorio viene generalmente usato, oggi, per indicare le scuole di insegnamento della musica di alto livello, mentre originariamente aveva il senso di asilo, ospizio, *orfanotrofio*, cioè luoghi dove si “conservavano” i giovanetti senza genitori, ai quali si insegnava a leggere e a scrivere, si dava il modo di apprendere qualche mestiere e, a quelli che mostravano disposizioni speciali, s’impartiva anche una educazione musicale.

I Conservatori, con la legge Crispi, saranno inclusi nella più ampia categoria delle IPB come vennero denominati tutti gli enti morali o Opere Pie.

IPB stava per Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, cioè enti le cui finalità consistevano nel “*prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia, e nel procurare con l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere od in qualsiasi altro modo, il loro miglioramento morale ed economico*”.

Nel 1923 le IPB diventeranno IPAB e assumeranno fini di Assistenza oltre che di Beneficenza.

Nel testo, alcuni dati come i fini delle IPAB, la destinazione specifica del maggior cespite del Conservatorio S. Teresa e alcune parti della lettera riportata alla pagina 15, sono reiterati perchè particolarmente significativi.

La nuova legge sull’assistenza, la n. 328 del 2000, all’articolo 10 prevede la riorganizzazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e affida alle regioni il compito di definire l’inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale, nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L’art. 6 della stessa legge precisa che “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale con la concertazione e la valorizzazione delle risorse umane e finanziarie locali”.

Coordinare le risorse umane e finanziarie, programmare interventi integrati eviterà la sovrapposizione delle iniziative e porrà fine alla tradizionale anomalia di due enti fisiologicamente interdipendenti, ma scarsamente collegati.

I Conservatori negli statuti

Nella seconda metà dell'800, lo Stato italiano diede vita al riordino del settore della beneficenza ed emanò una serie di leggi che ne modificarono profondamente l'organizzazione.

Con la legge 17 febbraio 1861 furono soppresse le Congregazioni religiose e i loro patrimoni furono attribuiti, in un primo momento, alla Cassa Ecclesiastica, alla quale veniva assegnata, come corrispettivo, una rendita annua iscritta sul grande libro del debito pubblico e successivamente al Demanio dello Stato.

Altre soppressioni furono operate nel 1862 con la legge n. 753 che per razionalizzare il settore, completò la concentrazione di alcuni enti e la soppressione di altri.

Non furono toccati invece i patrimoni degli Enti che per la volontà dei fondatori, trasfusa negli Statuti, si sottraevano all'ingerenza della Chiesa ed erano amministrati da laici.

Questi Enti venivano, confermati e rivalutati, previo parere del Consiglio di Stato, con il riconoscimento della personalità giuridica, sancita con Decreto Reale (art. 25 legge 753/1862).

Tra gli Enti confermati i tre Conservatori di Massa Lubrense.

Il Decreto del Conservatorio Santa Teresa è del 20 aprile 1873; il Decreto del Conservatorio Santissimo Rosario è del 22 dicembre 1875; il Decreto del Conservatorio Ave Gratia Plena è del 22 ottobre 1872.

Con gli stessi Decreti venivano approvati i nuovi Statuti, proposti dagli amministratori in carica che, in un'ottica di continuità, ribadita con un chiaro *"come per lo innanzi"*, definivano le regole delle laiche Istituzioni di Beneficenza.

Gli Statuti dei tre Conservatori di Massa Lubrense, sostanzialmente uguali, sancivano che: "Scopo dei tre i Conservatori era quello di "accogliere gratuitamente oneste, povere e civili donzelle del Comune per sostenerle, educarle ed istruirle sì nelle lettere che nei lavori donneschi, affinché tornino utili a se medesime ed alla civile società."

I mezzi per sostenere ciascun Conservatorio erano cavati dal proprio patrimonio composto di fondi rustici ed urbani, censi, interessi di capitali, legati e di rendita sul Grande Libro del debito pubblico.

L'accoglienza gratuita era riservata a fanciulle che non avessero più di 15 anni, *"native e domiciliate nel Comune"*.

L'educazione doveva consistere *“nella maniera del portamento, nella gentilezza e affabilità dei modi, nella somma nettezza della persona e nel corretto linguaggio domestico”*.

L'istruzione intellettuale doveva essere *“elementare di I° e 2° grado a tenore del prescritto della Pubblica Istruzione, mentre l'istruzione religiosa, ispirata a principi morali, doveva tendere ai retti sentimenti di virtù e di vita domestica”*.

L'amministrazione e la direzione del Conservatorio, era affidata ad una Commissione composta di tre membri laici nominati dal Consiglio Comunale.

Al servizio del Conservatorio erano addette oblate e converse che dipendevano dalla Commissione che aveva la suprema direzione dell'opera pia.

Per tutti e tre i Conservatori era previsto, dalle norme transitorie di ciascuno statuto, che le oblate e le converse, al momento presenti negli immobili, ci sarebbero rimaste *“finché duri la loro vita”* senza però che se ne ammettessero altre per oblarsi.

Molto più recente lo statuto riscritto per i tre Conservatori, fusi in un'unica IBAB che prendeva il nome di *“Conservatori Laicali Riuniti - S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena*.

Con la fusione dei tre Conservatori decisa dagli amministrazione con delibera n. 11 del 1974, il nuovo statuto, nel rispetto della volontà dei fondatori, precisava che:

“I Conservatori Laicali Riuniti di Massa Lubrense hanno lo scopo di accogliere fanciulle e fanciulli poveri del Comune di Massa Lubrense per educarli ed istruirli in apposite Scuole Materne quando vi sia possibilità di mezzi, affinché tornino utili a se medesimi ed alla società” e che:

“I mezzi per sostenere la Pia Istituzione sono costituiti da beni patrimoniali di fondi rustici ed urbani, nonché da Titoli di Rendita Pubblica”.

La delibera e lo statuto venivano approvati, il 10.12.1974 dalla Prefettura di Napoli, che, all'epoca, era organo di controllo delle II.PP.A.B.

Nel 1977, con decreto n. 616, la vigilanza sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza passava alle Regioni e sarà, quindi, la Giunta Regionale della Campania ad approvare, con Decreto n 12272 del 21 luglio 1999, il nuovo statuto e la nuova intestazione dell'Ente:

“Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia – S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena”.

Il nuovo statuto stabilisce gli scopi, individua i beneficiari degli interventi di assistenza e beneficenza e la destinazione del patrimonio.

Tra gli scopi quelli di:

- 1) promuovere iniziative di supporto educativo e culturale;
- 2) attivare interventi a favore dei bambini in situazione di svantaggio socio-culturale o di handicap;
- 3) approntare i mezzi e l'ambiente più opportuni per favorire il processo di socializzazione, per prevenire fenomeni di disagio giovanile;
- 5) attivare interventi diretti di assistenza straordinaria.

Lo statuto precisa anche che:

1) l'Ente opera nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Campania e collabora con Enti, Associazioni e Organi collegiali della Scuola aventi come fine precipuo l'educazione dei bambini e ragazzi nella promozione e gestione dei servizi di supporto socio-psico-pedagogico”;

2) **“Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali”;**

3) **“I destinatari degli interventi di assistenza e beneficenza saranno bambini e ragazzi in età di obbligo scolastico, compresi quelli frequentanti la Scuola Materna, residenti nel comune di Massa Lubrense.”**

Attualmente lo statuto viene onorato ma, il patrimonio dell'Ente è, per la massima parte, sottratto al proprio fine, a causa di precedenti sviamenti difficili da superare

Il risanamento avviato già da anni comincia a dare i propri frutti e, nei limiti del possibile, le regole dettate dagli statuti vengono onorate.

Aiutano questo recupero di funzionalità le rivalutate rendite del patrimonio minore, mentre il patrimonio che potrebbe soddisfare ampiamente i bisogni dei bambini del Comune è sottratto ai fini statutari, con il colpevole tradimento della volontà dei Fondatori, delle regole dettate dagli statuti e delle più elementari norme di buona amministrazione.

Non è di consolazione sapere che quello della IPAB di Massa Lubrense non è un caso isolato ma si inserisce in un fenomeno, di frequente denunciato, ma che sembra resistere ad ogni censura.

È un fenomeno che non ha limiti di spazio e di tempo: lo denuncia la stampa oggi, se ne parlava negli anni '80, veniva registrato già in tempi lontani.

Di seguito alcuni articoli dello statuto del Conservatorio S. Teresa, del 1873.

STATUTO ORGANICO DEL CONSERVATORIO DI S. TERESA DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE REGIO DECRETO 20 aprile 1873

PREFAZIONE

Sia perché antichissima e secolare la sua istituzione di questo pio Stabilimento, sia perché per le svariate vicende politiche avvenute furono smarriti i più preziosi titoli che si aveva, tra i quali è da annoverarsi la sua fondazione, non puossi con documenti certi attestare la primitiva origine.

Per comune tradizione però, si ha che l'Istituto fu fondato verso la metà del secolo decimosesto sotto il titolo di S. Teresa, e suo scopo si era quello di **accogliere donzelle nubili e di civili natali** per sostenerle, educarle ed istruirle **nelle lettere e nei lavori donneschi** e preservarle dai pericoli della società.

Ora i sottoscritti volendo richiamare la pia Opera alla **sua primitiva ed originaria istituzione**, con alcune modifiche consentite dalla civiltà dei tempi hanno compilato il seguente Statuto Organico

Art. 1° Il Conservatorio di S. Teresa fondato nel Comune di Massalubrense nella metà del secolo decimosesto ha lo scopo di accogliere gratuitamente oneste, povere e civili donzelle del Comune per sostenerle, educarle ed istruirle sì nelle lettere che nei lavori donneschi, affinché tornino utili a se medesime ed alla civile società.

Art. 3° I mezzi per sostenere il Conservatorio saranno cavati dal proprio patrimonio composto di fondi rustici ed urbani, censi, interessi di capitali, legati e di rendita sul G. Libro, oltre alle entrate straordinarie per prodotti di lavori e pensione di alunne.

Art. 8° L'educazione consisterà nella maniera del portamento, nella gentilezza e affabilità dei modi, nella somma nettezza della persona e nel corretto linguaggio domestico scevro delle sconcezze del dialetto volgare.

Art. 9° L'istruzione intellettuale sarà elementare di I° e 2° grado a tenore del prescritto della Pubblica Istruzione.

L'istruzione religiosa, oltre ai sani principi di morale, consisterà nell'uniformarsi ai retti sentimenti di virtù e di vita domestica, affinché diventino sagge senza superstizione ed ipocrisia.

Art. 13° L'amministrazione e la direzione del Conservatorio, è affidata come per lo innanzi ad una commissione composta di tre membri nominati dal Consiglio Comunale.

Art. 30° Sono addette al servizio del Conservatorio per educazione, istruzione e trattamento

1° Una Direttrice; 2° Due o più istitutrici...; 3° Una Economa; 4° Una Infermiera; 5° Una coca; 6° una Portinaia; 7° E delle serventi quante ne ricerca il bisogno.

Art. 33° Tutte codeste persone addette al servizio sì dell'Amministrazione che del Conservatorio dipendono dalla Commissione che ha la suprema direzione dell'opera pia. Ma la Direttrice esercita l'immediata autorità su tutte quelle persone poste al servizio interno, e risponde del buon andamento di esso alla Commissione...

Art. 36° Nulla sarà innovato intorno alle donne che presentemente si trovano nel Conservatorio sia col titolo di oblate, sia di converse. Elleno vi resteranno con le stesse condizioni di stanza ed assegnamento finché duri la **loro vita**.

Art. 37° La Commissione amministratrice, quando lo creda conveniente per età, prudenza, abilità, deve deputare le suddette ricoverate agl'uffici interni del Conservatorio non escluso anche quello di Direttrice, **sempre che si uniformino però a quanto detto con l'art. 30.**

GLI AMMINISTRATORI: Luigi Teologo Gargiulo - Antonio Cioffi Marco Mollo

Ministero dell'Interno - Visto d'ordine di S.M. Il Ministro G. CANTELLI

Il ricco mercato delle Opere Pie

È del 23 febbraio 2006 un articolo di Eleonora Martini, dal titolo "*Benedette case - Il ricco mercato delle opere pie*" (Alternativeonline) dedicato ai patrimoni delle I.P.A.B.

L'autrice, evidenzia innanzi tutto che "tra tutti i 'beni pubblici' italiani, quelli di questi Enti, sono, senza dubbio, i più misteriosi, e che le loro proprietà sono state privatizzate, svendute, in moltissimi casi regalate; quelle che sono rimaste oggi patrimonio pubblico amministrano tendenzialmente i propri beni in antitesi con le finalità con cui sono nate, cioè assistenza e beneficenza per coloro che ne hanno bisogno".

Cita poi una denuncia del 1998 di «Prospettive assistenziali», una rivista torinese di settore, che rimarcava come "molti patrimoni delle IPAB sono stati dati a titolo gratuito ai privati che in qualche modo si sono dichiarati i rappresentanti dell'ente, magari costituito alcune centinaia di anni prima. E, in buona sostanza, i beni continuano ad essere regalati ai privati, ai quali non si chiede neppure di continuare a destinare ai poveri né i patrimoni né i relativi redditi".

Richiama l'onorevole Tiziana Valpiana, per la quale "ci sono capitali immensi che negli ultimi anni sono stati gestiti con lo stile delle agenzie immobiliari, piuttosto che di enti preposti all'assistenza e alla beneficenza".

Riporta i dati tratti da un rapporto, del 1999, del Ministero della solidarietà sociale in cui si legge:

"Il fatto che risultasse difficile anche solo precisare quale fosse il numero di IPAB esistenti e che sia risultato impossibile risalire, dai dati delle regioni, al numero di Ipad effettivamente operanti, non può essere considerato semplicemente un caso. L'opacità di queste strutture riflette un modello consolidato di rapporti tra enti locali e amministrazioni delle Ipad fondato sul mutuo accomodamento".

Se nel 2006, ancora si parla di ricco mercato delle opere pie, vuol dire che le aspettative accese in occasione dell'approvazione della nuova legge sull'assistenza pubblica, rischiano di andare deluse.

In preparazione, nel 2000, della nuova legge sull'assistenza, la Senatrice Signorino, relatrice di maggioranza, nella parte della relazione che illustrava specificamente il nuovo ruolo delle IPAB, precisava che:

"Il progetto di legge intende fare uscire le IPAB da quella sorta di zona "grigia" nella quale hanno finito per essere confinate..." per riprendere la loro funzione di sostegno alle categorie più svantaggiate.

I fatti dicono, però, che non basta una buona legge per raddrizzare una barca deviata dalla sua rotta, non per le avverse condizioni del mare, ma per l'abbordaggio di abili masnadieri.

Non sembri eccessiva la similitudine che, tutt'al più, fa il paio con il severo richiamo di un sant'uomo.

Al convegno di Torino del 12 dicembre 1989, organizzato dal CSA, Mons. Giovanni Nervo, primo presidente nazionale della Caritas, nominato da Paolo VI, a quel tempo Coordinatore della Conferenza Episcopale Italiana per i rapporti Chiesa-Territorio e Presidente della Fondazione Zancan, nella relazione "Principi etico-sociali sulla privatizzazione delle IPAB", tenuta a titolo personale, si era così espresso:

"Il primo principio etico, equivale per i credenti ad un Comandamento di Dio: non rubare.

I patrimoni delle IPAB sono stati donati da privati cittadini per i poveri.

Prima che fossero donati erano di proprietà dei privati, dopo che sono stati donati, sono diventati proprietà dei poveri.

Questo principio rimane, qualunque siano state le vicissitudini storiche e giuridiche".

I patrimoni delle IPAB sono stati oggetto di desiderio da tempo immemorabile, e da tempo immemorabile sono stati sottratti al loro fine con strategie rese efficaci anche per la collusione tra predatori e tutori delle prede.

Emblematica una lettera che nel lontano 1885, il Sottoprefetto di Castellammare di Stabia, inoltrava al Sindaco di Massa Lubrense per cercare di arginare la deriva in cui erano i patrimoni dei tre Conservatori del Comune.

E' una lettera che va letta almeno tre volte: una volta per conoscere da fonte autorevolissima la storia passata, una volta per scoprirne l'attualità e ancora per poter con maggiore facilità riscontrare i numerosi nessi con alcune vicende recenti.

Le Sottoprefetture, all'epoca, erano titolari della vigilanza e della tutela delle Istituzioni di beneficenza.

L'intervento del Sottoprefetto prendeva le mosse dalle risultanze di un'indagine condotta da una Commissione reale, in preparazione della legge "Crispi".

Si tratta di una lettera scritta in bella grafia e con una prosa chiara e poco burocratica.

Di seguito ne viene riportata la prima pagina, per l'intestazione, e la trascrizione del testo completo, per una più agevole lettura.



SOTTOPREFETTURA

DI

CASTELLAMMARE DI STABIA

Div. 1^o Num. 356


Risposta alla lettera

Div. Sez. N.º

Oggetto

Conservatori

Fig. Lindero
di
Massabrunese



Confidenziale Castellammare addì 28 Febbraio 1885

Lei S. V. è bene informato dello stato dei tre conservatori esistenti in questo Comune; delle questioni che danno sovente luogo; e delle difficoltà finora incontrate per la trasformazione di essi, a norma degli Statuti rispettivi, secondo la esigenza dei tempi e dei bisogni di questa popolazione.

Questi Istituti, fondati da Cittadini filantropi a sollievo della miseria pubblica ed a vantaggio della civiltà, furono per violenza dei tempi, trasformati a Conventi di monache.

Inaugurato il nuovo diritto pubblico interno, non sono bastate le leggi e gli statuti locali per restituire alla cittadina

“La S.V. è bene informata dello stato dei tre Conservatori esistenti in codesto Comune; delle questioni che hanno sovente luogo; delle difficoltà finora incontrate per la trasformazione di essi, a norma degli statuti rispettivi, secondo la esigenza dei tempi e dei bisogni di codesta popolazione.

Questi Istituti, fondati da Cittadini filantropi a sollievo della miseria pubblica ed a vantaggio della civiltà, furono per violenza dei tempi trasformati a Conventi di Monache.

Inaugurato il novello diritto pubblico interno, non sono bastate le leggi e gli statuti locali per restituire alla cittadinanza i conservatori che ad Essa si appartengono, perché non è stato possibile tradurre in atto la disposizione transitoria della graduale trasformazione di essi.

Né è da illudersi, perché fino a quando in ognuno di detti Conventi esisterà una delle antiche Monache si avrà sempre la forma del convento sottratto alla direzione ed amministrazione laica e popolato di novelle monache, col pretesto di educande, inservienti acc.

Né è a sperare nell'opera degli Amministratori, perché, quali che fossero sarebbero sempre influenzati dai tanti elementi che si schierano sempre a proteggere questi Istituti, condannati dalla civiltà moderna, sia per indirizzo erroneo di coscienza sia per le relazioni di persone, per varia guisa, interessate.

Io ho fermo questo convincimento e non esito a manifestarlo per ora in via confidenziale, sia per lo uguale svolgimento di fatti somiglianti, sia per quanto si è verificato costantemente e per molti anni a riguardo di codesti Conservatori.

E' noto a tutti, né giova nascondere che i Conservatori in codesto Comune hanno l'Amministrazione civile unicamente per forma, come per forma si modellano i bilanci e i conti consuntivi.

In effetti poi gli stessi Conservatori sono nominati Monasteri; sono mantenuti nella parte esteriore ed in tutto l'ordinamento interno in quella forma che ebbero, quando furono trasformati arbitrariamente in Conventi; dipendono esclusivamente dall'Ordinario Diocesano; l'Amministrazione si appartiene soltanto alla Monaca elevata al grado di Superiora, la quale determina i bisogni del Monastero e provvedere alle spese.

Le leggi per quest'Istituti non esistono; il patrimonio di essi è tolto al povero al quale si appartiene; e, quello che è peggio, trovansi Cittadini che si sobbarcano alla gravissima responsabilità di simulare un'Amministrazione.

Per far cessare, o quanto meno diminuire, questo stato deplorabile di cose vi bisognerebbero provvedimenti radicali ed energici, i quali, senza arrecar danno agli aventi diritto, restituirebbero in gran parte, le rendite allo scopo cui furono istituite.

Questi provvedimenti potrebbero essere i seguenti:

1° Unificazione dei tre Statuti e perciò dei tre Conservatori, simili nella origine ed uguali nello scopo;

2° Unificazione dei bilanci preventivi e consuntivi e quindi una l'Amministrazione;

3° Destinazione di uno dei tre edifici ora occupati dalle monache per accentrare tutto il personale che ha diritto al mantenimento, per le disposizioni transitorie degli statuti;

4° Destinazione di un altro dei tre edifici a Conservatorio assolutamente laico;

5° Espulsione di tutto il personale monastico che non ha diritto di essere mantenuto a spese dei Conservatori;

6° Vendita graduale del terzo edificio e di tutta la proprietà immobiliare di queste Istituzioni;

7° installazione del Conservatorio

Io sono certo che soltanto in questo modo si potrebbe vedere il Conservatorio in codesto Comune.

Né vi può essere ostacolo nei mezzi che occorrerebbero per le spese straordinarie necessarie all'adattamento dell'edificio destinato a Conservatorio, e per la unificazione dei conventi, perché vi sarebbe poi da utilizzare tutto l'edificio che resterebbe libero dopo la occupazione dei due prescelti a ricevere le monache ed il Conservatorio.

Così procedendo si sarebbe adempiuto all'obbligo della conservazione del personale monastico, contemplato nelle disposizioni transitorie degli Statuti:

Si renderebbe possibile la installazione del Conservatorio di carità e di educazione, cui ha diritto il Comune.

Si sottrarrebbe il Conservatorio da qualsiasi ingerenza delle monache, meno il costo che, trovandosi qualcuna di esse adatta a speciali uffici o servizi, potrebbe esservi adibita a stipendio o salario, col trasferimento dal Conservatorio monastico a quello educativo.

Vi sarebbe la diminuzione delle spese ordinarie per la cessazione del mantenimento di uno degli edifici.

Vi sarebbe l'aumento del patrimonio per la utilizzazione di uno degli edifici.

Si avrebbe, infine una diminuzione delle spese pel mantenimento del personale monastico, perché riunito quello che vi ha diritto in un solo edificio o fornito di un assegno annuo individuale, si eviterebbe per esso la moltiplicazione delle spese di amministrazione e di culto.

Però siccome la riforma degli Statuti delle opere pie è assoggettata al voto dei Consigli comunali, io mi rivolgo in via confidenziale alla S.V. con preghiera di interessarsi della questione, esaminandola in tutte le sue parti, e di escogitare gli intendimenti dei signori Assessori, per vedere se, per avventura, Essi fossero disposti ad entrare in questa via di riforma.

Nel caso affermativo il progetto avrà probabilità di riuscita, ed allora Ella potrà fare le pratiche ufficiali necessarie per avviarle, in caso contrario sarà inutile, per ora il tentativo, riservandomi di esaminare le questioni pendenti.

Intorno a questa attenderò dalla S.V. conoscere se effettivamente siano eliminati tutti gl'inconvenienti accertati con l'ultima inchiesta.

E' superfluo aggiungere, per notizia della S.V. che l'Ill.mo Sig. Prefetto ha trovato di sua piena soddisfazione il progetto enunciato.

Sono sicuro che la S.V. s'interesserà vivamente allo studio ed all'accettazione di questo progetto, e mi auguro che uguale interessamento sia per trovare nella Rappresentanza comunale.

Augurandomi di avere presto i primi atti favorevoli, gradirò intanto un cenno di ricevuta della presente."

La lettera del Sottoprefetto è documento di straordinaria importanza, che testimonia anche e soprattutto, l'inconsistenza delle illazioni, spesso avanzate, che vorrebbero i Conservatori di origine religiosa e ricompresi tra gli Enti soppressi a seguito dell'emanazioni delle leggi cd eversive.

Nel 1885 i patrimoni degli Enti religiosi soppressi erano gestiti dal Demanio, mentre le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza laiche, che erano state confermate, subivano condizionamenti di segno contrario.

Vittime della invadenza denunciata dalla Sottoprefettura erano i laici Enti di beneficenza e i loro assistiti e non le Congregazioni religiose, che impropriamente occupavano spazi sottratti alla destinazione voluta da laici benefattori.

“Questi Istituti, fondati da Cittadini filantropi a sollievo della miseria pubblica ed a vantaggio della civiltà, furono per violenza dei tempi trasformati a Conventi di Monache.

La IPAB nel mirino

La lettera del Sottoprefetto, del 1885, è stata acquisita agli atti d'ufficio solo recentemente e ha chiarito molti aspetti della intricata storia della IPAB di Massa Lubrense.

Ma, quando nel 1997 si insediò il nuovo Consiglio di Amministrazione, a parte gli auguri di buon lavoro del Sindaco e una copia dello Statuto, all'epoca, vigente, non c'era molto che potesse servire da guida per l'avvio delle attività dell'Ente.

Un minuscolo ufficio privo di telefono, una vecchia Olivetti, pochissimi documenti e tante cartelline vuote.

Alla ricerca di atti che aiutassero a capire, fu preziosa la disponibilità di funzionari dell'Archivio di Stato, dell'archivio del Banco di Napoli, delle Conservatorie dei RR.II.

Alcuni documenti furono recapitati in ufficio da collezionisti locali.

Per accedere ai documenti della Soprintendenza ai BB.AA.AA. ci volle un po' di tempo in più, ma i fascicoli fornirono, poi, una documentazione ricchissima.

Preziose testimonianze che raccontavano come i patrimoni dei Conservatori erano sottratti completamente ai fini per i quali erano stati creati e che imponevano una netta inversione di tendenza nell'amministrazione.

L'approvazione dei primi atti amministrativi che tendevano a recuperare una legalità per troppo tempo tradita, metteva in allarme i difensori di uno status quo incoraggiato e promosso grazie a numerose e autorevoli connivenze.

Diverse le strategie di difesa di privilegi acquisiti nel tempo.

Strategie che avevano e hanno la caratteristica comune di enfatizzare la difesa dei fruitori di quei privilegi e di negare anche la semplice citazione dei veri protagonisti di tutta la vicenda.

Così l'azione di risanamento viene contrabbandata come guerra di religione o come un astio personale degli amministratori definiti, con intenti dispregiativi, 'pronipoti di Crispi' ispirati da 'rigurgiti risorgimental-mangiapreteschi' alla pagina 18 de "Il Giornale" del 26.08.02., in un articolo di Stefano Zurlo, ispirato, a dire dello stesso articolista, dall'avvocato Ribera e dal presidente di Italia Nostra Guido Donatone.

Mai che si dica come stanno veramente le cose, mai che si precisi che le vere vittime di certe avidità sono esclusivamente i bambini massesi.

La verità nuda e cruda è che tre grandi complessi immobiliari, appartengono a questi grandi esclusi, a questi bambini che soffrono di una cronica e gravissima carenza di spazi, che sarebbero indispensabili per i loro bisogni vitali.

La verità è che le IPAB sono Enti pubblici, soggetti ad una gestione particolarmente severa dei propri patrimoni, puntualmente precisata in leggi nazionali, in leggi regionali e negli statuti, ma, troppo spesso, eluse per mancanza di efficaci controlli.

La verità è che quando quei beni sono sottratti ai legittimi beneficiari, la responsabilità cade sia sugli amministratori che hanno l'obbligo morale, oltre che giuridico, di ripristinare la legalità, che su quanti su quei beni mettono le mani in barba ai più elementari principi etici.

Nel tempo, purtroppo, si è talmente consolidata questa propensione agli accomodamenti che quando amministratori attenti provano a ristabilire la legalità, diventano bersaglio di attacchi concentrici anche molto pesanti.

Così, quando gli amministratori hanno avviato una doverosa opera di risanamento per ridare ai bambini massesi ciò che loro appartiene, è stata immediata la reazione di *"persone per varia guisa, interessate"* che, guidate da *"indirizzo erroneo di coscienza"* inauguravano la stagione di una guerra senza frontiere, tesa ad eliminare, insieme al C.d.A., addirittura la stessa IPAB.

Tutti i parroci della zona, ad esempio, mentre sfruttavano al massimo pulpiti e sagrestie per attaccare gli amministratori dell'Ente, invadevano l'autonomia del Consiglio Comunale, sintetizzando in una nota indirizzata al Sindaco e a tutti i Consiglieri, i motivi per cui bisognava mandare a casa certi amministratori scomodi.

Un accanimento certamente sospetto, tanto che c'è chi si chiede il perché e c'è anche chi ipotizza che a sostenerlo e ad alimentarlo siano interessi non proprio spirituali.

D'altra parte è di tutta evidenza lo scarso interesse dei Parroci per gli obblighi morali di cui deve farsi carico chi amministra un Ente di beneficenza ed è altrettanto di tutta evidenza la loro ignoranza dei vincoli che essi vorrebbero veder violati.

I parroci non sanno:

- qual è la *"particolare connotazione dell'Ente"*;
- quale sia l'origine della *"inevitabile interazione"* che l'Ente ha avuto ed ha *"con le realtà religiose della nostra città"*; - quali sono *"le attese dell'intera comunità"*.

Se conoscessero la particolare connotazione di una IPAB, i Parroci saprebbero che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza hanno il fine:

- 1) *di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;*
- 2) *di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico" ed "esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso..."*

UNITÀ PASTORALE DI MASSA LUBRENSE

Al Sig. Sindaco
e ai Sigg. Consiglieri Comunali
di Massa Lubrense

Egregio Signor Sindaco e Signori Consiglieri,

Essendo venuti a conoscenza che nella prossima seduta del Consiglio Comunale del 09.05 p.v. è prevista all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione degli Istituti Riuniti di assistenza all'infanzia S.Teresa - SS. Rosario - Ave Gratia Plena, è nostra premura chiedere che tale adempimento tenga conto della particolare connotazione dell'Ente.

L'inevitabile interazione che esso ha avuto finora con le realtà religiose della nostra città suggerisce che l'Amministrazione dell'Ente consideri con attenzione le esigenze dell'intera comunità civile ed ecclesiale di Massa Lubrense.

Pertanto, nel rispetto dell'autonomia di questo Consiglio Comunale, auspichiamo che la scelta dei membri del Consiglio di amministrazione degli Istituti Riuniti di assistenza all'infanzia, tenga conto delle attese dell'intera comunità e di quanti con il loro ministero, la loro presenza e la loro storia ad essa donano la loro stessa vita per la promozione della dignità di ciascun uomo.

Con osservanza

Per i Parroci
il coordinatore dell'Unità Pastorale
Sac. Don Salvatore Starace

Massa Lubrense, 08 maggio 2001

Se conoscessero la particolare connotazione degli “Istituti Riuniti”, i Parroci saprebbero che il loro fine specifico è quello voluto dallo Statuto che impone, tra l'altro, di:

1) promuovere iniziative di supporto educativo e culturale; 2) attivare interventi a favore dei bambini in situazione di svantaggio socio-culturale o di handicap; 3) approntare i mezzi e l'ambiente più opportuni per favorire il processo di socializzazione, per prevenire fenomeni di disagio giovanile ecc. Destinando direttamente o indirettamente “Tutte le risorse dell'Ente al raggiungimento delle finalità istituzionali” e a beneficio esclusivo dei “bambini e ragazzi in età di obbligo scolastico, compresi quelli frequentanti la Scuola Materna, residenti nel comune di Massa Lubrense.”

Se conoscessero le circostanze e i contratti che hanno dato origine ai rapporti tra l'Ente e le realtà religiose della nostra città, saprebbero che le iniziative attuali degli aborriti amministratori sono legittimi richiami ad onorare obbligazioni, a suo tempo, sottoscritte con i contratti. (Niente di più, niente di meno!). Saprebbero che il coinvolgimento di Congregazioni religiose deriva solo dalla circostanza che religiosi sono stati in passato prescelti come interlocutori, nella *presunzione* che essi offrissero migliori garanzia di rispetto dei vincoli contrattuali e dei diritti e degli obblighi che da essi nascevano.

Se i Parroci esercitassero l'ascolto sociale e conoscessero le attese della comunità civile, saprebbero che è inutile zittire il Consiglio di Amministrazione della IPAB, perché i cittadini più pensosi hanno occhi per vedere strutture inutilizzate, strutture sotto utilizzate, strutture sottratte alla loro destinazione per calcolo mercantile.

I massesi hanno anche autonomia di giudizio sufficiente per valutare il nesso tra quello che vedono e le carenze di cui sono vittime i bambini con i loro diritti negati.

I parroci, concentrati sull'obiettivo di un cambio di gestione dell'Ente, trascurano anche solo l'ipotesi che, in futuro, nuovi amministratori potrebbero abbracciare, a loro volta, la difesa dei bambini massesi.

Non si tratta di un'ipotesi peregrina perché, oltretutto, la massa di documenti ormai disponibile impedisce, comunque, un ritorno al passato.

È forse per questo che lo studio legale che difende gli interessi delle tre congregazioni interessate ai patrimoni dei Conservatori, ha escogitato una strategia più drastica.

Per tagliare, come si suol dire, la testa al toro, hanno pensato bene di tentare l'eliminazione completa della IPAB.

Hanno costruito una miscellanea di illazioni che è diventata un tormentone polivalente, perché lo ripetono stancamente ad ogni piè sospinto e a corredo della difesa degli interessi di tutte e tre le congregazioni religiose interessate.

Sarebbe troppo lungo e inutile citare e riportare tutti i documenti in cui, limitandosi a cambiare qualche virgola e aggiungendo qualche dato specifico, propinano la solita serie di tentativi di drastica delegittimazione della IPAB, dei suoi amministratori di ultima generazione (ovviamente!), di tutti gli atti da essi messi in essere, degli statuti e di quant'altro testimoni della rinnovata vitalità dell'Ente.

In un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, proposto, dal Monastero S. Teresa, contro quattro delibere della IPAB, gli elementi che sarebbero, poi, diventati il tormentone reiterato e sostenuto dalla speranza che giudici, oberati di lavoro, non avessero tempo di leggere le carte, ci sono proprio tutti.

Il Consiglio di Stato, chiamato a rendere il parere di competenza, il tempo di leggere lo ha trovato. Ha provveduto preventivamente ad accorpate le insinuazioni spalmate nel testo, per poi concentrare su di esse il proprio giudizio meditato e... negativo.

Il testo integrale di questo parere è riportato in appendice.

Alla pagina 142 si legge la sintesi, operata dai Giudici, degli argomenti invocati dallo Studio Legale Ribera –Volpe a sostegno della propria tesi secondo la quale addirittura non esisterebbe, anzi, non sarebbe mai esistita la IPAB di Massa Lubrense.

“Ad avviso del Monastero ricorrente, peraltro, dovrebbe ritenersi che l’E.M. Conservatori Laicali Riuniti non abbia esistenza giuridica, come sarebbe reso palese dal provvedimento della Giunta Regionale della Campania n. 2613 del 24 marzo 1981 che, con riferimento alle norme regolatrici dell’amministrazione dei beni ecclesiastici conservati in vigore della legge 7 luglio 1866 n. 3036 e restituiti in uso agli organismi della chiesa, in forza della legge 27 maggio 1929 n. 848, anche in applicazione della legge regionale della Campania n. 65 del giorno 11 novembre 1980, escludeva il passaggio al comune dei beni in dotazione al Carmelo di S. Teresa di Massa Lubrense, in quanto afferenti “ad ente esclusivamente religioso, sede di Monastero di Clausura riservato alle Carmelitane Scalze”,

Tale provvedimento, ad avviso del ricorrente, costituirebbe il superamento delle antinomie istituzionali che avevano caratterizzato il periodo precedente eliminando anche le incertezze derivanti dalla intestazione catastale dei beni. Con il provvedimento in questione l’organo regionale avrebbe concretizzato l’immedesimazione soggettiva tra Conservatorio S. Teresa e Monastero delle Carmelitane Scalze. Il Conservatorio sarebbe rimasto in vita come Monastero delle Carmelitane Scalze, assumendo una soggettività giuridica di diritto privato insuscettibile dell’esercizio di poteri amministrativi. Non sussisterebbe più, pertanto, un I.P.A.B. denominato Conservatorio di S. Teresa, dotato di autonomia giuridica nei confronti del Monastero, in quanto, a seguito del provvedimento della Giunta Regionale della Campania, il Conservatorio sarebbe soggettivamente immedesimato nel Monastero. Lo stesso statuto dell’E.M. apparirebbe privo di efficacia esterna e di utilità pratica”¹.

¹ Piace ai legali del Monastero, questa immedesimazione soggettiva, tra Conservatorio e Monastero, con prevalenza di quest’ultimo, ma è improponibile come sancisce anche la Corte di Cassazione, per la quale “Un Ente, anche se riconosciuto dall’ordinamento italiano, non è qualificabile come pubblico, né, in particolare, come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, atteso che senza alcuna ingerenza dello Stato o degli enti pubblici territoriali, svolge attività essenzialmente religiosa e persegue finalità non riconducibili fra quelle di interesse generale demandate alla Pubblica Amministrazione, né, in specie, fra quelle proprie delle indicate istituzioni di assistenza e beneficenza”

Cassazione, Sent. n. 4430 del 10.07.1980

Letta in fretta da non addetti ai lavori, può sembrare quasi una cosa seria.

Su tutto l'impianto si potrebbe chiosare con facilità, evidenziando le grossolane contraddizioni e le inesattezze, ma non vale la pena di indugiare.

L'Ente che ha operato la scelta di evitare il 'chiacchiere contro chiacchiere' a suo tempo si è appellato alla Giunta Regionale della Campania per una valutazione di questo grossolano tentativo di delegittimazione. Di seguito il riscontro:


“L'Ente Morale ‘Conservatori Riuniti S. Teresa SS. Rosario e Ave Gratia Plena’, ora “Istituti Riuniti S. Teresa SS. Rosario e Ave Gratia Plena” è Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, soggetta alla L. 6972/1890, successivo regolamento e modifiche e/o integrazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale rappresentante legale, è legittimato a porre in essere gli atti necessari a tutela dell'Ente, ovviamente nel rispetto della normativa vigente”.

Autorevole la Giunta, autorevole il Consiglio di Stato quando, come si legge alla pagina 151 precisa che:

“Appare evidente che l'effetto della deliberazione della Giunta Regionale della Campania ...non è quello, come vorrebbe il Monastero ricorrente di far venir meno l'IPAB denominata Conservatorio S. Teresa, dotato di autonomia giuridica nei confronti del Monastero, essendo il conservatorio “immedesimato soggettivamente” nel Monastero, ma al contrario, l'altro, di mantenere in vita il Conservatorio come istituzione di beneficenza e assistenza pubblica...del tutto distinta dall'Istituzione Monastero delle Carmelitane Scalze, dotato di personalità giuridica di diritto privato” ...“è proprio il provvedimento n. 2613 del 24 marzo 1981 della Giunta Regionale della Campania, come il conseguente del Presidente della medesima giunta regionale n. 12331 del 29 luglio 1981 a confermare la permanenza del Conservatorio come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza”.

La più chiara smentita delle insinuazioni dei legali del Monastero, è rappresentata, comunque, proprio da quel Decreto della giunta Regionale della Campania che si riporta di seguito



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

IL PRESIDENTE

N. 12331

Premesso che , con atto n. 2613 del 24.3.1981 , la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 11.11.1980 n.65, deliberava la esclusione dal trasferimento ai Comuni dell'Ente Conservatorio S.Teresa ===== con sede in Massalubrense =====

Visto il parere favorevole espresso sulla succitata deliberazione n. 2613 dalla VI Commissione Consiliare nella seduta del 12.5.1981 ;

Vista, altresì, la deliberazione n.4607 del 22.5.1981 , con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla C.C.A.R.C. , munita del visto con provvedimento n. 9981 del 19.6.1981

Ritenuto di dover stabilire che l'Ente Conservatorio S.Teresa ===== continuerà a sussistere e ad operare come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, come tale, quindi, tenuto all'osservanza della disciplina di cui alla legge 17.7.1890 n.6972 e successive modifiche e integrazioni, fino a quando la legge quadro statale di riforma dell'assistenza pubblica non detterà norme specifiche sul futuro assetto istituzionale, nonchè sulla natura giuridica che gli Enti esclusi dal trasferimento ai Comuni dovranno assumere;

Vista la legge regionale 11.11.1980 n.65;

Su conforme proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali ;

DECRETA

l'Ente Conservatorio S.Teresa ===== , con sede in Massalubrense ===== , è escluso dal trasferimento al Comune;

Il suddetto Ente continuerà a sussistere e ad operare come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza , come tale , quindi, tenuto all'osservanza della disciplina di cui alla legge 17.7.1890 n.6972 e successive modifiche e integrazioni, fino alla emanazione della legge quadro statale di riforma dell'assistenza pubblica.

L'Assessore ai Servizi Sociali è incaricato della esecuzione del presente decreto che non viene inviato alla C.C.A.R.C. in quanto atto meramente esecutivo.


28 LUG.1981

de Feo



IL PARCO GIOCHI NON S'HA DA FARE!!!

I bambini massesi e i loro diritti negati nel mirino del solerte soprintendente Giuseppe Zampino.


*Ministero dei Beni Culturali
e Ambientali*
SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI NAPOLI E PROVINCIA

20 OTT. 1997

Spett.le Sig. Guido Donatore
Italia I. ostra - Sez. Napoli
Via Pi. Jonico a Chiara, 3b
80134 NAPOLI

Prot. N. 33515 *Allegati*

Proposta di Foglio del
Piano Terr. N. _____

OGGETTO: Massa Lubrense. Giardino del Complesso Conventuale di S. Teresa

In risposta alla Sua del 29/09/97, prot. 33330 del 01/10/97 si comunica che alla Amministrazione di Massa Lubrense, nonostante nessun atto o richiesta sia mai stata avanzata a questa Soprintendenza, è già stata comunicata verbalmente la non fattibilità di alcuna opera incompatibile con la tutela del complesso monumentale e dei suoi spazi perinecropsitali, di cui il giardino è parte integrante.


(ita)
CP/ps

ch

IL SOPRINTENDENTE
(Giuseppe Zampino)

A BUON INTENDITOR.....!

Conservatorio S. Teresa



Il Conservatorio non è un Convento

In Via Palma, al centro del paese, c'è un grande edificio, nascosto da alti muri, e sottratto anche alla vista, oltre che alla fruizione, dei cittadini di Massa Lubrense.

Si tratta di un Conservatorio, cioè di una Istituzione destinata alla pubblica Assistenza e Beneficenza e all'accoglienza dei bambini del Comune, con particolare riguardo per i più bisognosi.

Fin dalla sua origine, il Conservatorio intitolato a S. Teresa, accoglieva fanciulle di *civili natali* e ne affidava la cura ad *oblato e converse*, che pur appartenendo ad ordini religiosi, non facevano voti solenni ed erano addette all'espletamento di attività di assistenza..

Da 1880 al 1888, una Commissione reale, aveva verificato il continuo tentativo delle Congregazioni religiose di occupare spazi che, per legge, appartenevano ad amministrazioni laiche.

Nel 1885, come già detto, il Sottoprefetto di Castellammare di Stabia che era titolare esclusivo della tutela dei Conservatori locali, fotografava la situazione, quando, scrivendo al Sindaco di Massa Lubrense, gli proponeva un'azione congiunta per superare una situazione di fatto insostenibile.

“La S.V. è bene informata, scriveva il Sottoprefetto, dello stato dei tre Conservatori esistenti in codesto Comune; delle questioni che hanno sovente luogo”... “Questi Istituti, fondati da Cittadini filantropi a sollievo della miseria pubblica ed a vantaggio della civiltà, furono per violenza dei tempi trasformati a Conventi di Monache”... “In effetti poi gli stessi Conservatori sono nominati Monasteri”.

“Le leggi per quest'Istituti non esistono; il patrimonio di essi è tolto al povero al quale si appartiene”.

Realisticamente, bisogna riconoscere che era ed è la stessa opinione pubblica ad identificare il Conservatorio con un Convento, perché è questa la denominazione che si attribuisce, in genere, ai luoghi abitati da monache.

Ma, non è giustificabile chi incoraggiava e incoraggia questo equivoco pur sapendo gli esatti termini della questione, non solo perché a conoscenza delle origini e dei fini di queste istituzioni, ma anche è soprattutto perché, sia che fossero oblato, addette al servizio interno, sia che fossero amministratori, svolgevano compiti regolati dallo Statuto e dal Regolamento interno di un Conservatorio e non di un convento.

Secondo quanto previsto dallo Statuto, le oblate erano addette al servizio del Conservatorio, e il Regolamento precisava che una di queste oblate, con il titolo di direttrice dipendeva dal Consiglio di Amministrazione col quale conferiva ogni fine di mese per discutere sull'andamento dei provvedimenti da adottare". A queste addette al servizio interno competeva 'un vitto uguale a quelle delle alunne, il letto completo e la lavatura della propria biancheria', oltre, all'ospitalità nel Conservatorio.

Gli amministratori, ovviamente, sapevano bene di essere responsabili di un Ente laico; le oblate sapevano, altrettanto bene, di essere alle dipendenze di questi laici amministratori; sapevano che lo scarso spazio dedicato all'insegnamento del catechismo (un'ora alla settimana) sarebbe stato incompatibile con una istituzione religiosa.

Tra le regole dello statuto e quelle, più puntuali, del Regolamento interno, la distinzione di ruoli e funzioni era chiara e non avrebbe dovuto ingenerare e consolidare certi equivoci che evidentemente erano sostenuti da interessi estranei.

Il tenore della lettera del Sottoprefetto, fa pensare ad uno scarso ossequio sia allo Statuto che al Regolamento Interno, da parte di chi avrebbe dovuto vigilare sulla loro applicazione.

Ancora oggi c'è chi vorrebbe accreditare l'idea che da sempre nello stabile denominato S. Teresa, vi sia stato un Monastero e che non corrisponde a vero che, fino al 1942, quegli spazi fossero occupati da orfane assistite dal Conservatorio.

Preziosa, per contraddire una simile pretesa, la, più volte citata, lettera del Sottoprefetto, ma altrettanto preziosi alcuni documenti amministrativi dell'epoca che provano come, alla fine degli anni '30 il Conservatorio S. Teresa destinava tutte le sue rendite, in parte all'orfanotrofio gestito da suore Carmelitane e in parte ad un asilo infantile affidato a Suore Immacolatine.

A riprova, la Delibera con cui, il 29 ottobre 1935, Vincenzo Mancini, autorizzava l'ammissione di una giovinetta nell'orfanotrofio..." *

* L'anno millenovecento trentacinque XIV il giorno ventinove del mese di ottobre, riunitisi l'am.ne del prefato Conservatorio, sono intervenuti i Sigg.ri Vincenzo Mancini, Presidente ed il Componente Enrico Cerulli con l'assistenza di me sottoscritto segretario.

Il Presidente da lettura della domanda presentata dalla signora Anna Starace, maritata Messina con la quale fa istanza che dato le sue condizioni economiche costantemente tristi perché abbandonata dal proprio marito e dai suoi congiunti, fa istanza perché la sua undicesima figlia a nome Lidia Messina sia ricoverata per pochi mesi in questo Conservatorio o fino a quando le sue ristrette condizioni saranno migliorate pendendo su ciò un giudizio.

L'Amm.ne considerato che la richiedente ai sensi degli articoli 1° e 4° dello Statuto ha diritto al ricovero - perché di condizione civile e non oltrepassato il 15° anno

Delibera

Che a datare dall'8 novembre p.v. la giovinetta Lidia Messina sia ricoverata nel Conservatorio di S. Teresa a piazza gratuita per la durata di mesi sei con l'obbligo di portarsi seco gli effetti personali e biancheria. Del che si è redatto il presente verbale che dopo lettura e conferma viene sottoscritto.

Vincenzo Mancini - Presidente

Brunetti Vito - Segretario"

Conservatorio di S. Teresa in Massalubruno -

L'anno millenovecento trentacinque XIV il giorno s'altiriove
del mese di ottobre, riuniti l'Anno del prefato Conservatorio
sono intervenuti i Siggⁿⁱ Vincenzo Mancini, Giudice, ed il
Componente Enrico Ferulli con l'esistenza di me sottosegretario
segretario.

Il Giudice da lettura della domanda presentata dalla signo-
ra Anna Starace maritata Munire con la quale fa istanza
che dato le sue condizioni economiche bastantemente triste perche
abbandonata dal proprio marito e dai suoi congiunti fa istan-
za perche la sua undicesima figlia a nome Lidia Messina
sia ricoverata per pochi mesi in questo Conservatorio e fino a
quando le sue ristrette condizioni saranno migliorate pendere
le su cio un giudizio -

L'Anno ^{no} Considerato che la richiedente ai sensi dell'art. 1.° 1.°
dello Statuto ha diritto alla ricovero - perche di condizione civile
e non oltrepassato il 15° anno -

Si libera

Che a datare dall' 8 novembre p. s. la giovanetta Lidia Messina
sia ricoverata nel Conservatorio di S. Teresa a piazza gratuita
per la durata di mesi sei con l'obbligo di portarsi seco gli effetti
personali e biancheria -

Ad che si è udatto il presente verbale che dopo lettura e

lemmura viene sottoscritto -

Vincenzo Mancini Presidente
(Ferulli Sesto Segretario

Di seguito, la decisione del Commissario Carlo Caracciolo che, nel 1939 autorizzava la Suora che esplicava il servizio di Direttrice a dimettere un'orfana, con un'affermazione che non si presta ad equivoci: "...Vi autorizzo a dimettere da codesto Conservatorio l'orfana in oggetto" e che conferma come a quella data ancora nel Conservatorio venissero accolte orfane, come fossero gli amministratori ad esercitare funzione decisionale e ad emettere atti autorizzativi, mentre la Superiora, in qualità di addetta ad un servizio, esercitasse funzione meramente esecutiva.

Nel bilancio 1939/40 erano iscritti capitolo di spesa per il mantenimento delle le orfane ricoverate e per l'Asilo infantile.

Catog. _____ Classe _____ Fasc. _____ Massalubrense, _____ 194 - _____

Numero 23 CONSERVATORIO DI S. TERESA DI MASSALUBRENSE

16 Settem. O XVIII-

RISCONTRO AL FOGLIO

del _____ 19 N. Alla

Superiora del Conservatorio di
S. Teresa

Dis. _____ Ser. _____


MASSALUBRENSE

ALLEGATI N.

OGGETTO ^{Dimissione} orfana Fontana Marianne fu Giuseppe.

Vi autorizzo a dimettere da codesto Conservatorio l'orfana in oggetto, affidandola allo zio paterno Gargiulo Salvatore fu Gennaro, il quale ne ha assunta regolare cura.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Cav. Not. Caracciolo Dott. Carlo)



Dopo il 1942 e le vicende di cui si dirà in seguito, il ruolo degli amministratori del Conservatorio diventava sempre più evanescente ed essi venivano completamente esautorati.

Lo spodestamento è durato anni, e, precisamente, fino al 1997, quando nuovi amministratori, poco propensi agli accomodamenti, prendevano sul serio il proprio mandato e avviavano una seria opera di risanamento. L'inizio fu particolarmente traumatico, perché i predecessori avevano ceduto ogni spazio gestionale. I neo nominati dovettero persino appellarsi all'Organo Tutorio, per conquistare i propri spazi operativi.

Il riscontro del Settore Assistenza della Regione fu esplicito ed immediato.

La diffida, che si riporta di seguito, dà la misura delle difficoltà che incombevano su questo inizio di mandato



AREA 18 - SE

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Assistenza Sociale, Attività Sociali
Spese Tempo Libero, Sportivo
Settore Assistenza Sociale, Programmazione
e Vigilanza nei Servizi Sociali

Napoli, li **03 SET. 1997**
Isola A/B Centro Direzionale - 80143 Napoli

Suor Cristina RIBERA
Priora delle Carmelitane Scalze
c/o gli Enti Morali Conservatori
Riuniti S.Teresa, SS.Rosario,
Ave Gratia Plena
di MASSALUBRENSE
Via Palma, 1

Prot. n. 10534
Lett. n. _____
Ref. nota n. _____ del _____

**Oggetto Conservatori Riuniti S. Teresa, SS. Rosario,
Ave Gratia Plena di Massalubrense**

In relazione a quanto rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in oggetto indicato nella nota prot. n.89/97 del 29/8/1997, si comunica che dagli atti d'ufficio non è dato rilevare la qualità della S. V. quale rappresentante legale dell'Ente "Conservatorio S. Teresa", confluito nell'Ente Morale "Conservatori Riuniti S. Teresa, SS. Rosario, Ave gratia Plena" di Massalubrense.

Pertanto, si diffida dall'assumere iniziative rientranti nelle competenze dell'organo di amministrazione dell'Ente di che trattasi.

Qualora la S.V. fosse in possesso di documentazione comprovante la qualità di responsabile dell'ente "Conservatorio S. Teresa" confluito nell'Ente "Conservatori Riuniti S. Teresa, SS. Rosario Ave Gratia Plena" di Massalubrense, è pregata di inoltrarla allo scrivente onde consentire un più approfondito esame della problematica e l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
Dr. Antonio MASSIMO



MASSALUBRENSE - Prospetto del Conservatorio di S. Teresa (sec. XIII)

Il Conservatorio, i massesi, le Suore

Dei tre Conservatori di Massa Lubrense, quello di cui si parla di più è il Conservatorio S. Teresa, la cui storia, semplice di per sé, è resa complessa per un miriade di interessi che si sono sviluppati e sedimentati nel tempo.

E' una storia intricata anche e soprattutto perché i Conservatori di Massa Lubrense intitolati a S. Teresa sono stati due: uno, fondato da Suor Serafina di Dio nel 1673, che, come tutti i Conventi fondati dalla Suora, accoglieva soprattutto converse, cioè giovinette, destinate alla vita claustrale; un altro voluto dal Parlamento di Massa Lubrense, accoglieva *'fanciulle di civili natali, per sostenerle, educarle ed istruirle sì nelle lettere che nei lavori donneschi, affinché tornino utili a se medesime ed alla civile società'*.

Riccardo Filangieri di Candida nella sua Storia di Massa Lubrense racconta, infatti, che i Conservatori intitolati alla Santa di Avila sono stati due, il primo andato completamente distrutto, il secondo è quello attuale.

L'Autore si riferisce al primo Conservatorio, quando ricorda che esso fu fondato dalla madre Serafina di Dio e che le monache il 16 novembre del 1673 *"...accettarono come loro superiora la fondatrice e si stabilirono in un locale che ora non esiste più e che stava poco discosto da quello che ora si vede..."*.

In seguito, *"...il Parlamento di Massa con deliberazione del 10 luglio 1681 stabilì che fossero stati prelevati 200 ducati per donarsi al nuovo conservatorio di S. Teresa..."*.

L'attuale Conservatorio, quindi, non è datato 1673 ma 1681, non fu fondato per l'esclusivo impegno di Suor Serafina di Dio, ma per iniziativa del laico Parlamento di Massa.

Con la descrizione della chiesa lo storico conferma questo dato quando afferma che *"la chiesa...fu fondata verso il 1673 «all'ingresso del cortile del Conservatorio», come scrive il Nepita; e s'intende dell'antico, non corrispondendo ciò alla verità, riguardo al nuovo edificio, poiché essa è a questo adiacente dal lato meridionale, né vi è cortile davanti"* (pagina 34).

La circostanza è facilmente verificabile: basta passare per Via Palma per constatare che l'edificio non ha davanti il Cortile a cui si richiamava il Nepita in riferimento al primo Conservatorio, ma affaccia direttamente sulla strada.

Per quanto attiene ai rapporti tra suore e Conservatorio, il Filangieri è particolarmente illuminante, quando precisa che: *“...Quali che fossero le opere di queste monache ...appare da una lettera dell’8 luglio 1811 scritta dalla Badessa al presidente della commissione amministrativa degli stabilimenti di beneficenza di Massa, ragguagliandolo al proposito, dietro sua domanda. In essa si espone che la principale opera del pio luogo era di prestarsi gratuitamente all’istruzione delle fanciulle di civile condizione”*.

Lunga citazione per ribadire che le Suore rendevano il conto delle loro attività al Presidente della Commissione amministrativa del Conservatorio e non all’autorità religiosa.

Il Filangieri aiuta anche a chiarire quale fosse il ruolo degli amministratori e quello della suore. Gli uni espletavano compiti prevalentemente burocratici: amministravano le rendite, autorizzavano l’ammissione e le dimissioni delle orfane, controllavano periodicamente il buon andamento delle attività.

Le suore addette al servizio del Conservatorio erano le persone più vicine alle educande e ai loro familiari: suora era la direttrice, suore le maestre e le addette ai servizi.

Le suore intrattenevano anche rapporti con i familiari in visita per tenerli informati della condotta delle fanciulle.

Se si aggiunge che nell’opinione comune si chiama convento il luogo che ospita delle suore, si capisce quanto sia radicata la convinzione che in Via Palma ci sia un Convento, mentre pochi sanno cos’è un Conservatorio e quale differenza ci sia tra le due realtà.

I massesi, la maggior parte dei quali, le suore di clausura non le conoscono, mostrano comunque una qualche predilezione per l’istituzione e sono particolarmente disponibili a prendere per buona la tesi che vuole il loro allontanamento come una sorta di tradimento.

Sappiamo che c’è chi di ciò profitta, aizzando soprattutto le anime più semplici contro coloro che auspicano la ripresa delle attività benefiche a favore dei bambini, così come vuole lo statuto del Conservatorio e tutte le leggi che regolano la vita delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza pubblica.

Da una parte le leggi, quindi, dall’altra l’affetto che molti massesi portano alle sconosciute Suore di Clausura.

Le norme che regolano l’amministrazione degli Enti Pubblici, quali sono i Conservatori, impongono il rispetto dei fini statutari e, quindi, la destinazione di tutti i beni patrimoniali ad attività di assistenza e beneficenza a vantaggio di categorie ben definite.

Lo statuto della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) nella quale sono accorpate i tre Conservatori di Massa Lubrense è categorico quando avverte che:

“Tutte le risorse dell’Ente devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali” che sono esclusivamente quelle di “promuovere interventi di supporto educativo diffuso e di assistenza a favore dei bambini e ragazzi del Comune di Massa Lubrense”.

Inevitabile quindi l'affermarsi di due istanze: da una parte coloro che auspicano il ristabilimento della legalità e la restituzione ai bambini massesi di un patrimonio che a loro è destinato; dall'altra coloro che vorrebbero conservare la status quo per non disturbare le Suore che occupano lo stabile.

In mezzo gli amministratori che, da una parte, non possono sottrarsi al proprio dovere di onorare lo statuto e le regole di buona gestione di beni pubblici e, dall'altra, vorrebbero rispettare certi diffusi sentimenti.

Solo apparentemente si tratta di un dissidio incolmabile, come dimostra la soluzione di una situazione simile, adottata nella vicina Sorrento.

Chi voglia verificare non ha che da fare una passeggiata in piazza S. Antonino dove un grande stabile di proprietà del Conservatorio S. Maria delle Grazie, è occupato per una parte da Suore di Clausura e per la maggior parte, dal 1966, ha ripreso a vivere come Conservatorio che destina gli spazi ad iniziative a favore dei bambini di Sorrento.

Si tratta di un grande immobile di pregio, molto somigliante a quello di S. Teresa, di cui i Sorrentini vanno orgogliosi e alla cui manutenzione impeccabile, provvedono, con cura, dei buoni amministratori.

Le Suore che, fino al 1966, avevano occupato tutto lo stabile, hanno, poi, ricevuto in uso gli spazi sufficienti che garantiscono la riservatezza claustrale, i bambini godono di spazi preziosi per le loro attività.

Per seguire questo buon esempio, una proposta simile è stata fatta alle Suore Carmelitane di Massa Lubrense.

Così il Presidente del C.d.A. degli Istituti Riuniti scriveva, nel 2002, alla Priora.

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S. Teresa – SS. Rosario – Ave Gratia Plena
Massa Lubrense

Lì 22 maggio 2002

A Suor Teresa Ribera
Priora del Convento di S. Teresa
Via Palma, 3
Massa Lubrense

Reverenda Madre,

su sollecitazione del Consiglio di Amministrazione degli Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia e per mia convinzione personale, auspico che si possa, nel più breve tempo, risolvere il problema legato al miglior utilizzo dell'immobile che attualmente ospita la Comunità Religiosa di cui Lei è responsabile.

Il D.P.R del 25 febbraio 2002 e il parere del Consiglio di Stato che lo sostiene, chiariscono una vicenda per troppo tempo coperta da equivoci e scarsa chiarezza.

Pur in presenza di vincoli derivanti dalla natura dell'Ente proprietario dell'immobile denominato S. Teresa, è possibile coniugare gli obblighi, che da questi vincoli derivano per gli Amministratori dell'Ente, con la volontà di riservare parte dell'immobile alle Suore Carmelitane di Clausura.

L'ampia superficie disponibile e la felice circostanza che i diversi accessi all'edificio permettono ai beneficiari statuari la fruizione di parte degli spazi, senza limitare la riservatezza claustrale, incoraggiano a ricercare soluzioni concordate.

Mi auguro che Lei voglia accettare l'invito a ricercare, insieme, la strada più agevole che, nel rispetto delle norme e dei vincoli da esse imposti, realizzi l'aspirazione a veder soddisfatti i bisogni della popolazione massese e quella di conservare alle Suore gli spazi necessari all'espletamento della propria missione.

In attesa di sollecito riscontro, Le porgo i saluti di tutto il C.d.A.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Maria Teresa Morvillo)

La destinazione d'uso

La destinazione d'uso dei beni appartenenti alle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza è perentoriamente quella di un utilizzo prioritario a favore di quelle che vengono definite categorie protette (indigenti e handicappati) e per sostenere iniziative tese a garantire una soddisfacente qualità della vita a tutti i beneficiari statuari dei patrimoni.

A norma dello statuto vigente, la IPAB, come già detto, ha:

“lo scopo di promuovere interventi di supporto educativo diffuso e di assistenza a favore dei bambini e ragazzi del Comune di Massa Lubrense”, mentre:

“Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.”

Ancora più esplicita la destinazione del Conservatorio S. Teresa, garantita dalla delibera n. 11 del 1974, nella quale si legge:

“...nella bella sede del Conservatorio S. Teresa vi è la possibilità di sviluppare tutta l'attività di assistenza e beneficenza cui i tre Enti sono preposti mediante la educazione, istruzione ed assistenza di fanciulli poveri del Comune....”

Questa destinazione che è l'unica legittima, non piace ai tanti che, per interessi di parte, calpestando senza ritegno i diritti dei bambini e fondamentali principi etici.

Antesignano di questa strategia è l'attivo Presidente di Italia Nostra, che va predicando ai quattro venti, che gli immobili di pregio bisogna sottrarli ai legittimi proprietari, soprattutto se si tratta di cittadini massesi di comprovata propensione al vandalismo, per affidarli a suore che eviteranno, tra l'altro, di farli trasformare in *residence*.

Ma, mentre il professore si strugge, per un danno temuto e resta a guardia del Conservatorio S. Teresa... a Monticchio, il Conservatorio SS. Rosario, ricco di tesori d'arte, già per anni, accorsato *residence*, di recente, col nome di Antico Chiostro è un Centro benessere, voluto, non da grossolani amministratori, ma proprio dalle Suore che, secondo le teorie donatoniane, avrebbero dovuto tutelarlo.

Prendendo spunto da una richiesta di autorizzazione, avanzata dall'Ente, a ripristinare lo stato dei luoghi con l'eliminazione della orrenda occlusione di cinque finestroni che affacciano sul chiostro, il ripristino di cinque porte del primo piano, e di una finestra del piano terra che, occlusa, rende insalubre l'ambiente, il Presidente

a Nostra

AZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
REALE DELLA NAZIONE - O.N.L.U.S.
E DI NAPOLI "ANTONIO IANNELLO"

Il Presidente

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI DI NAPOLI E PROVINCIA	
003761	31GEN01
PROTOCOLLO	

Napoli, 30 gennaio 2001

Ill.mo Arch. Enrico Guglielmo
Soprintendente ai BB. AA.
di Napoli e Provincia - Palazzo Reale
NAPOLI

Oggetto: Complesso conventuale monumentale
S. Teresa in Massalubrense (NA)

Con riferimento alle note di codesta Soprintendenza prot.3975 del 12/2/92, prot.29401 dell'1/9/97, prot.33545 del 20/10/97 e alla nostra precedente nota del 29/9/97, che si allegano tutte in copia,

viste le incessanti e preoccupanti iniziative dell'Ente ex Conservatori Riuniti, tese inizialmente ad impossessarsi del giardino del complesso in oggetto, poi addirittura del convento stesso, ponendo a base di dette iniziative l'arbitraria motivazione di un diritto di proprietà del complesso (del tutto rigettata dall'Ordine Carmelitano), tanto da giungere a negare la stessa storia della fondazione del convento;

considerato che dette iniziative si sono spinte addirittura ad una citazione di sfratto per le Suore di clausura Carmelitane Scalze, tanto da costringerle ad una vertenza giudiziaria attualmente in corso dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento; preso atto che il complesso, tenuto con assidue cure dalle Suore dalla sua fondazione nel 1673 è pervenuto ai giorni nostri in ottime condizioni di conservazione e manutenzione sia per la parte architettonica (chiesa, convento e giardino), che per quella artistica: pregevole pavimento in cotto e maiolica decorata (pubblicato dallo scrivente nel 1981 e nel 1997 nei noti volumi sulla maiolica napoletana), marmi, porte, dipinti e arredi originari, come riconosce la stessa Soprintendenza nella nota del febbraio 1992;

rilevato che detto complesso necessita di un'accorta e continua tutela, tesa ad evitare ogni manomissione o cattivo uso, o interesse malintenzionato, e che tale tutela può essere assicurata solo dalla presenza delle Suore,


chiediamo

a codesta Soprintendenza di intervenire tempestivamente e definitivamente a tutela del complesso monumentale di S. Teresa in Massalubrense, sottoponendolo a vincolo di destinazione d'uso, oltre che a specifico vincolo monumentale, così come già anticipato nelle pregresse note allegate alla presente.

In attesa di un cortese positivo riscontro, si inviano distinti saluti.

All.: vari

Guido Donatone



di Italia Nostra chiede al Soprintendente l'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso, di gradimento suo e dei suoi amici.

Le offese anche pesanti riservate ad amministratori di un Ente pubblico, che non fanno altro che il proprio dovere, non sono accolte porgendo l'altra guancia come farebbero privati cittadini cristianamente ispirati: ai pubblici amministratori compete non solo l'obbligo di tutelare interessi e dignità dell'Ente amministrato, ma anche e soprattutto quello di cercare il vero significato di certi editti e la ricaduta che essi potrebbero avere sui più diretti interessati.

L'esproprio proposto dal Presidente di Italia Nostra è pensato esclusivamente in danno dei bambini massesi.

E... idealmente... in difesa di questi bambini... su carta intestata degli "Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia" il Presidente dell'Ente scrive al Presidente di Italia nostra, avvocato Donatone e, per conoscenza al Soprintendente ai BB.AA.AA. e al Sindaco di Massa Lubrense.

"Leggo con sconcerto il suo accorato appello alla Soprintendenza perché provveda ad arginare presunti tentativi di manomissione del Complesso monumentale S. Teresa in Massa Lubrense da parte dell'Ente che ho l'onore di rappresentare.

Non attribuirei alla nota un particolare rilievo se non fosse riportata su carta intestata di Italia Nostra e a firma del Presidente.

Il fine precipuo di Italia Nostra è, o dovrebbe essere, la tutela del patrimonio storico artistico, ma mi sembra che questo fine venga smarrito quando si attacca ferocemente proprio chi, nel silenzio colpevole degli organi di controllo, denuncia e si propone di sanare le offese arrecate ad un monumento di pregio.

Se per Italia Nostra è degno di censura chi è impegnato a sanare queste offese, attuate da altri, allora o i fini dell'Associazione sono cambiati o essa è mal rappresentata da chi si lascia condurre da obiettivi partigiani.

Onestà intellettuale impone che, prima di pontificare, soprattutto chi si nasconde dietro il vessillo di un'associazione di alto valore, si documenti e rispetti la verità.

La storia del Conservatorio S. Teresa e, quindi, dell'immobile omonimo, è molto diversa da quella da Lei rappresentata.

Come incoraggiamento ad onorare la verità, voglio indicarLe il percorso seguito dall'Amministrazione di questo Ente per reperire dati storici certi che questa verità sorreggono.

Punto di partenza la Storia di Massa Lubrense del Filangieri, da cui potrà imparare che il complesso monumentale S. Teresa non è datato 1673, ché quello andò distrutto, mentre l'attuale è del 1681 e fu costruito su iniziativa del Parlamento di Massa Lubrense.

Seconda tappa l'Archivio di Stato di Napoli, dove potrà prendere visione dello Statuto del Conservatorio datato 1873 e che spiega il ruolo delle Suore nel Conservatorio e i fini dell'Ente.

E' una visita consigliabile quella all'Archivio di Stato, perché l'edizione originale dello Statuto è particolarmente bella.

Per quanto riguarda l'accertamento dei diritti di proprietà sul Complesso monumentale, è indispensabile una visita alla Conservatoria dei RR.II Napoli 2, dove il Conservatore prima di rilasciare la relativa certificazione, consulterà i registri nei quali sono annotati i dati di tutto il patrimonio immobiliare della provincia.

Se ha ancora un po' di tempo vada pure alla Conservatoria dei RR. II. Napoli 3, dove, dopo la solita accurata verifica, le diranno che sul complesso monumentale S. Teresa non esiste trascrizione di diritti di terzi, rispetto all'Ente proprietario che è il Conservatorio S. Teresa e non il Monastero omonimo.

Indubbiamente questi accertamenti esulano dalla sua competenza, ma visto che se li vuole accollare, abbia almeno la prudenza di non indulgere ai sentito dire.

I diritti di proprietà sono una cosa seria, soprattutto quando i patrimoni appartengono ad Enti pubblici che devono rendere il conto della loro gestione.

Alla Soprintendenza potrà riscontrare che l'Ente non ha presentato progetti che non siano quelli di ripristino che gli amministratori hanno approntato per cancellare interventi pregressi che, a dire della stessa Soprintendenza, vanno sanati.

La sensibilità degli Amministratori e la volontà di tutelare un bene di inestimabile valore, li ha portati a chiedere una verifica dello stato dei luoghi su due monumenti che portano le tracce offensive di interventi attuati da terzi che, certamente, non hanno dato prova della stessa sensibilità.

Mi chiedo e Le chiedo: dov'era Italia Nostra quando venivano tompagnati gli arconi che affacciano sul chiostro di S. Teresa, si deturpava l'antico refettorio, si eliminavano, con altre tamponature le porte di alcune stanze del primo piano; dov'era Italia Nostra quando si affidava al piccone demolitore e si distruggevano i tre quarti del pregevole complesso monumentale dell'Annunziata?

Alla Soprintendenza troverà anche una nota dell'82, con la quale il presidente p.t. del Conservatorio S. Teresa chiedeva l'assentimento dei lavori a farsi sul monumento a favore della Priora delle Carmelitane.

La legga con attenzione e saprà che si tratta di un falso perché non esiste il richiamato articolo 6 della legge n. 784/50 che di articoli ne conta solo 2.

E' facile provvedere alla manutenzione di un immobile quando si può attingere con tanta facilità alle generosissime erogazioni di pubblico denaro, sviato con aggiustamenti di basso profilo, per non dire altro.

La legge 784 le dirà qual è, nello specifico, la destinazione d'uso del monumento ristrutturato con contributi statali e appartenenti ad una IPAB.

Le norme sui beni culturali le diranno anche l'illegittimità di una destinazione che interdice il godimento pubblico di un patrimonio della collettività.

In linea con quanto previsto dalla Programmazione di Italia Nostra, è intenzione dell'Ente proprietario di promuovere l'educazione alla corretta fruizione dei monumenti, con l'unica metodologia veramente efficace, quella cioè di far vivere agli utenti concrete esperienze di tutela e di rispetto dei beni di pregio.

Apprendo con particolare piacere che è possibile, attraverso sue pubblicazioni, conoscere i tesori custoditi nel complesso monumentale, come il “pregevole pavimento in cotto e maiolica decorata, i marmi, le porte, i dipinti e arredi originari” che sono sottratti alla fruizione del pubblico, malgrado il chiaro dettato delle leggi.

Certamente i cittadini massesi vorranno procurarsi il piacere di ammirare almeno su documenti cartacei questi tesori, perché, e questo Lei sembra non saperlo, a Massa Lubrense, che non è abitata da buzzurri, c'è una diffusa sensibilità verso i beni culturali e l'aspirazione ad una loro corretta fruizione e conservazione.

A nessuno è permesso, facendo azzardati processi alle intenzioni, offendere con illazioni gratuite chi ha dato prova di muoversi in direzione diametralmente opposta a quella che viene denunciata come aspirazione al vandalismo.

A nessuno è permesso fare scempio di leggi asservendone l'interpretazione ai propri fini o negare diritti acquisiti da soggetti che hanno la sola colpa di non godere delle simpatie di partigiani di rango.

Dubito che la Soprintendenza possa imporre il vincolo di destinazione d'uso, da Lei auspicato, che sarebbe un anomalo e illegittimo mezzo di acquisizione della proprietà per alcuni e di un vero e proprio spolio per altri; concordo sulla necessità dello specifico vincolo monumentale.

Considerato che anche il giardino adiacente al monumento è nel suo interesse, le inoltro una fotografia del pollaio che lo adorna. Bisognerebbe provvedere a sottoporre a vincolo anche questo manufatto che io non ho visto da vicino ma che, certamente, è fatto di pregevoli lamiere che, malgrado le cure assidue delle Suore, hanno risentito delle insidie del tempo.

M. T. Morvillo

Piaccia o non piaccia all'avv. Donatone, i patrimoni delle IPAB hanno destinazione d'uso obbligata e quella del Conservatorio S. Teresa è particolarmente chiara ed inequivocabile.

Una curiosità:

Sul Corriere del Mezzogiorno di mercoledì 30 agosto 2006, un articolo, a firma di Elena Manzo, “evidenzia un livello di degrado e di abbandono inimmaginabile in un monumento posto nel centro di Capri.”

Due fotografie che riproducono ‘il chiostro del convento seicentesco e una veduta dell'esterno con erbacce incolte’ confermano efficacemente il contenuto dell'articolo.

Si tratta di una notizia che mal si concilia con le teorie donatoniane, secondo le quali solo le suore possono garantire la buona tenuta di immobili di pregio.

Nel caso particolare, certamente a suore il convento fu affidato da Suor Serafina di Dio e, certamente, suore hanno, negli anni, gestito il bene.

Alle stesse suore si deve, quindi, l'estrema parcellizzazione che, a dire della studiosa, autrice dell'articolo, ha avuto un effetto devastante.

Il motivo dello scempio è da ricercare nel fatto che “il complesso è in balia d’infiniti proprietari e della Curia” che non riescono ad organizzarsi in un condominio che lo curi.

In attesa di una doverosa crociata di Italia Nostra, bisogna aggiornare le teorie donatoniane, precisando che le suore sono veramente in grado di tutelare i beni loro affidati solo se, nel contempo, hanno potenti santi in paradiso.

LE IMMAGINI



INTERNO ED ESTERNO

A fianco, il chiostro del convento seicentesco; qui sopra, una veduta dell'esterno con erbacce incolte

Capri, allarme degrado al Convento del Salvatore

Fondato nel '600, il complesso è in stato di abbandono

I diritti di proprietà

I documenti che testimoniano i diritti di proprietà del Conservatorio sull'immobile denominato S. Teresa e sul giardino attiguo, sono diversi e di diversa provenienza.

I più autorevoli sono certamente quelli rilasciati dall'Agenzia del Territorio (Conservatorie dei Registri Immobiliari) che, si sa, provvede a tenere ed aggiornare i Registri immobiliari, realizzando la funzione di pubblicità (e di opponibilità a terzi) di tutte le vicende riguardanti la proprietà immobiliare.

Chiunque possieda in proprietà un bene immobile e abbia necessità di verifiche, si rivolge proprio all'agenzia del Territorio.

Apposite visure e relative certificazioni sostengono adempimenti di notai, di banche, di chi vende e di chi compra immobili ecc...

La Conservatoria dei RR.II. Napoli 3 ha rilasciato certificazione ipotecaria risultante da ricerca manuale, tradizionale, sui registri cartacei antecedenti la data di automazione (1973);

la Conservatoria dei RR.II. Napoli 2 ha rilasciato certificazione risultante da ricerca informatizzata per i periodi successivi alla data di automazione.

Sia l'una che l'altra certificazione affermano i diritti dominicali del Conservatorio S. Teresa sia sulla P.IIa 389 (compendio immobiliare) che sulla P.IIa 388 (giardino).

Gli Immobili appartenenti ad Enti pubblici sono vincolati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1039/39 e rientrano sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dei Beni culturali.

Sono, quindi, particolarmente significative e probanti due note della Soprintendenza, che si riportano in successione:

a) la nota prot. n. 3320/75 della Soprintendenza ai Monumenti della Campania, a firma del Soprintendente Arch. Mario Zampino, nella quale si legge: "...La proprietà dell'immobile è l'Ente Morale Conservatorio S. Teresa con sede in Massa Lubrense, Via Palma, 1...";

b) la nota prot. n. 15135/82 della Soprintendenza ai BB.AA.AA Ufficio Vincoli, indirizzata a Suor Teresa Ribera, nella quale si legge: "...quanto al decreto di vincolo, si fa presente che l'immobile in oggetto è di proprietà dell'Ente Conservatorio di S. Teresa che, in quanto ente morale, è parificato ad Ente pubblico con personalità giuridica in base alla legge n. 1089 dell'1.6.39...";

N. 3320 Sez.

Posta a 10/1185 del 8.2.75 iv STAP. TUR. AC

Allegati

ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

PIAZZA J. KENNEDY, n. 20

EUR - ROMA

OGGETTO MASSALUBRENSE (NA) - Sistemazione della facciata del
Conservatorio di S. Teresa e Chiesa monumentale.-

e p.c. ALL'ASSESSORATO PER IL TURISMO
REGIONE CAMPANIA - = NAPOLI =

Con riferimento alla nota sopracitata ed a seguito del sopralluogo da parte di un funzionario di questo Ufficio, si comunica quanto segue:

- Il Conservatorio di S. Teresa fu fondato nel 1673 dalla Madre Serafina di Dio con il concorso di vari benefattori tra i quali il Parlamento di Massalubrense ed il Vicerè di Napoli, marchese del Carpio. La costruzione del Conservatorio è eseguita con ottimo disegno, la sua facciata è in mattoni di tufo; essa consta di tre arcate e di altrettanti superiori finestroni, con pilastri e cornicioni intagliati in tufo nero. Una rampa immette all'entrata centrale dalla quale, per due scale laterali, si accede nella chiesa del monastero. Quest'ultima è costruita ad una sola navata di media grandezza, con abside.
- La proprietà dell'Immobile è l'Ente Morale Conservatorio S. Teresa con sede in Massalubrense, via Palma n.1.
- L'Immobile è sottoposto ai vincoli della legge 1.6.1939 n.1089.
- I Lavori da eseguire riguardano soprattutto il rifacimento delle facciate sia del Conservatorio che della chiesa con partite di murature, regolamentazione delle acque piovane con rifacimento delle grondaie e canali, sarciture di lesioni, sia alle murature esterne sia a quelle interne della chiesa, saggi alle sottofondazioni della chiesa.
- La spesa occorrente, in via del tutto presuntiva, si aggira sui 40.000.000 di lire, la somma esatta potrà essere prevista solo in sede di perizia.
- Attualmente non sono in corso lavori di alcun genere, ma in passato, e precisamente nel 1968, il Ministero dei LL.PP. con propri fondi ha provveduto alla riparazione delle coperture dei locali del solo convento.

Si resta in attesa di disposizioni in merito.

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Mario Zarpino)

M. Zarpino

12
T/62

Allegati

Soprintendenza per i Beni Ambientali
Architettonici di Napoli e Provincia

Napoli.

AI PROVVEDITORATO OO. PP. PER LA
CAMPANIA..... NAPOLI

u: N. 10602 Sez.....

posta a prte 15135 8.4.82 Div. Ia

Allegati n. 3 copie progetto

A SUOR TERESA RIBERA - Priora del
Complesso di S. Teresa delle Carmel-
tane Scalze - MASSALUBRENSE

OGGETTO: Legge 14.3.1968 n.292 (Piano Triennale) Massalubrense
Lavori di consolidamento e restauro del complesso
monumentale di S. Teresa - Opere in concessione - Cap.
8701 - Importo £.100.000.000=

e.p.c. ALLA CURIA ARCIVESCOVILE DI
SORRENTO

" " AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI - Uff. Centrale per
B.A.A.A.A. e S.Div. III B; Arch.
P.za del Popolo 18 ROMA

" " ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI
E STORICI - PALAZZO DI CAPODIMONTE
NAPOLI


" " ALL'INTENDENZA DI FINANZA
REP. IV NAPOLI

Si ritiene il progetto di cui alla nota sopra distinta merite-
vole di approvazione. Si restituiscono n.3 copie contrassegnate
dal visto di competenza.

Quanto al decreto di vincolo, si fa presente che l'immobile
in oggetto è proprietà dell'Ente Conservatorio di S. Teresa che, in
quanto ente morale, è perificato ad Ente pubblico con personalità
giuridica in base alla legge n.69/72 del 17.7.1990. Pertanto esso è
vincolato "ipso iure" ai sensi della legge n.1089 dell'1.6.1939.

Si invita la ditta proprietaria dell'immobile ad eseguire i la-
vori e si avverte che l'intervento di finanziamento statale è condi-
zionato alla dimostrazione di non essere in condizioni di sostenere
di sostenere l'onere della prevista spesa.

IL SOPRINTENDENTE
(Aldo Grillo)



65

Anche molti documenti, prodotti dallo stesso Monastero, servono a confermare i diritti dominicali del Conservatorio.

Nel 1980, al Presidente del Conservatorio, la Priora Suor Teresa Ribera scriveva per chiedere la cessione in enfiteusi dello stabile, riconoscendogli, così, un potere di contrattazione che appartiene alla proprietà.

Lo dice anche il Consiglio di Stato quando afferma che: "la determinazione del 7 gennaio 1942 del Commissario Straordinario dell'Ente, approvata dalla Prefettura di Napoli, che, disponendo di 'dare ancora i uso alle Suore Carmelitane la rimanente

AL PRESIDENTE

DEL CONSERVATORIO DI S.TERESA

VIA PALMA N.1 MASSALUBRENSE

Oggetto: Domanda di Enfiteusi

Monastero S.Teresa ed annessi.

La sottoscritta Suor Teresa Ribera, al secolo Cristina Ribera, Priora delle Carmelitane Scalze di S.Teresa in Massalubrense, nella sua qualità di legale rappresentante la Comunità di dette Suore (vedi documento del riconoscimento giuridico della Prefettura di Napoli in data 30/8/52, rilasciato alla sua predecessora Suor Armida Varola, come da copia fotografica allegata) tenutarie del convento di S.Teresa in via Palma N.3 sin da tempi remoti che risalgono all'anno 1673, fa domanda alla S.V. perchè venga concesso in ENFITEUSI PERPETUA il fabbricato del Monastero di S.Teresa propriamente detto col giardino adiacente e l'annessa Chiesa di S.Teresa da tempo custoditi da questa Comunità.

Quanto sopra si richiede perchè si possa liberamente e nel modo più coerente esercitare le funzioni di stretta religiosità osservando fedelmente lo spirito mistico elaustrale del Regolamento cui l'ordine è sottoposto.

Fiduciosa che detta domanda sarà benevolmente accolta, in attesa della stesura di regolare contratto notarile, sentitamente ringrazia.

Massalubrense I/12/1980

5.12.80
a TR/2

Suor Teresa Ribera
Priora delle Carmelitane Scalze

porzione del fabbricato non ritenuta necessaria per l'asilo', evidentemente suppone la titolarità del compendio immobiliare in capo all'Ente morale; la domanda sottoscritta dalla stessa Priora del Monastero il 1° dicembre 1980 e volta ad ottenere la concessione in enfiteusi perpetua del fabbricato del Monastero di S. Teresa, con il giardino adiacente e l'annessa chiesa di S. Teresa, che evidentemente suppone il riconoscimento, in capo all'Ente morale conservatorio, la titolarità giuridica dei beni in questione".

La nota prot. n. 42/2/B2, del 28/06/82 è a firma del Presidente del Conservatorio che nella propria qualità di rappresentante dell'Ente proprietario, chiedeva alla Soprintendenza l'assentimento dei lavori a farsi sull'immobile, a norma dell'art. 6 della legge n. 784/50, a favore della Madre Priora Suor Teresa Ribera.

Richiesta gradita al punto che lo stesso fratello della Priora, avv. Antonio, in funzione di pony express si premurava di consegnarla a mano all'amico Soprintendente.

Nessun dubbio, ovviamente, circa la titolarità giuridica del bene in capo all'Ente morale conservatorio S. Teresa.

Qualche dubbio in più lo fa nascere, invece, la legittimità stessa di quella cessione.

In un momento in cui gli Enti di Assistenza e Beneficenza svolgevano opera preziosa a favore dei più bisognosi, lo Stato interveniva con stanziamenti di fondi per incrementarne la funzionalità e autorizzava *"la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione... di edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza... danneggiati o distrutti da offese belliche..."* (Art. 1).

"Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972... purché gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino" (Art. 2).

La richiesta usufruì di una corsia privilegiata e fu frettolosamente accettata dalla Soprintendenza che, l'accolse, senza accorgersi che essa:

- era viziata per violazione di legge in quanto era riferita ad un inesistente articolo 6 della legge n. 784/50, che di articoli ne conta solo 2;
- era illegittima per l'incompetenza del soggetto che l'aveva emanata, senza il sostegno della dovuta Delibera del C.d.A.
- era falsa nei presupposti in quanto la parte dell'immobile cui venivano destinati i fondi non era adibita direttamente a servizi assistenziali, come da norma di riferimento;
- non ottemperava ad una delle condizioni prioritarie, quella cioè di destinare per non meno di venti anni, gli edifici riparati, all'assistenza e beneficenza.
- I bambini di Massa Lubrense, nella parte dell'edificio restaurato per loro, con contributi statali, non hanno mai messo piede.

Prot. N. 42/2/B2

Oggetto: Assentimento concessione
lavori Convento S.Teresa-ai sensi
art.6-Legge 10/8/1950 n°784

ALLA SOPRAINTENDENZA PER I
BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI
DI NAPOLI E PROVINCIA-
NAPOLI

o p.c. Suor Teresa RIBERA-
Priora del Complesso di S.Teresa
delle Carmelitane Scalze di
MASSALUBRENSE

Con riferimento all'ultimo comma del foglio 10402 del 27.5.1982 diretto a Suor Teresa RIBERA-Priora delle Carmelitane Scalze di Massalubrense, lo scrivente nella qualità di Presidente, pro tempore, dell'Ente Morale di S.Teresa, attesta che il complesso conventuale di S.Teresa in Massalubrense è di proprietà di questo Ente e nel contempo dichiara di essere nell'impossibilità economica di sostenere le spese dei lavori da farsi nel suddetto cespite immobiliare, per cui chiede l'intervento dello stato, nell'esecuzione dei lavori in applicazione della legge 14/3/1968, n°292.-

Chiede altresì l'assentimento in concessione dei lavori ai sensi dell'art.6 della Legge 10/8/1950 n°784, alla Madre Priora, pro tempore, del Convento s.Teresa, Suor.Teresa RIBERA.-

Il PRESIDENTE
dell'Ente Morale
Alfredo...

Una fitta corrispondenza e un obiettivo mancato

Il Notaio Carlo Caracciolo era Commissario Straordinario dei tre Conservatori negli anni '30 e ricoprì quella carica fino ai primi anni '40, lasciando chiare tracce di una buona gestione e di un opportuno rispetto dei ruoli e delle funzioni.

Sotto la gestione Caracciolo gli amministratori amministravano, i dipendenti, come le oblate, svolgevano funzioni esecutive e, per questo, erano ospitate nell'immobile del Conservatorio, insieme alle orfane ricoverate.

Il suo successore imboccò una strada che portava in tutt'altra direzione.

Particolarmente sensibile ai desiderata dell'Arcivescovo di Sorrento, il nuovo commissario, si impegnò in iniziative che, in antitesi alle finalità del Conservatorio, miravano al trasferimento alle suore di spazi sempre più consistenti

La Prefettura dovette impegnarsi non poco, per far capire al Commissario in carica che i beni del Conservatorio non erano in svendita.

Una fitta corrispondenza, testimonia che l'ipotesi della cessione in uso alle Suore di parte dell'immobile, chiesta con insistenza dal Vescovo di Castellammare di Stabia, che sostituiva il Vescovo di Sorrento (ammalato), era incompatibile con le tassative disposizioni ministeriali.

Tra il 1939 e 1942, le note agli atti sono nove: sette sono corrispondenza tra Ministero dell'Interno, Prefettura e Conservatorio, due sono del Commissario straordinario.

- Nel 1939 e 1940, la Prefettura trasmetteva i pareri con i quali il Ministero dello Interno ribadiva lo status di IPAB dei Conservatori 'A.G.P e Santa Teresa'.
- più puntuale la nota del 28 agosto 1941, che precisava come ogni richiesta dell'Autorità Ecclesiastica dovesse essere subordinata alle direttive del Ministero e che il massimo che si potesse concedere era l'uso condizionato della parte dell'immobile, ritenuta non necessaria per il funzionamento dell'asilo infantile.
- per riscontrare il completo tradimento delle disposizioni impartite dal Ministero, basta leggere il contenuto della determinazione del Commissario straordinario del 06/12/41, bocciata dalla Prefettura, perché *"in contrasto con le disposizioni impartite dal Ministero..."*.
- il Commissario ci riprova, ma inutilmente, quando il 20 gennaio 1942, propone di aumentare il sussidio annuo a favore delle suore.

- La Prefettura chiarisce che non è possibile alcuna concessione che non fosse la cessione in uso di locali non necessari al Conservatorio. E' escluso anche il proposto aumento del sussidio annuo alle suore.

- Il generoso Commissario si ferma solo quando, il 26 marzo 1942, la Prefettura gli notifica, con tono perentorio che “...non è dato all'Ufficio concedere ulteriori agevolazioni”.

Non piace all'Architetto Ribera quella che lei chiama la “fitta documentazione del periodo fascista” che, a suo dire, “testimonia(va) di una controversia tra l'allora Prefetto Marziali e le autorità ecclesiastiche”.

Lo stesso architetto prova a trasformare un attento controllo e interventi tesi ad impedire ad un amministratore scialacquone di regalare graziosamente ai propri amici i beni destinati alla pubblica beneficenza, in una controversia determinata dal malanimo del prefetto Marziali, verso le autorità ecclesiastiche.

Cessione in uso

La fitta corrispondenza di cui si è detto evidenziava la cocciuta volontà del Commissario del Conservatorio di attribuire, alle suore, presenti nello stabile, formale diritto d'uso sull'immobile di proprietà del Conservatorio e l'altrettanto decisa volontà della Prefettura di contenere la generosità dell'amministratore entro limiti rispettosi delle finalità dell'Istituzione pubblica.

Due le Determinazioni che, in questo contesto, assumono particolare rilievo: la prima è del 06/12/41, la seconda è del 7 gennaio 1942. L'una e l'altra degne di un'attenzione particolare.

Quella del 6 dicembre 1941 perché sbandierata malgrado la bocciatura subita al controllo della Prefettura, quella del 7 gennaio 1942 perché caricata di contenuti inesistenti.

Sulla prima si potrebbe anche sorvolare perché, non approvata dall'organo di controllo, non ha mai dispiegato valore, soprattutto perché sostituita da altro provvedimento che la correggeva.

Ai legali del Monastero invece questo documento piace, e lo esibiscono con insistenza, malgrado la mancata approvazione e nella speranza, forse, che, andando in mano a giudici oberati di lavoro e impossibilitati a leggere i documenti, possa avere buona accoglienza (è capitato!).

E' da escludere l'ipotesi di fraintendimento, perché, non solo la Determinazione non porta in calce la dicitura di rito dei documenti approvati, ma anche perché la nota prefettizia del 4 gennaio 1942, precisava: *"Rendo senza provvedimento la deliberazione adottata il 6 dicembre 1941, perché non in linea con le istruzioni del Ministero"*.

Mentre lo stesso Commissario confermava la bocciatura, quando nella nuova determinazione del 7/1/42 scriveva testualmente *"Visto i rilievi della Reale Prefettura contenuti nella nota del 4/1/42 ed alla stessa uniformandosi, con la quale si restituisce senza provvedimento il deliberato suddetto del 6/12/41..."*.

In apertura del provvedimento del '41, il richiamo ad un fantasioso passaggio di proprietà dalle suore, che sarebbero state originarie proprietarie dello stabile, al Conservatorio, con conseguente impoverimento delle religiose stesse.

re alla soppressione, prevista per gli Enti religiosi dalle leggi c.d.eversive, le suore avrebbero ceduto al Conservatorio, appositamente fondato, i propri beni, restando molto povere.

Da qui sarebbe derivato l'obbligo morale del Conservatorio a restituire quanto ricevuto in via provvisoria.

La cessione perpetua dell'immobile denominato S.Teresa al Monastero omonimo sarebbe stata, quindi, un atto dovuto.

A metà pagina due nuovi elementi arricchiscono il quadro: 1) il locale diventa patrimonio dello Stato; 2) le suore Carmelitane Teresiane che non erano riconosciute, con l'acquisizione di diritti sull'immobile, sarebbero passate di 'secondo ordine'

Difficile capire se doveva essere direttamente lo Stato o il commissario, nello stesso Stato identificato, a provvedere a concretizzare tale generosa elargizione.

La bocciatura del deliberato da parte della Prefettura dispensa dallo sforzo di decodificare un documento tanto complesso.

Chi volesse, comunque cimentarsi in questa impresa, trova di seguito riprodotto il verbale di determinazione del Commissario straordinario del 12 dicembre 1941.

Seduta del 6/12/1941-AX-

Verbale di determinazione del Commissario Straordinario.

Oggetto: Sistemazione dei locali del Conserv. S. Teresa in favore delle religiose Carmelitane - Sussidio annuale.
L'anno millenovecentoquarantuno -XX-, il giorno sei del mese di dicembre in Massalubrense

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Raffaele Persico, assistito dal Segretario dell'Ente Alfredo Grillo.

ha adottato la seguente determinazione;

Visto che le Religiose del Conservatorio di S. Teresa di questo Comune, allo scopo di impedire la soppressione del monastero medesimo, cedettero rendite e monastero rimanendo molto povere, e che tale atto di generosità da parte di esse che cedettero tutto il loro avere all'Opera Pia S. Teresa le ha rese inferiori a tutte le altre Religiose soppresses, poichè mentre a quelle fu assegnato una pensione queste non hanno potuto ottenere nulla; (1)

Visto che l'Autorità Ecclesiastica di Sorrento rendendosi conto dei reali bisogni delle Religiose Carmelitane ha fatto presente, ed interessata quest'Amministrazione di venire incontro al disagio finanziario di esse Religiose proponendo di assegnare allo stesso un contributo annuale da prelevarsi dalle rendite dell'Ente, onde consentire alle predette religiose di provvedere direttamente al loro sostentamento, alle spese di manutenzione ordinaria del fabbricato e della Chiesa aperta al pubblico, nonché al loro sostentamento.

Considerato che anzicchè provvedere al predetto sostentamento mediante appalti che specie in questo momento appaiono più svantaggiosi per le ristrettezze economiche, si reputa necessario concedere alle predette religiose un contributo annuo così come innanzi proposto;

Visto che il locale è di proprietà dello Stato e che le suore ivi esistenti; Carmelitane Teresiane; non sono riconosciute;

Visto per altro che l'Autorità Ecclesiastica di Sorrento desidera che l'Opera Pia Asilo Infantile già esistente da molti anni in una parte del monastero di S. Teresa, continui a svolgere la sua opera a beneficio del paese;

Visto che il locale è abbastanza ampio per cui oltre la porzione ceduta per il funzionamento dell'Asilo Infantile, l'altra rimanente parte può servire alle suore Carmelitane che passerebbero di secondo ordine, incrementandosi con altro elemento della stessa regola monastica;

D E T E R M I N A

- 1) Il locale del Conservatorio S. Teresa rimarrà occupato per una parte dalle Suore Carmelitane e per l'altra parte ad uso di asilo infantile alla dipendenza delle Suore Immacolatine mediante separazione e fabbrica, con due uscite, in modo da rendere le due comunità divise l'una dalle altre come dall'acclusa pianta planimetrica nella quale:
nel primo foglio a) sono indicati i locali dove funziona l'asilo -
Nel foglio b) i locali destinati al personale addetto all'asilo stesso, ed il resto del monastero resterebbe in uso per le religiose carmelitane.
- 2) L'Amministrazione del Conservatorio S. Teresa assegnerà alle Suore Carmelitane un contributo annuo di L. 12.000,00 da pagarsi mensilmente in ragione di L. 1.000,00 e le stesse dovranno provvedere a) e b) e c) e d) e e) e f) e g) e h) e i) e j) e k) e l) e m) e n) e o) e p) e q) e r) e s) e t) e u) e v) e w) e x) e y) e z) e aa) e ab) e ac) e ad) e ae) e af) e ag) e ah) e ai) e aj) e ak) e al) e am) e an) e ao) e ap) e aq) e ar) e as) e at) e au) e av) e aw) e ax) e ay) e az) e ba) e bb) e bc) e bd) e be) e bf) e bg) e bh) e bi) e bj) e bk) e bl) e bm) e bn) e bo) e bp) e bq) e br) e bs) e bt) e bu) e bv) e bw) e bx) e by) e bz) e ca) e cb) e cc) e cd) e ce) e cf) e cg) e ch) e ci) e cj) e ck) e cl) e cm) e cn) e co) e cp) e cq) e cr) e cs) e ct) e cu) e cv) e cw) e cx) e cy) e cz) e da) e db) e dc) e dd) e de) e df) e dg) e dh) e di) e dj) e dk) e dl) e dm) e dn) e do) e dp) e dq) e dr) e ds) e dt) e du) e dv) e dw) e dx) e dy) e dz) e ea) e eb) e ec) e ed) e ee) e ef) e eg) e eh) e ei) e ej) e ek) e el) e em) e en) e eo) e ep) e eq) e er) e es) e et) e eu) e ev) e ew) e ex) e ey) e ez) e fa) e fb) e fc) e fd) e fe) e ff) e fg) e fh) e fi) e fj) e fk) e fl) e fm) e fn) e fo) e fp) e fq) e fr) e fs) e ft) e fu) e fv) e fw) e fx) e fy) e fz) e ga) e gb) e gc) e gd) e ge) e gf) e gg) e gh) e gi) e gj) e gk) e gl) e gm) e gn) e go) e gp) e gq) e gr) e gs) e gt) e gu) e gv) e gw) e gx) e gy) e gz) e ha) e hb) e hc) e hd) e he) e hf) e hg) e hi) e hj) e hk) e hl) e hm) e hn) e ho) e hp) e hq) e hr) e hs) e ht) e hu) e hv) e hw) e hx) e hy) e hz) e ia) e ib) e ic) e id) e ie) e if) e ig) e ih) e ii) e ij) e ik) e il) e im) e in) e io) e ip) e iq) e ir) e is) e it) e iu) e iv) e iw) e ix) e iy) e iz) e ja) e jb) e jc) e jd) e je) e jf) e jg) e jh) e ji) e jj) e jk) e jl) e jm) e jn) e jo) e jp) e jq) e jr) e js) e jt) e ju) e jv) e jw) e jx) e jy) e jz) e ka) e kb) e kc) e kd) e ke) e kf) e kg) e kh) e ki) e kj) e kk) e kl) e km) e kn) e ko) e kp) e kq) e kr) e ks) e kt) e ku) e kv) e kw) e kx) e ky) e kz) e la) e lb) e lc) e ld) e le) e lf) e lg) e lh) e li) e lj) e lk) e ll) e lm) e ln) e lo) e lp) e lq) e lr) e ls) e lt) e lu) e lv) e lw) e lx) e ly) e lz) e ma) e mb) e mc) e md) e me) e mf) e mg) e mh) e mi) e mj) e mk) e ml) e mn) e mo) e mp) e mq) e mr) e ms) e mt) e mu) e mv) e mw) e mx) e my) e mz) e na) e nb) e nc) e nd) e ne) e nf) e ng) e nh) e ni) e nj) e nk) e nl) e nm) e nn) e no) e np) e nq) e nr) e ns) e nt) e nu) e nv) e nw) e nx) e ny) e nz) e oa) e ob) e oc) e od) e oe) e of) e og) e oh) e oi) e oj) e ok) e ol) e om) e on) e oo) e op) e oq) e or) e os) e ot) e ou) e ov) e ow) e ox) e oy) e oz) e pa) e pb) e pc) e pd) e pe) e pf) e pg) e ph) e pi) e pj) e pk) e pl) e pm) e pn) e po) e pp) e pq) e pr) e ps) e pt) e pu) e pv) e pw) e px) e py) e pz) e qa) e qb) e qc) e qd) e qe) e qf) e qg) e qh) e qi) e qj) e qk) e ql) e qm) e qn) e qo) e qp) e qq) e qr) e qs) e qt) e qu) e qv) e qw) e qx) e qy) e qz) e ra) e rb) e rc) e rd) e re) e rf) e rg) e rh) e ri) e rj) e rk) e rl) e rm) e rn) e ro) e rp) e rq) e rr) e rs) e rt) e ru) e rv) e rw) e rx) e ry) e rz) e sa) e sb) e sc) e sd) e se) e sf) e sg) e sh) e si) e sj) e sk) e sl) e sm) e sn) e so) e sp) e sq) e sr) e ss) e st) e su) e sv) e sw) e sx) e sy) e sz) e ta) e tb) e tc) e td) e te) e tf) e tg) e th) e ti) e tj) e tk) e tl) e tm) e tn) e to) e tp) e tq) e tr) e ts) e tu) e tv) e tw) e tx) e ty) e tz) e ua) e ub) e uc) e ud) e ue) e uf) e ug) e uh) e ui) e uj) e uk) e ul) e um) e un) e uo) e up) e uq) e ur) e us) e ut) e uu) e uv) e uw) e ux) e uy) e uz) e va) e vb) e vc) e vd) e ve) e vf) e vg) e vh) e vi) e vj) e vk) e vl) e vm) e vn) e vo) e vp) e vq) e vr) e vs) e vt) e vu) e vv) e vw) e vx) e vy) e vz) e wa) e wb) e wc) e wd) e we) e wf) e wg) e wh) e wi) e wj) e wk) e wl) e wm) e wn) e wo) e wp) e wq) e wr) e ws) e wt) e wu) e wv) e ww) e wx) e wy) e wz) e xa) e xb) e xc) e xd) e xe) e xf) e xg) e xh) e xi) e xj) e xk) e xl) e xm) e xn) e xo) e xp) e xq) e xr) e xs) e xt) e xu) e xv) e xw) e xx) e xy) e xz) e ya) e yb) e yc) e yd) e ye) e yf) e yg) e yh) e yi) e yj) e yk) e yl) e ym) e yn) e yo) e yp) e yq) e yr) e ys) e yt) e yu) e yv) e yw) e yx) e yy) e yz) e za) e zb) e zc) e zd) e ze) e zf) e zg) e zh) e zi) e zj) e zk) e zl) e zm) e zn) e zo) e zp) e zq) e zr) e zs) e zt) e zu) e zv) e zw) e zx) e zy) e zz) e

Assegno al sagrestano - f) vitto e vestiario - g) illuminazione e riscaldamento - h) medico e medicinali - i) portinaia - l) spesa manutenzione ordinaria al fabbricato per la parte in loro uso.

5) Alle suore Immacolatine sarà versato invece un contributo di L. 4.850,00 per far fronte al mantenimento dell'Asilo e cioè: a) spesa per refezione asilo - b) spesa per la maestra - c) spesa per la bi-della.

Le somme occorrevoli per i contributi innanzi assegnati saranno prelevate dalle rendite e dai fondi di pertinenza dell'Ente Conservatorio S.Teresa che ne offrono la disponibilità.

Le spese occorrevoli per la revisione del fabbricato saranno a carico delle Suore Immacolatine che gestiscono l'Asilo. *Atto di 4 giorni assenti*
Del che il presente processo verbale letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to A.Grillo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to E.Presico *V. Santarone*

Per copia conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Relata di pubblicazione

Il Segretario del Comune di Massalubrense dichiara che il presente processo verbale venne pubblicato ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per lo spazio di giorni otto consecutivi e precisamente dal 7 a tutto il 13 dicembre 1941-XX-, senza opposizioni.

Massalubrense 14 Dicembre 1941-XX-

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Alfredo Grillo)



La Determinazione del 7 gennaio 1942 guadagna un diritto di priorità nell'esame dei documenti, perché è quella che maggiormente è stata caricata di un significato e di un valore che non ha.

Essa è anche la più citata, perché sarebbe l'origine degli eventi più significativi della vita del Conservatorio S. Teresa e del Monastero omonimo.

La Determinazione del 7 gennaio del 1942, emessa dal Commissario straordinario dell'Ente, sancirebbe, a parere dei legali del Monastero, l'estinzione del Conservatorio e l'acquisizione da parte delle suore di un uso perpetuo del Compendio immobiliare S. Teresa e del giardino adiacente.

A questo diritto si appellano:

- l'Architetto Diana RIBERA, quando, in una relazione posta a corredo di un progetto risalente ai primi anni '80, e di cui si dirà in seguito, afferma "...il Commissario Prefettizio dell'Ente nel 1942 delibera di lasciare in uso perpetuo alle Suore Carmelitane sia il fabbricato che l'annesso giardino"

- L'avvocato Antonio RIBERA quando cita "La determinazione del 7 gennaio 1942 con la quale, a suo parere, previo accordo tra Ministero dell'Interno, Prefettura di Napoli ed Arcivescovo di Sorrento, si formalizzò la concessione in uso del Monastero alle Carmelitane"

- La Priora Suor Teresa RIBERA quando in una richiesta di cessione in enfiteusi, definisce le Suore Carmelitane Scalze "tenutarie" dell'immobile con giardino

- Federica RIBERA che, in "Santa Teresa a Massa Lubrense, Storia e restauro di un Monastero di Clausura", afferma che l'attuale occupazione dell'immobile da parte delle Suore, risalirebbe al 1942 e grazie ad una determinazione del Commissario Straordinario del Conservatorio del 7 gennaio di quell'anno.

- Lo Studio legale RIBERA-VOLPE quando promuove, nei Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, la Determinazione del 7 gennaio 1942 ad atto di eccezionale rilievo, perché produttivo, niente meno che, della morte del Conservatorio S. Teresa fagocitato dal Monastero omonimo, attraverso un'immedesimazione soggettiva.

Non si sa per quale ragione, coloro che gradiscono l'abnorme dilatazione del valore della innocente determinazione del 7 gennaio 1942, e, spesso, anche coloro che sono chiamati a valutarne le reali portate, non trovano mai il tempo di leggerla.

Questo è il motivo per cui quella paginetta scolorita dal tempo che contiene la Determinazione del Commissario dell'Ente del 1942, viene integralmente, riportata.

LEGGIAMOLA!

CONSERVATORIO DI S.TERESA DI MASSALUBRENSE

Seduta del 7/I/1942-XX-

Verbale di determinazione del Commissario Straordinario.

Oggetto: Sussidio alle Suore Carmelitane, del Conservatorio di S. Teresa

L'anno millenovecentoquarantadue-XX-, il giorno sette del mese di gennaio in Massalubrense.

Il Commissario Straordinario del Conservatorio di S. Teresa, assistito dal Segretario dell'Ente, Alfredo Grillo, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il suo precedente deliberato del 6/12/1941, inerente la sistemazione del locale del Conservatorio S. Teresa in favore delle religiose Carmelitane = sussidio annuale;

Visto i rilievi della R. Prefettura contenuti nella nota del 4/I/1942, ed alla stessa uniformandosi, con la quale si restituisce senza provvedimento il deliberato suddetto del 6/12/1941-XX-, relativo alla sistemazione dei locali del Conservatorio S. Teresa in favore delle religiose Carmelitane = Sussidio annuale;

Letto i precedenti in merito e tenuto presente i chiarimenti e le istruzioni impartite al riguardo da un funzionario della R. Prefettura;

D E T E R M I N A

Che in via equitativa, alle suore Carmelitane, possa assegnarsi un sussidio annuo da determinarsi in relazione alle disposizioni di bilancio dell'Ente ed in ogni caso non superiore alle lire cinque-mila, a far capo dell'esercizio 1942, e ciò per far fronte alla spesa occorrente alla manutenzione della Chiesa ed dei fabbricati che vengono dati in uso alle Carmelitane, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ tutte in pessimo stato.

Dare ancora in uso alle suore Carmelitane la rimanente porzione del fabbricato non ritenuti necessari per l'asilo, come della pianta che si alliga; così come di accordo con l'Autorità Ecclesiastica di Sorrento giusta istanza a firma dell'Arcivescovo Iacuzio in data 6/10/1941.

Le spese per la divisione dei locali cederanno a carico delle suore Immacolatine che gestiscono l'asilo e che volontariamente si hanno assunto l'onere dei suddetti lavori di divisione del fabbricato.

Del che il presente processo verbale, letto, e confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario f.to R. Persico

Il Segretario f.to A. Grillo

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Visto: Il Comm. Straord.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

R. Persico

A. Grillo

Basta proprio poco per riscontrare che, nel testo:

a) l'aggettivo PERPETUA non c'è;

b) non c'è alcun richiamo al giardino;

c) non c'è l'ipotesi che, il 7 gennaio 1942, la IPAB sarebbe stata soppressa, anzi fagocitata per una immedesimazione soggettiva con il monastero in posizione prevalente;

d) non c'è che il patrimonio dell'Ente sarebbe passato alle Suore Carmelitane.

Nel 1999 il C.d.A. dell'Ente deliberava *“Di dare atto che la determinazione del Commissario Straordinario Nicola Persico del 7 gennaio 1942 con la quale si cedeva in uso alle suore, che gestivano l'orfanotrofio femminile per conto del Conservatorio S. Teresa, una parte dello stabile omonimo, ha perso efficacia quando i fini della cessione sono venuti a mancare a causa della soppressione dell'orfanotrofio e, in conseguenza, la revoca.”*

Immediato un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, promosso dal Monastero.

Con D.P.R.25 febbraio 2002, sostenuto da un corposo parere del Consiglio di Stato, il ricorso veniva rigettato.

Il Monastero proponeva ancora ricorso per revocazione, che veniva dichiarato inammissibile.



La nota del 7 gennaio 1942, nata con i limiti imposti dall'Organo di controllo, gonfiata a dismisura da chi ne aveva interesse, non c'è più.

Con questa doppia bocciatura, la revoca della cessione in uso è definitiva e l'occupazione dell'immobile da parte delle Suore non ha sostegno di sorta.

Consiglio di Stato, chiarisce:

“Nessuna estinzione del Conservatorio è contenuta nella deliberazione del Commissario (né avrebbe potuto, da questa essere pronunciata), e nessuna costituzione di diritti di uso perpetuo è riconducibile ad essa. Con la deliberazione del 7 gennaio 1942 è stato posto in essere un rapporto di mero uso, privo di contenuto reale, con le Suore Carmelitane..., riguardante la parte del fabbricato non ritenuta necessaria per l'asilo...”.

Si affaccia comunque una delle tante contraddizioni di chi difende per lo stesso bene un semplice diritto d'uso e contemporaneamente la qualifica di proprietario espropriato.



Due foto d'epoca che documentano la parte dell'orto che si protendeva verso la piazza prima della vendita al Comune di Massa Lubrense da parte del Conservatorio (ved. Contratto a pag. 79) e non "prima dell'esproprio". Foto tratte da "Santa Teresa a Massa Lubrense" di F. Ribera, Ed. Arte Tipografica, Napoli, pag. 41.

I documenti parlano e il Consiglio di Stato dice la sua

I documenti disponibili permettono la ricostruzione dei tentativi messi in atto dal Monastero S. Teresa per appropriarsi del Conservatorio omonimo.

L'enfasi attribuita alla modestissima cessione in uso del 1942, è solo uno di questi tentativi, che, messi in successione, raccontano una storia caratterizzata da una sorprendente continuità.

L'inizio di questa storia è rappresentato dalla, più volte citata, lettera del Sottoprefetto che, nel lontano 1885, evidenziava l'importanza delle scelte gestionali degli amministratori e metteva in guardia contro quelli che *“sia per indirizzo erroneo di coscienza sia per le relazioni di persone, per varia guisa, interessate”* si *“sobbarcavano alla gravissima responsabilità di simulare un'Amministrazione”* corretta, mentre si facevano complici di chi *“toglieva al povero il patrimonio che gli apparteneva”*.

Lo stesso Sottoprefetto proponeva al Sindaco di Massa Lubrense una soluzione incardinata sulla necessità di fondere i tre Conservatori in un'unica Istituzione.

Si trattava di una soluzione che troverà concreta attuazione solo nel 1974, mentre, nel tempo venivano reiterati i tentativi di appropriazione dei beni del Conservatorio.

Traccia documentata di questi tentativi la si trova in un documento del 1937, quando l'Avv. Tobia Sorrentino, fratello di due suore del monastero, e cugino di un'altra, in un esposto presentato alla Prefettura, si appellava all'art. 29 (b) della legge n. 810/1929 per rivendicare alle suore il riconoscimento della personalità giuridica che le avrebbe abilitate ad intrattenere rapporti giuridici con soggetti esterni.

Al Notaio Carlo Caracciolo, era stato facile, leggi alla mano, smontare le pretese dell'Avvocato (il documento integrale è riportato in appendice alla pagina 166).

All'epoca il Notaio era Commissario Straordinario di tutti e tre i Conservatori, come previsto dal Decreto del marzo 1936, con il quale l'Alto Commissariato di Napoli lo aveva incaricato di *“provvedere agli atti occorrenti per ricondurre le istituzioni massesi al ripristino dei fini statutari, cioè quelli di accogliere gratuitamente oneste e povere e civili donzelle”*...e aveva, quindi acquisito anche la relazione ispettiva del maggio 1935 sul Conservatorio di S. Teresa di Massalubrense, nella quale il Vice Prefetto Comm. Santomauro, definiva *“le suore dell'Avv. Sorrentino ‘VERE INTRUSE’*.

In appendice, alla pagina 169 una ulteriore nota, con la quale, il Commissario Prefettizio in carica nel 1965, dopo aver rivendicato al Conservatorio S. Teresa, esclusivi diritti dominicali sul complesso omonimo, rigettava l'ipotesi di una cessione in enfiteusi a favore delle suore, dicendosi disponibile, tutt'al più, ad una cessione in regolare fitto, dal quale sarebbe stato comunque escluso il giardino esterno.

Tra queste due date, quella che vedeva, invece, l'accanimento di un altro Commissario, determinato a compiacere le richieste dell'Arcivescovo di Sorrento ed a trasferire alle suore la maggior parte del complesso immobiliare S. Teresa.

Il Prefetto Marziali riusciva ad arginare questi moti di generosità e, come detto, la faccenda si chiudeva con la modestissima cessione provvisoria di 20 locali che, in confronto con i 3.750 mq di superficie utile dell'immobile, erano ben poca cosa.

Seguiva un periodo di bonaccia, durante il quale un nuovo ordine monastico si insediava nell'immobile, dopo aver messo fuori le orfane ricoverate, nell'acquiescenza silenziosa degli amministratori del Conservatorio e si inaugurava il periodo in cui, come insinuava il Sottoprefetto di Castellammare "...i Conservatori in questo Comune hanno l'Amministrazione civile unicamente per forma, come per forma si modellano i bilanci e i conti consuntivi.

In effetti poi gli stessi Conservatori sono nominati Monasteri; sono mantenuti nella parte esteriore ed in tutto l'ordinamento interno in quella forma che ebbero, quando furono trasformati arbitrariamente in Conventi".

Di questo gioco del facciamo finta che... si è già detto, come si è detto dell'uso strumentale che si faceva dell'innocente cessione del 1942, in nome della quale si giustificava il completo esproprio dei beni patrimoniali del Conservatorio, in contrasto con le più elementari regole di buona amministrazione.

Regole ribadite dalla sentenza n. 36/99 della Corte dei Conti, che riaffermava un principio che ha carattere generale e che mentre sancisce l'assoluto divieto per gli Enti Pubblici di cedere Beni a titolo gratuito, attribuisce agli amministratori pubblici la responsabilità contabile, con conseguente obbligo al risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione.

Il fatto che i beni di proprietà del Conservatorio S. Teresa appartengono alla parte più debole della comunità di Massa Lubrense, ai bambini ed in particolare a quelli più bisognosi, aggiungeva alla responsabilità evidenziata dalla Corte dei Conti, anche l'obbligo morale di provvedere ai fini per i quali i fondatori del Conservatorio avevano destinato il patrimonio.

Per questi motivi gli amministratori dell'Ente, in carica dal 1997, deliberavano "*Di dare atto che la determinazione del Commissario Straordinario Nicola Persico del 7 gennaio 1942 con la quale si cedeva in uso alle suore, che gestivano l'orfanotrofio femminile per conto del Conservatorio S. Teresa, una parte dello stabile omonimo, ha perso efficacia quando i fini della cessione sono venuti a mancare a causa della soppressione dell'orfanotrofio e, in conseguenza, la revoca".*

Immediato un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da parte del Monastero.

Un ricorso corposo che, nelle intenzioni di chi lo proponeva, avrebbe dovuto sancire l'eliminazione degli amministratori dell'Ente e della stessa IPAB, ma che diventava, nel parere del Consiglio di Stato, conferma di tutte le buone ragioni del Conservatorio.

MODULARIO
PROF. 2°



MOD. 68 Prom.

Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato luglio 1999, proposto dal Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Volpe e Antonio Ribera domiciliatari in Napoli, Via Castellina alla Stella n.3, avverso deliberazioni 20 aprile 1999, n. 19, 11 maggio 1999, n. 20, 22 giugno 1999, n. 25 ed altre nonché atti connessi dell'Ente Morale Conservatori Laicali Riuniti S. Teresa, SS. Rosario e Ave Gratia Plena di Massa Lubrense;

VISTO il DPR 24 novembre 1971 n. 1199, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi";

VISTO l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione prima in data 21 febbraio 2001, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

SULLA proposta del Ministro dell'Interno;

DECRETA

Il ricorso straordinario proposto dal Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense, meglio indicato nelle premesse, è respinto.


Dato a

ROMA Addì 25 FEB. 2002

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà
Civili e l'Immigrazione

La presente copia, composta di
n. 1 fogli, è conforme all'
originale depositato presso questo
Ufficio.

Roma, li 20 MAR 2002
Il Funzionario Incaricato



Con Decreto del Presidente della Repubblica, il ricorso veniva respinto

Un nuovo ricorso, proposto per la revocazione del DPR 25 febbraio 2002, veniva dichiarato inammissibile.

118
1



1

Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato giugno 2002 - proposto dal Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Volpe e Antonio Ribera domiciliatari in Napoli, Via Castellina alla Stella n. 3 - per la revocazione del D.P.R. 25 febbraio 2002;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi";

VISTO l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione I in data 16 ottobre 2002, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

SULLA proposta del Ministro dell'Interno;

DECRETA

Il ricorso straordinario proposto dal Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense, meglio indicato nelle premesse, è dichiarato inammissibile.

Dato a **ROMA Addì 19 GIU. 2003,**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE CIVILI E UMANITARIE
Direzione centrale per la cittadinanza e le minoranze

PER COPIA CONFORME
(n. 1 foglio)
8 LUG. 2003

Dr. Claudio Esposito
Claudio Esposito

I puntuali pareri del Consiglio di Stato sono riportati in appendice e forniscono una efficace sintesi delle principali questioni riguardanti la storia del Conservatorio S. Teresa e i suoi rapporti con il Monastero omonimo.

L'amministrazione simulata

Repetita iuvant e... giova ripetere qui, ancora una volta, ciò che scriveva, nel 1885, il sottoprefetto di Castellammare al Sindaco di Massa Lubrense:

“E' noto a tutti, né giova nascondere che i Conservatori in codesto Comune hanno l'Amministrazione civile unicamente per forma, come per forma si modellano i bilanci e i conti consuntivi”.

In effetti gli stessi Conservatori sono nominati Monasteri; sono mantenuti nella parte esteriore ed in tutto l'ordinamento interno in quella forma che ebbero, quando furono trasformati arbitrariamente in Conventi... l'Amministrazione si appartiene soltanto alla Monaca elevata al grado di Superiora...

Le leggi per quest'Istituti non esistono; il patrimonio di essi è tolto al povero al quale si appartiene; e, quello che è peggio, trovansi Cittadini che si sobbarcano alla gravissima responsabilità di simulare un'amministrazione”.

Non molto diversa la situazione in tempi più recenti, con la sola differenza che gli amministratori moderni non si provavano neanche a modellare per forma i bilanci e i conti consuntivi.

Dopo il 1942 scompariva dal bilancio la voce assistenza orfane ricoverate, più tardi veniva eliminata anche la voce riguardante le spese di gestione dell'asilo, mentre, neanche per forma, si conservava la voce assistenza, se non per quella che riguardava un contributo elargito alle suore per la cura della chiesa.

La differenza sostanziale tra il crudo commento del Sottoprefetto e quello adeguato alle più recenti scelte gestionali è che nel 1885, l'organo di tutela e vigilanza, tutelava e vigilava sugli adempimenti delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, mentre è capitato anche che i responsabili di turno, di quella tutela e di quella vigilanza, si siano fatti spesso, di fatto, complici del colpevole tradimento dello statuto.

L'esempio più eclatante è quello riferito a fatti risalenti al 1995:

- Il 6-6-95, il CO.RE.CO esaminava il Consuntivo dei Conservatori Laicali Riuniti di Massa Lubrense e rilevava che *“dall'esame ricognitivo delle spese correnti sostenute nell'anno 1994 non si evincono gli obiettivi dell'attività dell'Ente conseguiti nel preindicatedo anno.*

E' necessario quindi conoscere gli scopi dell'attività istituzionale secondo l'atto costitutivo e se gli stessi siano stati perseguiti nel 1994”.

- Il 18-7-95, il C.d.A dell'Ente nel perorare la propria causa, sottolineava, tra l'altro, come *"col passare degli anni, si è registrata una certa evoluzione nell'attività degli Enti Morali."*

Infatti dall'accoglienza ed istruzione dei bambini poveri del Comune di Massa Lubrense si è passati all'assistenza delle Suore Carmelitane Scalze di S. Teresa".

Nella stessa delibera gli interventi attuati venivano descritti con una puntualità e con la serenità di chi sa di poter contare sull'acquiescenza dell'interlocutore.

Gli amministratori, nella stessa nota del '95, si autoesaltavano per l'attenzione profusa nella vigilanza dei fondi agricoli.

Assenti i bambini da queste paterne cure? *Quisquiglie!*

Ma di tanto non si preoccupavano né gli amministratori, né gli addetti ai controlli, né i più diretti interessati, cioè i genitori, tenuti accuratamente all'oscuro dei diritti dei propri figli.

- Il Co.Re.Co, mentre ratificava, rinforzava le distorte scelte degli amministratori e il 28-7-95 *"prende(va) atto con invito all'Ente a perseguire in modo più proficuo i fini assistenziali e di beneficenza fissati."*

(Quali fini?...fissati da chi? Fissati quando?...).

Superfluo ogni commento sui comportamenti di chi almeno avrebbe dovuto sapere che lo statuto di un Ente pubblico è sottratto a modifiche non concesse da normativa speciale e che gli statuti dei Conservatori di Massa Lubrense individuano i bambini del Comune come soli beneficiari delle entrate dell'Ente; destinano le rendite patrimoniali, esclusivamente ad iniziative di supporto educativo e culturale - ad interventi a favore dei bambini in situazione di svantaggio socio-culturale o di handicap - ad interventi diretti di assistenza straordinaria (sempre a beneficio dei bambini).

Quello che qui conta sottolineare è che, se è grave l'imperizia(?) degli amministratori, che hanno tradito lo Statuto e la sua preminenza di *lex specialis*, ancora più grave è l'avallo che l'organo di controllo ha fornito a certe scelte che negavano i fondamenti stessi della gestione della IPAB.

Il Consiglio di Stato con una lunga ed esauriente relazione, già più volte citata, chiarisce molti aspetti della storia del Conservatorio S. Teresa e dei suoi rapporti con il Monastero omonimo. Tra l'altro precisa come da documentazione esibita dallo stesso monastero *"risulta che con decreto del 25 maggio 1942 della Sacra Congregazione dei religiosi si conclusero positivamente le iniziative volte a fare in modo che il Convento passasse alla riforma Teresiana, e che il 24 agosto del 1942 quattro suore carmelitane, appartenenti alla riforma di S. Teresa di Avila presero possesso dell'edificio"*.

Messe fuori le ultime orfane, quasi tutto l'edificio fu occupato dalle suore. E così come racconta il Sottoprefetto in riferimento ad un'epoca remota, *"il Conservatorio cominciò ad essere nominato Monastero mantenuto nella parte esteriore ed in tutto l'ordinamento interno in quella forma che ebbe, quando fu trasformato"*

arbitrariamente in Convento... il patrimonio di esso fu tolto al povero al quale si apparteneva; e, quello che è peggio, si trovarono Cittadini che si sobbarcavano alla gravissima responsabilità di simulare un'Amministrazione."

Una simulazione, per la quale si faceva finta di non accorgersi dei cambiamenti avvenuti senza un minimo coinvolgimento dell'Amministrazione dell'Ente e nel più assoluto disinteresse del Comune.

Cominciava il gioco del "facciamo finta che..." con l'inaugurazione di una doppia gestione.

Da una parte quella ufficiale all'insegna della legittimità, dall'altra quella effettiva che con la prima aveva pochissimo da spartire.

A campione, due delibere che vanno lette tenendo sempre presente che, dal 1942, di bambini massesi nello stabile non c'era neanche l'ombra.

Una è del 10/3/1973, l'altra (già citata) è del 12 novembre 1974 (vedi pag. 172).

Con la prima si simulava la volontà di voler "ripristinare la gestione delle opere assistenziali dell'Ente tanto auspicate dalla popolazione" e si utilizzavano a questo fine fondi degli altri Conservatori di Massa Lubrense, mentre ai legittimi destinatari di questa iniziativa era impedito anche il solo affacciarsi nei locali ufficialmente per loro restaurati.

E' un documento che va letto integralmente e con l'attenzione che permette di individuare la portata degli accomodamenti esibiti per ottenere il placet della Regione.

CONSERVATORIO ~~CONSERVATORIO~~ S. TERESA

Piazza Vescovado n. 22 - MASSA LUBRENSE
(PROVINCIA DI NAPOLI)

Prot. N. I/73
Spedita il 26.3.73
~~alla Presidenza di Napoli~~
Regione Campania

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 10.3.1973 Deliberazione N. I/1973

Finanziamento lavori urgenti ~~OGGETTO~~ a pubblica utilità

Copia

L'anno millenovecento **settantatre** il giorno **dieci** alle ore **9,30**
del mese di **Marzo** nella Sede dell'Ente.

Convocato a cura del **Presidente**, si è riunito il consiglio di amministra-
zi ne intervenendo i Signori:

1. **Cav. Alfredo Caracciolo** Presidente
2. **Luigi Casa** Componente
3. **Francesco Casa**

Con l'assistenza del Segretario dell'Ente Sig. Cataldo D'Esposito.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a prendere in esame l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto lo stato di deterioramento dei locali del Conservatorio di S. Teresa, precedentemente utilizzati a scopo di pubblica utilità, sono stati successivamente chiusi per inabitabilità;

Considerato che è indispensabile ripristinare la gestione delle opere assistenziali dell'Ente tanto auspicato dalla popolazione con un conseguente, adeguate margine finanziario a favore dell'Ente;

Ritenuto utile ed indispensabile riattivare l'uso dei predetti locali procedendo alla più sollecita esecuzione dei lavori di muratura, falegnameria, servizi igienici e creazione dell'impianto di un termosifone come dai preventivi allegati;

Esaminata la situazione di Cassa del Conservatorio di S.Teresa ed accertato che alla data odierna risulta un fondo di cassa di £.I.008,110.-;

Rilevato che detto fondo di cassa è insufficiente per la esecuzione dei lavori di che trattasi ascendenti, come da allegato preventivo, a circa £.7.500.000.;

Premesso che in loco vi sono anche i Conservatori SS.Rosario di Monticchio e Conservatorio Ave Gratia Plena con un fondo di cassa rispettivamente di £.5.997.380 e £.I.796.960.- ed allo stato attuale non hanno necessità di prelievo di fondi avendo ceduto in enfiteusi i locali ove svolgevano la loro attività assistenziale;

Ritenuta la opportunità di procedere alla unificazione degli Statuti dei tre Conservatori in un unico Ente Morale, dato che i tre Enti ora in funzione hanno gli stessi fini Statutari ed una volta unificati si potrà conseguire una migliore funzionalità di utilità pubblica;

D E L I B E R A

per la urgente necessità della esecuzione dei lavori nei locali del Conservatorio S.Teresa in Massalubrense, autorizzare i Consigli di Amministrazione degli E.M. Conservatorio SS.Rosario Monticchio e Conservatorio Ave Gratia Plena in Massalubrense (rappresentati dagli stessi Amministratori del Conservatorio di S.Teresa) a prelevare a puro titolo di anticipazione e previa formale impegno di restituzione ratizzata della somma di £.5.500.000 dal Conservatorio SS.Rosario e £.I.500.000.- dal Conservatorio Ave Gratia Plena con la precisa e definitiva autorizzazione per la esecuzione immediata dei lavori nei locali del Conservatorio S.Teresa, come nella premessa.

Con la seconda, mentre procedeva alla fusione dei tre Conservatori di Massa Lubrense nell'unico Ente Morale "Conservatori Laicali Riuniti" S. Teresa – SS. Rosario – Ave Gratia Plena e alla riforma dello Statuto, il presidente sottoscriveva la più volte citata, destinazione d'uso del compendio immobiliare denominato S. Teresa con una frase, tanto bella ed efficace, quanto falsa e ingannevole, messa lì per carpire l'approvazione all'Organo di controllo.

"...nella bella sede del Conservatorio S. Teresa vi è la possibilità di sviluppare tutta l'attività di assistenza e beneficenza cui i tre Enti sono preposti mediante la educazione, istruzione ed assistenza di fanciulli poveri del Comune..."

Non si era accorto quel Presidente che nella bella sede del Conservatorio S. Teresa, a parte la zona utilizzata per l'asilo, gestito dalle Suore Immacolatine, per i fanciulli poveri del Comune, non c'era spazio, o se ne era accorto, ma preferiva non dirlo per tutelare la sua personale visione della gestione di beni pubblici.

Prosciugati i conti degli altri Conservatori, diventava difficile reperire fondi per la manutenzione dell'immobile e soddisfare le esigenze delle Suore.

Il 24 agosto 1976, la Priora delle Carmelitane chiedeva altri costosi interventi, resi tanto più necessari ed urgenti, in quanto servivano ad assicurare il benessere **"ai nostri ospiti che in particolare sono numerosi in estate"** (pag. 124).

Una sofferenza per il presidente che aveva difficoltà a soddisfare al meglio tutte le richieste.

Poi dopo qualche anno, finalmente, la soluzione di tutti i problemi, grazie allo Stato che stanziava fondi per il restauro di immobili di proprietà delle IPAB (v. pag. 50).

E in questa occasione il presidente dà veramente prova di grande generosità: come già detto, chiede l'assentimento dei lavori a farsi sull'immobile a favore dell'amica Priora e sacrifica sull'altare dell'amicizia le proprie responsabilità di amministratore di un Ente Pubblico di Assistenza e Beneficenza.

Si inventa un fantomatico articolo 6 di una legge che di articoli ne conta solo due.

Così come richiesto dalla stessa legge, dichiara che al momento l'immobile è utilizzato direttamente per iniziative assistenziali a favore dei beneficiari statuari dell'Ente, anche se i bambini di Massa Lubrense non avevano accesso alla struttura.

Si impegna a destinare l'immobile, per almeno 20 anni dal completamento dei lavori di ristrutturazione, ad iniziative volute dallo statuto dell'Ente.

Grazie a questa richiesta di assentimento, che faceva felice anche il Soprintendente, centinaia di milioni venivano gestiti direttamente dalla priora e dalla di lei nipote (architetto - progettista - direttore dei lavori), per garantire comodi soggiorni ai numerosi ospiti e per chiudere i varchi che avrebbero potuto fare infiltrare abusivamente qualche bambino.

Venuto a conoscenza della nota del 28 maggio 1974, anche se non compreso in indirizzo, il Presidente si sveglia e scrive all'Ing. Paolo Martuscelli.


Tempestivo il riscontro con il quale il Dott. Ing. Martuscelli comunicava che la questione dei lavori sull'immobile S. Teresa era, esclusivamente, nelle mani della Priora e dell'Ordinario Diocesano di Sorrento.

Il Presidente si dovrà accontentare di una targa apposta sulla facciata del fu Conservatorio, ormai trasformato in Convento.

Ai bambini di Massa Lubrense, per i quali lo Stato aveva stanziato fondi destinati al loro benessere, neanche quella.

Si devono accontentare di una cartolina.

Convento S. Teresa



Massa Lubrense

Arch. DIANA RIBERA FERRARO

80133 NAPOLI — Tel. 0 2 172
Cod. Fisc. FRR DNI 36P507839J

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. DELLA CAMPANIA

Stampa con dati: *8/90*

**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
DELLA CHIESA E CONVENTO DI S. TERESA
IN MASSALUBRENSE (NA)**
Legge n° 292 del 14-3-1968

TAV.	PROGETTISTA: ARCH. DIANA RIBERA FERRARO	 COMMITTENTE - CONCESSIONARIO: LA SICURA PRO TEMPORE MADRE TERESA RIBERA <i>Madre Teresa Romeo</i>
A	COLLABORATORI: ARCH. GIUSEPPE DI MARTINO ARCH. GIUSEPPE MONTARIELLO ARCH. ARNALDO ROMEO	
RAPP.		



Superintendenza per i Beni Ambientali
Architettonici di Napoli e Provincia

Al: Chiesa e Convento di S. Teresa
30061 MASSALUBRENSE (Nap)

n. N. 7260 Sez. _____ e, p.c. AL Provveditorato alle Opere Pubbli
poste a _____ del 9.9.83 Div. _____

della Campania - N. A. P. O. L. I.

Allegati _____

OGGETTO : Progetto di ripristino della Chiesa e Convento di
S. Teresa di Massalubrense (NA) - Legge 211/31 -
Progetto generale L. 700.000.000 -
Progetto stralcio L. 100.000.000.

Si trasmettono a codesto Convento di S. Teresa nn. 3 copie
del progetto generale e del progetto stralcio di cui alla no
ta sopradistinta in oggetto, munite del timbro di approvazio
ne relativo alle sole voci del computo metrico, con l'esclu
sione dei relativi prezzi, quantità il cui esame non è di com
petenza di questo Ufficio.

Per quanto riguarda il progetto generale, si esprime parere
positivo di massima, nell'attesa degli esecutivi di dettaglio.

Si raccomanda di avvertire tempestivamente questo Ufficio
dell'inizio dei lavori.

IL SUPERINTENDENTE

(Aldo Crillo)

Aldo Crillo

12/11/1984

59/2=D=2.-

Restauro Chiesa e Convento
di S.Teresa.-

Al dott.

Ing. Paolo Martuscelli/-
Ministero dei LL.PP. -
Provveditorato alle OO.PP.
della Campania.

N A P C L I

In riferimento alla Vs. del 7 novembre u.s., n° di protocollo 34062/III NA, indirizzata alla Superiora delle Carmelitane Scalze, Suor Teresa Ricera, lo scrivente fa presente che detta Comunità religiosa trovasi ospite del Convento di S.Teresa da tempi remoti, precisando che, dagli archivi di questo Ente, ~~non~~ la Chiesa ed il Convento, con annesso giardino, sono di proprietà del Conservatorio di S.Teresa, e che vengono amministrati direttamente dal Consiglio di Amministrazione, nonché dal Presidente.

Per la manutenzione della Chiesa (pulizia, fiori, messe), questo Ente elargisce un contributo fisso annuo con mandato diretto.

Pertanto il sottoscritto desidera che la corrispondenza riguardante sia la Chiesa che il Convento, sia indirizzata al Presidente ed eventualmente inviata per conoscenza alla Comunità delle Suore Carmelitane Scalze di Massa Lubrense.

Distinti saluti.

PRESIDE

AA



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE
 PER LA CAMPANIA
 NAPOLI

Napoli, addì 14 DIC. 1984

N. 35207



= Al PRESIDENTE degli Enti Morali Conservatori Riuniti S. TERESA, SS. ROSARIO e A.G. PLENA - VIA PALMA, 1 -

Risposta al foglio del 12/11/1984-

Div. N. 59:2 - B - 2

80061 - MASSA LUBRENSE (NA)

Allegati N.

e.p.c.

= Alla Priora del Conservatorio di S. Teresa

80061 - MASSA LUBRENSE (NA)

OGGETTO: = Restauro Chiesa e Convento di S. TERESA in MASSA LUBRENSE (NA).-

Con riferimento al foglio che si riscontra, si comunica che qualsiasi corrispondenza relativa ai lavori in oggetto viene indirizzata alla Priora pro-tempore del Conservatorio di S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense (NA) in quanto, giusta precedenti decreti emessi da questo Provveditorato, nonché D.P. 25184 del 29/12/1978- e D.P. 18655 del 23/06/1983- i lavori stessi le sono stati assentiti in concessione in base a specificata richiesta della Priora stessa, munita di nulla osta dello Ordinario Diocesano di Sorrento.-

Pertanto, non è possibile aderire alla richiesta della S.V.-

IL PROVVEDITTORE
 (dott.ing. Paolo MARTUSCELLI)

G. iannone
C. N. B.
 * per la Priora con
 c: ha fatto sapere nulla
 in merito? -
 14/12/84 *Martuscelli*

Enti Morali Conservatori Riuniti
Atto n. 18.12.84
N. 76 Pratica 2/B/2

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di prot. e nel di risposta.



T. M. + T. T.

PAX CHRISTI

MONASTERO S. TERESA
80061 MASSA LUBRENSE
(Napoli)

li. 06-09-1997
Telefono 878.90.51

Al Presidente dell'Ente
"Enti Morali Conservatori Riuniti"
Sig. Maria Teresa Morvillo
Via Palma n. 1
80061 Massalubrense

Oggetto: Richiesta chiarimenti sul progetto di restauro del complesso conventuale

In riscontro alla Sua richiesta prot. 80/97 del 25/08/97 circa la documentazione presentata da questo Monastero al Min. BB.AA. per l'ottenimento di finanziamenti per il restauro del convento, Le specifico che le richieste da noi inoltrate in proposito sono state numerose sin dall'80 e sono state suffragate dalla specifica attestazione del Presidente pro tempore di codesto Ente "Enti Morali" da lui inviata alla Soprintendenza BB.AA. in data 28/6/'82, con la quale veniva dichiarato che l'Ente non è nelle condizioni economiche di sostenere le spese di lavori di restauro del monumento e nel contempo veniva richiesto che eventuali lavori finanziati fossero assentiti in concessione alla Priora pro tempore del Monastero.

In particolare, i lavori attuali di restauro ai quali Lei fa riferimento, sono gestiti direttamente dal Ministero BB.AA. e, pertanto, non sono in concessione.

Per quanto concerne, infine, la certificazione dell'UTE sulla proprietà del complesso conventuale, Le è certamente noto che non risulta agli atti uno specifico titolo di proprietà, per cui una richiesta in tal senso sarebbe risultata inutile.

Madre Teresa Maria Ribera

8/8/97
GIARDINO
"S. TERESA"

87/87



La storia aggiustata

Recentemente è entrata nel mercato editoriale una pubblicazione a firma di Federica RIBERA, che si intitola “Santa Teresa a Massa Lubrense – un monastero di clausura tra storia e restauro” (Ed. Arte Tipografica – Napoli).

Il testo, pregevole nella parte fotografica, è incentrato sulla personale ricostruzione che l'autrice fa delle vicende riferite alla storia del Conservatorio S. Teresa.

Una ricostruzione che, di proposito, vuole piegare a tesi precostituite e strumentali vicende abbondantemente testimoniate da serie e documentate ricerche storiche.

L'onestà intellettuale e il rispetto della verità sono l'imperativo categorico per chi pretende di proporre ricostruzioni storiche, che, per loro natura, si basano soprattutto su documenti che sono l'unica traccia sicura del passato.

Niente di tutto questo nel patinato libro di F. Ribera che già nel titolo vorrebbe accreditare la tesi che il bel sito al centro di Massa Lubrense sia nato e sia vissuto sempre come Monastero e non come Conservatorio.

Questa storiella, l'autrice la legge, a suo dire, *‘nelle pietre e nei percorsi, nelle grate, nelle porte chiuse...nei pavimenti di cotto o di maiolica...’*

La verità si legge invece nei documenti che raccontano un'altra storia.

Una storia scritta:

- nell'antico statuto del laico Conservatorio S. Teresa, che ospitava fanciulle povere e di civili natali e affidava ad oblate e converse la gestione del servizio interno;
- nella lettera che il Sottoprefetto di Castellammare inviava al Sindaco di Massa Lubrense, nel lontano 1885, per arginare il fenomeno per cui i Conservatori *“fondati da Cittadini filantropi a sollievo della miseria pubblica ed a vantaggio della civiltà, erano per violenza dei tempi trasformati a Conventi di Monache”*;
- nella documentazione prodotta dall'Amministrazione laica del Conservatorio nella gestione dell'orfanotrofio femminile che si avvaleva del servizio di religiose;
- nella certificazione delle Conservatorie dei RR.II. i cui dati sono confermati da attestati rilasciati dalla Soprintendenza ai BB.AA.AA e da altre autorevoli fonti e che attribuiscono al Conservatorio e non al Monastero la proprietà dello stabile;
- nella delibera n. 11/74, approvata dalla Prefettura di Napoli. in cui si legge: *“... nella bella sede del Conservatorio S. Teresa vi è la possibilità di sviluppare tutta*

l'attività di assistenza e beneficenza cui i tre Enti sono preposti mediante la educazione, istruzione ed assistenza di fanciulli poveri del Comune...";

- in tutti gli atti prodotti dagli organi di controllo: la Prefettura prima e la Regione dopo e a tutt'oggi, compresa l'approvazione dello statuto vigente che è del 1999;

- nella stessa richiesta di cessione enfiteutica avanzata nel 1980 dalla Priora di S. Teresa che non aveva difficoltà ad individuare il destinatario della richiesta nel rappresentante dell'Ente proprietario e cioè il presidente del Conservatorio.

E' fisiologico che quando si vogliono accreditare tesi non suffragate da documenti, si corra il rischio di fare brutte figure.

Molte asserzioni, buttate lì sperando nelle distrazioni del lettore, sono facilmente confutabili con la forza di documenti autorevoli.

Senza dilungarsi troppo nella citazione dei tanti aggiustamenti che arricchiscono il testo, basta fermarsi alla pagina 45, in cui di materiale fondato sulla simulazione ce n'è in abbondanza.

1) con l'intento di accreditare, al Monastero, un qualche diritto dominicale, vi si afferma che il Comune di Massa Lubrense nel 1955 avrebbe *espropriato* alle Suore una parte del giardino adiacente al Complesso immobiliare denominato S. Teresa.

2) viene reiterata la storiella che nel 1942 il Commissario Prefettizio dell'Ente Conservatorio avrebbe emesso una delibera che lasciava in uso *perpetuo* alle monache l'intero complesso conventuale, compreso il giardino.

3) sarebbe stato, nel 1917, il Vescovo Giustiniani a cedere alle Immacolatine una parte del convento da adibire ad asilo

4) sarebbero stato interesse dei *"laici di appropriarsi di larga parte del complesso per poterla anettere all'asilo"*.

Riguardo alla presunta espropriazione, la storia documentale è totalmente diversa, tanto che il Conservatorio, riconosciuto proprietario del giardino e non il Monastero, il 15 aprile 1955, ne vendeva una parte al Comune, con un regolare contratto di compravendita.

Per £ 299.880, il Comune acquistava una "zonetta di terreno" *"libera da ogni e qualsiasi vincolo"*. La prima pagina del contratto di compravendita e il certificato catastale che si riportano di seguito, forniscono i dati essenziali a confutazione dello sbandierato esproprio.



COMUNE DI MASSA LUBRENSE - Prov. di Napoli - Penisola Sorrentina - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRENO TRA IL COMUNE

E L'N.M. CONSERVATORIO S.TERESA - ALLARGAMENTO PIAZZA VESCOVADO - Repubblica Italiana - In Nome della Legge - Rep.n.349

L'anno millenovecentocinquantacinque addì quindici del mese di aprile, nella Segreteria Comunale di Massa Lubrense. =

Avanti di me Dett. Egidio Conte fu Giuseppe, Segretario Capo del Comune suddette, senza l'assistenza dei testimoni, a cui le parti hanno rinunziate, me consenziente, si sono personalmente costituiti i signori: 1)- Luigi Iaccarino fu Costante, nella qualità di Sindaco del Comune di Massa Lubrense, per conto e nell'interesse del quale agisce; 2)- Dett. Emanuele Sessa fu Vincenzo, nella qualità di Commissario Prefettizio dell'Ente Morale "Conservatorio S.Teresa", di Massa Lubrense, per conto e nell'interesse del quale agisce.

Il primo qui domiciliato e residente ed il secondo domiciliato e residente in Napoli, della cui identità personale lo Segretario Capo regante sono personalmente certo. SI PREMETTE: Il costituito Dett. Emanuele Sessa, nella prefata qualità, in esecuzione della propria Deliberazione N.8 in data 22 settembre 1954, approvata dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza nella seduta del 15 novembre 1954 col N.34184 Div. OO.Pie, allegata sotto la lettera A; stabiliva di cedere al Comune di Massa Lubrense la zonetta di terreno, comprendente una superficie di mq.416,50, facente parte del giardino

Il primo qui domiciliato e residente ed il secondo domiciliato e residente in Napoli, della cui identità personale lo Segretario Capo regante sono personalmente certo. SI PREMETTE:

Il costituito Dett. Emanuele Sessa, nella prefata qualità, in esecuzione della propria Deliberazione N.8 in data 22 settembre 1954, approvata dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza nella seduta del 15 novembre 1954 col N.34184 Div. OO.Pie, allegata sotto la lettera A; stabiliva di cedere al Comune di Massa Lubrense la zonetta di terreno, comprendente una superficie di mq.416,50, facente parte del giardino

(segua boll)

p. l'E.M. Conservatorio S.Teresa
Il Commissario Prefettizio
F/to: Emanuele Sessa

n. Il Comune
IL SINDACO
F/to: Luigi Iaccarino

IL SEGRETARIO CAPO
F/to: Egidio Conte



UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI SORRENTO

ALLEGATO F

Cataste Terreni del Comune di Massa Lubrense - Estratto parziale della Part. N.646 - intestata a: Conservatorio di S. Teresa in Massa Lubrense.

Foglie	Mappale	Qualità	ha.	A.	C.	Reddito d.	Reddito Agr.
2	388	Vigneto I	-	23	73	403,41	118,65
		Totale		23	73	403,41	118,65

S T O R I A

Si certifica che la suddetta particella venne caricata alla pagina di cui sopra, fin dall'impiante del Catasto rustico (anne 1912).

Sorrento, li 26 marzo 1955.

p. IL PROCURATORE (Dott. Derrado Keller) F/to: Illegibile (segue bollo)

Sc. 1089 - 13/1/1955 - Mod. - N. 1223

Per copie in forme ad uso amichevole

Il Segretario Capo



Handwritten signature

(Segue bollo)

La Determinazione del Commissario del Conservatorio, del 7 gennaio 1942, è già stata riportata a testimonianza della sua modestissima portata, priva com'è di quell'aggettivo PERPETUA invocato a ogni piè sospinto e priva di ogni pur minimo riferimento al giardino.

Sempre della serie 'i documenti parlano', un altro fallito tentativo di aggiustare la verità.

Dopo il 1942, cura delle suore era quella di tenere a bada gli *intrusi*, chiudendo ogni varco.

Il Soprintendente ai BB.AA.AA. G. Zampino, recentemente interpellato sulla opportunità di alcune occlusioni, in una nota del 31 maggio 1999, rispondeva che:

“Le tre parti tamponate al primo piano in corrispondenza delle celle facenti parte della zona in uso all'Ente e la suddivisione di parte del refettorio al piano terreno fanno parte di quelle opere effettuate, analogamente alla chiusura degli arconi del chiostro, finalizzate a tutelare l'isolamento della clausura”.



Per attribuire, invece, la responsabilità di quelle occlusioni al Conservatorio, alla pagina 85, una foto di suore in posa nel chiostro.

Dalla didascalia di una delle foto:

“Il Monastero in alcune fotografie della metà del secolo scorso...dove si notano le arcate murate in corrispondenza dei locali detenuti dall'Ente Conservatorio”.

É sfuggito a F. Ribera che quelle antiche occlusioni erano state eliminate e che, nel 1982, i finestroni erano certamente liberi.

Questo lo sa molto bene l'architetto Diana RIBERA, che quegli arconi (liberi!) ha fotografato nel 1982 quando ha approntato uno dei tanti progetti finanziati con contributi statali generosamente concessi, senza troppe formalità, alla Priora del Monastero.


É il progetto riferito ai lavori del dopo terremoto che, comprende, nella documentazione fotografica anche una foto che quegli arconi mostra liberi.

Altri due documenti confermano questa verità: a) una delibera del 1981 con la quale il Conservatorio stanziava £ 230.000 per la riparazione dei finestroni della scuola materna.

Una lettera indirizzata al Sindaco, datata 23 novembre 1982.

A caratterizzare il libro di Federica Ribera, come i documenti prodotti dai legali del Monastero e gli struggenti appelli dell'avv. Donatone, un'ovvia antipatia verso gli amministratori nel ruolo di guastafeste.

Tutto questo non è motivo di turbamento per chi sa di fare il proprio dovere, con il rinforzo di chi della vera giustizia sociale, certamente si intende.





*Il Ministro
per la solidarietà sociale
LT/00/1139/6028M*

Roma, 20 dicembre 2000

Gentile Presidente,

leggo con grande attenzione e viva soddisfazione la testimonianza di una preziosa esperienza e della costanza e serietà con le quali è possibile portare avanti il proprio mandato da parte di amministratori responsabili e dotati di grande sensibilità.

Desidero pertanto farLe giungere il mio più alto sentimento di stima e la condivisione per il Suo appassionato impegno per "restituire ai bambini" un patrimonio destinato al loro benessere e a una migliore qualità della loro vita.

La legge di riforma dell'assistenza assegna alle IPAB, ridisegnandone la disciplina e confermandone l'autonomia, un ruolo importante nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, considerandole un elemento indispensabile alla sua costruzione. La risorsa da esse rappresentata risulterà pienamente fruita quando il potere di controllo e di indirizzo assegnato dall'ordinamento all'autorità pubblica potrà essere pienamente e correttamente esercitato, quando cioè tutte le Regioni avranno avviato un'azione puntuale e concreta per ricostruire le caratteristiche delle IPAB e la loro effettiva operatività.

Il processo iniziato mirante alla razionalizzazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e alla loro rivitalizzazione dovrà rendere certamente visibili e interamente fruibili risorse che si manifestano quanto mai indispensabili per l'assistenza alle fasce più indifese della società. A questo fine, esperienze come la Sua appaiono preziose e insostituibili, e il ruolo pubblico di regolamentazione raggiungerà pienamente il suo fine se sarà in grado, grazie alla collaborazione comune, di tutelare i diritti fondamentali di cittadinanza e offrire pari opportunità.

RingraziandoLa ancora per l'attenzione e l'impegno, e confidando nella piena collaborazione, mi è gradito farLe giungere un augurio sincero di un sereno e proficuo lavoro.

Livia Turco

Maria Teresa Morvillo
Presidente Istituti F... iti di

Comprensibile invece la contrarietà dei massesi che si arrabbiano quando vengono tacciati di essere rozzi vandali, indegni di abitare case di pregio o quando vedono messi alla berlina i bisogni traditi dei bambini.

Alla pagina 19 del testo, tra dotte citazioni che chiamano in causa niente meno che Vitruvio e Cicerone, l'autrice rinforza la teoria donatoniana che vuole i massesi indegni di occupare spazi pregiati, che sarebbero, invece, adeguati a personaggi di alto lignaggio.

Come si suol dire *'cornuti e mazziati'*: dopo essere stati messi fuori da spazi di loro proprietà, ora i massesi dovrebbero prendere atto della propria rozzezza, vera causa di questa loro esclusione.

Alla pagina 11 l'autrice entra ancora più nel merito, per precisare che:

"Un convento di clausura è tanto spazio, protetto, raccolto, un giardino, un chiostro, una chiesa e corridoi, celle e tanti altri locali, secondo alcuni, potrebbero essere utilizzati, per altri scopi, scopi sociali per esempio, soprattutto se il convento è un complesso che ha avuto una sua storia ed è al centro di un paese, di una località turistica famosa. Quante destinazioni d'uso diverse e proficue potrebbero essere proposte per quegli spazi: "un centro sociale, una scuola materna, biblioteche, luoghi di incontro, verde pubblico, anche una parte destinata a museo non guasterebbe, ed avrebbe il consenso di tutti, avrebbe una destinazione pubblica!"

Protagonisti diventano esplicitamente degli ALCUNI colpevoli di ipotizzare nefandi utilizzi di un immobile di pregio e dei nobili NOI che hanno deciso di "conservarlo com'è".

A questi NOI appare abominevole anche solo pensare che quegli spazi possano essere utilizzati (e conta ripeterlo!) per "un centro sociale, una scuola materna, biblioteche, luoghi di incontro, verde pubblico, anche una parte destinata a museo non guasterebbe, ed avrebbe il consenso di tutti, avrebbe una destinazione pubblica!"

Se nelle intenzioni dell'autrice questo elenco, buttato giù con tanta enfasi, doveva servire a suscitare la solidarietà di qualcuno, disposto ad apprezzare anche quel punto esclamativo di rinforzo, ha sbagliato, non solo perché in quell'elenco ci sono proprio le destinazioni più consone ai bisogni dei nostri bambini, che sono, poi, le stesse previste dallo Statuto, ma anche e soprattutto perché quel PUBBLICA, che tanto sembra scandalizzarla, caratterizza le Istituzioni PUBBLICHE (appunto!) di Assistenza e Beneficenza, con conseguente, obbligata destinazione dei loro patrimoni.

Uno di questi NOI, tempo fa, a chi rivendicava il diritto per i bambini massesi di godere proprio delle iniziative tanto aborrite da F. Ribera, rispondeva testualmente "i bambini massesi hanno l'aria buona...si possono accontentare! (Figli di un Dio minore?).

Questi NOI dovrebbero spiegare ai massesi, che sono buoni e gentili, ma non stupidi: chi sono...su cosa poggiano le loro pretese...quali interessi rappresentano

Questi NOI evidentemente temono, anche, che destinazioni così plebee sottraggano spazio all'ampia foresteria, che è così simile a un *residence*, destinata alla villeggiatura di alcuni privilegiati.

In una garbata lettera del 24 agosto 1976, indirizzata al Presidente dell'Ente Morale, richiamato ai propri doveri di proprietario dello stabile, la Priora p.t. chiedeva l'allacciatura alla fognatura comunale, indispensabile per il *benessere dei "nostri ospiti che in particolare sono numerosi in estate"* (pag. 174).

I massesi vorrebbero sapere, anche, se questa foresteria-residence che accoglie, generosa, parenti e amici delle suore, liberati dal fastidioso onere del canone della casa-vacanza, rientra nella *utilitas vitruviana* o nella *concinnitas ciceroniana*.



Il Monastero di Santa Teresa ripreso dal campanile della Cattedrale di Massa Lubrense.

I contratti di enfiteusi

L'enfiteusi che deriva dal verbo greco *emfiteyò* (piantare-coltivare), nacque in tempi remoti, per la necessità di mettere a coltura terreni boschivi, paludosi od incolti.

L'opera dei contadini enfiteuti diventava preziosa per il recupero dei latifondi e assumeva, quindi, funzione di miglioramento del patrimonio rurale.

Soprattutto per questo motivo, le condizioni contrattuali erano particolarmente favorevoli agli enfiteuti, ai quali si riconosceva l'utile dominio, cioè la facoltà di mettere a rendita il fondo in assoluta libertà e di goderne pienamente i frutti e quella di affrancare il fondo, trascorsi almeno 20 anni dalla stipula del contratto.

Contropartita era il pagamento di un canone annuo e il miglioramento del fondo.

Al concedente restava la nuda proprietà e la facoltà di chiedere la devoluzione in caso di gravi inadempimenti contrattuali dell'enfiteuta.

Questo tipo di contratto che, malgrado l'origine, è stato esteso anche a fondi urbani, è conosciuto poco e male, anche per i tanti luoghi comuni determinati da scarsa conoscenza delle norme che lo regolano, mentre:

“Nel corso dei vari anni la Corte Costituzionale ha contribuito a riscrivere la tormentata disciplina dell'enfiteusi soprattutto per quel che attiene alla determinazione del relativo canone ed alla sua capitalizzazione nel caso di affranco del diritto” (Cass. Sent. n. 13595/2000).

Le regole di riferimento, vengono troppo spesso ridotte genericamente ai pochi obblighi degli enfiteuti, cioè al miglioramento del fondo e al pagamento di un canone annuo, con il diritto di affrancare, moltiplicando questo canone per 15.

In realtà le cose non stanno proprio così e la materia è resa complessa proprio per l'intreccio complicatissimo tra giurisprudenza e legislazione, che costringe ad un difficile slalom tra regole diverse, che cambiano a seconda della tipologia dei fondi enfiteutici e della datazione dei contratti.

Ci sono regole per i contratti di enfiteusi stipulati prima del 28 ottobre 1941 che sono diverse per quelli successivi; regole per le enfiteusi urbane con gli stessi 'distinguo' e ci sono gli interventi modificativi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

I tre Conservatori massesi, concedenti in diversi contratti di enfiteusi, sia rurali che urbani, stipulati in epoche diverse, devono barcamenarsi in una miriade di regole.

Quella di maggiore interesse sono, comunque, due emblemi urbani: una del 1940 riferita al contratto stipulato tra il Conservatorio SS. Rosario e la Società Anonima Arorella Lourdes e un altro, del 1959, tra il Conservatorio Ave Gratia Plena e il Sacro Ordine dei Frati Minimi di S. Francesco di Paola.

Se a regolare questo tipo di contratto fossero le regole ritenute basilari anche da molti addetti ai lavori, cioè il pagamento di un canone annuo e il miglioramento del fondo, non vi è dubbio che tutti e due questi contratti, anche se regolarmente deliberati dagli amministratori dei Conservatori, certamente non avrebbero avuto l'avallo dell'organo di Controllo.

Va ricordato, infatti, che i patrimoni delle IPAB non possono essere sottratti ai propri fini e che devono essere utilizzati in modo diretto o indiretto a favore dei beneficiari statutarî dell'Ente.

Va ricordato anche che sia nell'uno che nell'altro caso, a finanziare lavori di ristrutturazione resi necessari dai danni bellici subiti, erano stati i contributi stanziati dallo Stato con le leggi n. 784/50 di cui si è già detto e n. 230/1963 che prorogava i termini della precedente e che erano destinati alle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza.

Ciò, di fatto, liberava le due Congregazioni religiose da uno dei due impegni finanziari, cioè quello del miglioramento del fondo.

Sarebbe restato, quindi, il pagamento del canone annuo, l'unica contropartita che avrebbe dovuto giustificare la cessione.

In pratica:

* La Società anonima Arorella Lourdes che per 24 anni aveva pagato 700 *lire annue* e che aveva affrancato per 224.000 lire, avrebbe acquisito per sole £ 246.800, la proprietà di

Una casa ad uso di Conservatorio, in piazza Monticchio, 2 - terranei cinque, primo piano vani ventidue + casa ad uso di 'Ospizio' in via Turro, 1 - primo piano, vani tre + terreno di natura vigneto di are 47 e centiare 10,


* I frati Minimi di S. Francesco di Paola, per complessive £ 5.760.000 (£ 3.060.000 (canoni annui) + £ 2.700.000 (offerta reale per l'affranco) avrebbero acquistato la proprietà di

Un grande edificio di ventinove locali terranei + undici locali ammezzati + ventiquattro locali al primo piano + sedici al secondo piano + due vani grandi e sei piccoli (aggiunti nel 1962)

Se le cose stessero così, sarebbero da accomunare in pesantissimi sospetti gli amministratori dei Conservatori e la Prefettura nella sua qualità di organo di vigilanza.

Ma, le cose non stanno così e lo raccontano i documenti, i quali dicono che le responsabilità sono altrove: sono nelle negligenze successive, come risulta da due storie molto simili.

Conservatorio S.S. Rosaria



Il Conservatorio SS. Rosario

Fu, nel XVII secolo, la gentildonna Maria Cristina Olivieri a fondare, in Massa Lubrense, un Conservatorio sotto il titolo del SS. Rosario, al quale donava i propri beni e capitali *“con espresso patto e condizione che il Conservatorio debba essere sempre ed in perpetuum mundo durante”* (Statuto Organico, approvato con Regio Decreto 22 dicembre 1875).

Per decenni il Conservatorio SS. Rosario aveva, in ottemperanza a quanto previsto nel testamento della fondatrice e, quindi, nello statuto organico, destinato i proventi di tutto il patrimonio ad opere di Assistenza e Beneficenza, affidando il relativo servizio a congregazioni religiose.

Il cespite più importante di questo patrimonio era un grande immobile situato al centro di Monticchio che, alla fine degli anni '30, richiamò l'attenzione della Signorina Iodice Raffaella, amministratrice della Società Anonima *“Arorella Lourdes”*, la quale maturava l'idea di una stabile collaborazione con il Conservatorio stesso, garantita da accordi formali.

La Società anonima *“Arorella Lourdes”* e, per essa, la signorina Iodice, voleva istituire nel Comune di Massa Lubrense *“...iniziative benefiche a favore della popolazione...”*, ma non aveva disponibilità di adeguati locali, né i mezzi finanziari per costruirne di nuovi.

Il Conservatorio che aveva, a sua volta, il fine di attuare iniziative benefiche a favore della popolazione, possedeva i locali, ma non riusciva a garantire il personale esterno addetto alle iniziative di assistenza e beneficenza.

Avviate le opportune trattative, veniva scartata l'ipotesi del fitto, che era la via indicata dal Regolamento di contabilità delle IPAB e, su proposta della Società anonima *“Arorella Lourdes”*, veniva presa in considerazione l'ipotesi della cessione in enfiteusi.

Commissario Straordinario del Conservatorio era il Notaio Carlo Caracciolo, al quale non dispiaceva di affidare la gestione delle attività benefiche ad una Congregazione religiosa, ma conosceva bene i vincoli a cui era sottoposta l'amministrazione dei patrimoni degli Enti pubblici ed in particolare quello che riguardava il divieto di sottrarre questi patrimoni ai fini istituzionali.

Vincolo che mal si conciliava con il contratto di enfiteusi, nella sua accezione più superficiale, per la quale, soli obblighi dell'enfiteuta sarebbero stati il pagamento di

un modesto canone annuo e un non meglio precisato miglioramento del fondo, con il successivo diritto all'affranco.

Nel caso concreto un simile contratto avrebbe segnato la fine delle attività benefiche alle quali il patrimonio era destinato, dal momento che, a fronte delle citate prestazioni, l'enfiteuta sarebbe diventato titolare dell'utile dominio sul bene e avrebbe potuto mettere a frutto l'immobile a proprio piacimento, senza alcuna ingerenza del concedente, incamerare le rendite e affrancare, poi, dietro versamento di un modestissimo capitale.

Una simile scelta, a dirla, con il linguaggio crudo che merita, sarebbe stata un vero e proprio furto perpetrato in danno della fascia più debole della popolazione e sarebbe stata incompatibile con la dirittura morale di Carlo Caracciolo e con la severità della Prefettura.

In parole poverissime... con quella cessione, il Conservatorio avrebbe recitato, da subito, il proprio *de profundis*, perché le scarsissime rendite residue sarebbero bastate appena ad una stentata gestione amministrativa.

Il Commissario Straordinario del Conservatorio SS. Rosario che possedeva due qualità preziosissime per la corretta gestione di un Ente di beneficenza: era amministratore poco propenso agli aggiustamenti di comodo e aveva competenze professionali di altissimo livello, non scartò pregiudizialmente la proposta della signorina Iodice, e decise di accettarla solo a patto che non venissero tradite le finalità dell'Ente.

L'imperativo categorico era che l'ipotesi di accordo iniziale non si sarebbe sbilanciato, col tempo, a favore di una sola delle due parti.

Bisognava tener conto che una cessione enfiteutica avente ad oggetto fondi urbani a destinazione obbligata, come in quel caso, imponeva forme diverse di pattuizione, che conciliassero le regole dell'enfiteusi con il *per sempre* che accompagnava i fini di assistenza e beneficenza del Conservatorio.

Il Codice civile contiene in specifici articoli le norme che regolano l'enfiteusi, ma contiene pure una premessa di straordinaria importanza che spesso viene trascurata, quasi fosse un inciso di poco conto.

In realtà quella premessa/inciso prevedendo che il *Titolo possa disporre altrimenti*, sancisce che la disciplina dell'enfiteusi è dettata prevalentemente dal titolo e, in funzione suppletiva, dalla legge.

Ciò permise al Commissario straordinario di sottoporre all'approvazione dell'organo di controllo un contratto che garantiva la tutela dei beneficiari statuari del patrimonio del Conservatorio, sia nei tempi brevi che ad affranco avvenuto.

La Prefettura poteva così dare il proprio placet che, va rimarcato, era *conditio sine qua non* per la definizione stessa del contratto.

Così nell'atto con cui si deliberava la cessione, pochissimo spazio era riservato agli obblighi di routine, mentre si puntualizzavano puntigliosamente le *disposizioni diverse*.

Il titolo si snodava nel rispetto degli obiettivi della Congregazione religiosa e gli obblighi del Conservatorio e precisava: "...volendo la costituita sig.na Iodice

*Raffaella istituire in questo Comune di Massalubrense, un asilo infantile con piccolo orfanotrofio femminile ed una scuola di lavori donneschi, il predetto Commissario straordinario tenuto presente lo scopo per cui i locali, chiesti in enfiteusi, si sarebbero adibiti e considerato che con tale cessione non veniva per nulla a modificarsi il fine del Conservatorio, cioè quello della pubblica beneficenza, **unicamente** per tale ragione, aderiva alla richiesta”.*

E ancora, “...*Poiché il fine del Conservatorio SS. Rosario di Monticchio è **esclusivamente** quello della pubblica beneficenza si conviene e stabilisce che qualora la Società Anonima per azioni Arorella Lourdes volesse affrancare il canone enfiteutico **si obbliga** ...a mantenere in vita le istituzioni di cui al n. 2 dell’art. 3 del presente rogito...*”. Cioè: “...*di istituire nei locali, come sopra ceduti in enfiteusi, un asilo infantile con refezione gratuita ai fanciulli poveri tali riconosciuti dall’Autorità Comunale con relativa tessera di povertà, nonché una scuola di lavori donneschi ed un orfanotrofio femminile nel quale l’amministrazione del Conservatorio avrà diritto a tre posti gratuiti...*”.

Anche l’iscrizione ipotecaria, rimarcherà gli obblighi assunti dalla Società Anonima Arorella Lourdes verso il Conservatorio del SS. Rosario di Monticchio, cioè “...*di mantenere in vita tutte le suddette istituzioni anche in caso di affranco del canone...*”.

Allo scadere del ventennio, che è il periodo minimo per la richiesta di affranco, la nuova responsabile della Congregazione Religiosa delle Figlie dell’Immacolata Vergine di Lourdes che era subentrata alla Società Anonima “Arorella Lourdes” avanza richiesta di affranco.

Con atto del 24/07/63, il Commissario Prefettizio deliberava di accettare la richiesta avanzata da Suor Salvatorina Cioffi, ma *ometteva* di richiamare gli obblighi assunti, per contratto, dalla Congregazione Religiosa in riferimento alla continuità e, quindi, alla perpetuità di alcuni obblighi.

Il Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza interveniva precisando che: “...*RITENUTO che all’art. 7 del contratto di concessione in enfiteusi veniva stabilito che nel caso di affranco del canone l’affrancante dovesse obbligarsi a tenere in vita le istituzioni di cui al n. 2 dell’art. 3 del contratto stesso...; ...Poiché dalla deliberazione nulla appare a tal proposito...; ...Ritenuto che si debba invitare l’Ente a chiedere l’adempimento delle clausole del contratto costitutivo dell’enfiteusi...; ...RINVIA e assegna giorni 30 per le controdeduzioni...*”.

Nella seduta dell’11/05/64 il C.P.A.B approvava la delibera “...*con invito ad inserire nell’atto di affranco gli obblighi di cui alle allegate lettere della Casa Generalizia delle Immacolatine...*”.

Mentre con l’articolo 4 dell’atto di affranco, il Notaio Pietro Bianchi, precisava “...*Come anche è previsto nella Deliberazione 01/63 e nella condizione di approvazione da parte dell’Autorità Tutoria la Congregazione Religiosa conferma la lettera del 22 aprile 1964, obbligandosi ad osservare tutti gli altri obblighi di cui all’articolo 3 n° 2 del più volte ripetuto atto Notar Caracciolo 20 aprile 1940...*”.

A sostenere il via libera all'atto di affranco la lettera di Suor Salvatorina Cioffi del 22 aprile 1964, nella quale si legge testualmente: "...dichiaro *ove diversamente non potrebbe essere*, che con l'affrancazione del canone restano pienamente in vita tutti gli altri obblighi nascenti dall'art. 3 n. 2 del medesimo strumento costitutivo, obblighi cui la Congregazione ha fatto e continuerà a fare sempre onore...".

SA. G. G.
CASA GENERALIZIA
Figlie
S. Vergine Immacolata di Lourdes
di Massa Lubrense
Via Aurelia 702 - Tel. 620385
ROMA

All. n. 1 "S"
Mr. 14700
Isola di Capri

Roma, 27 Aprile 1964

Ill.mo Signor Commissario Prefettizio del Conservatorio del
SS. Rosario - Piazza Vescovado 22- Massa Lubrense e P.C;
On.le Signor Prefetto Presidente del Comitato Provinciale Assistenze e
Beneficenze Pubblica - Prefettura - Napoli.

Le dò ricezione della lettera 7 aprile corr. anno n.4/I con cui Ella mi comunica trascrivendola la decisione 19 febbraio 1964 del predetto Comitato. Avrei gradito, tenuto conto delle numerose premure manifestate per la chiusura della pratica di affranco del canone enfiteutico di cui al rogito 20 aprile 1940 Notar Caracciolo che non si fosse fatto decorrere ancora così lungo tempo per darmi comunicazione della decisione interlocutoria del Comitato stesso. Anche io ho un Consiglio di Amministrazione che mi premura ed una Superiore Autorità Ecclesiastica cui devo render conto ed a cui sembra inesplicabile un così lungo itinerario di una pratica amministrativa.

Mi auguro che questa sia l'ultima difficoltà incontrata sul nostro cammino e dichiaro *ove diversamente non potrebbe essere*, che con l'affrancazione del canone restano pienamente in vita tutti gli altri obblighi nascenti dall'art.3 n.2 del medesimo strumento costitutivo, obblighi cui la Congregazione ha fatto e continuerà a fare sempre onore. Ugualmente restano in vigore tutti gli altri reciproci diritti e doveri nascenti dallo stesso ed estranei al fatto della affrancazione del canone.

Con profonda osservanza



La Legale Rappresentante
Suor Salvatorina Cioffi
(Superiora Generale)

S. Salvatorina Cioffi

La lettera di Suor Salvatorina Cioffi, con le sue garanzie, fu sufficiente per sbloccare l'iter dell'affrancazione, non meno rassicuranti, almeno sulla carta sono le garanzie che, in tempi recenti, sono state fornite dalla nuova responsabile della Congregazione Religiosa delle Suore Immacolatine.

Suor Flavia Gravina, con nota 13/09/01, garantisce: *"...L'asilo infantile con refezione gratuita ai fanciulli poveri ha conservato la sua funzione; la scuola di lavori donneschi ed un orfanotrofio Femminile...ha tuttora vita...gli altri impegni assunti da Suor Salvatorina Cioffi...- sempre a mente dei richiamati atti - sono stati anch'essi tutti mantenuti ed assolti, come d'altra parte era doveroso che avvenisse, in virtù degli obblighi, oltre che civili, anche e soprattutto di natura religiosa e di cristiana ispirazione, cui questa Congregazione deve e si è attenuta..."*.

E ancora nel 05/12/01 afferma *"...che quelli che erano gli obblighi assunti sono stati tutti adempiuti; peraltro l'evasione di tali obblighi sono sotto gli occhi di tutti..."*.

Le rassicurazioni contenute nella lettera di Suor Salvatorina Cioffi, come in quelle, più recenti, di Suor Flavia Gravina non si prestano a dubbi: sia l'una che l'altra confermano la inderogabilità e la perpetuità degli obblighi nascenti dall'art. 3, n. 2 del Contratto di enfiteusi.

La natura religiosa e di cristiana ispirazione, a cui si appella nella sua lettera, Suor Flavia, poteva essere senz'altro ritenuto validissimo motivo aggiunto a garanzia dell'ottemperanza delle obbligazioni sancite nel contratto, ma voci di pubblico dominio, che andavano, comunque, controllate, facevano ipotizzare una destinazione d'uso non adeguata agli impegni assunti dalle Suore Immacolatine.

Da qui il doveroso avvio di una attenta ricognizione di tutta la vicenda e l'attivazione di iniziative tendenti a rivendicare il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di enfiteusi.

Rigettata ogni proposta di accordo per un aggiornamento delle obbligazioni, che le rendesse più adeguate ai tempi, le Suore hanno preferito radicalizzare il conflitto e affidarsi ad un legale.

Così l'avvocato Antonio Volpe, a gennaio 2002, inviava una raccomandata che pretenderebbe di cancellare, in un sol colpo, tutti gli impegni assunti dall'enfiteuta e di accreditare la tesi, a lui cara, che vorrebbe l'istituto dell'enfiteusi equiparato ad un escamotage utilizzabile tutte le volte che si voglia regalare beni di un Ente, senza incorrere in sanzioni.

Si tratta di una nota, il cui contenuto, malgrado l'uso di un tono definitorio e di un linguaggio da manuale, non ha riscontro né nella normativa di riferimento, né in una valutazione affidata a fondamentali principi logici, né nelle rassicurazioni di adempimento della sua assistita.

In un testo relativamente breve, l'avvocato:

1) richiama il contratto per notar Caracciolo, lasciando intendere che quel contratto potrebbe confermare le sue tesi;

Avv. Prof. ANTONIO VOLPE
patrocinante in Cassazione
Avv. MARIA ROSARIA VOLPE
Avv. MARCELLO VOLPE

li, 14 gennaio 2002

RACCOMANDATA A.R.

Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia
già Conservatori Riuniti S. Teresa-Ss. Rosario-Ave Gratia Plena
Via Palma n. 1
80061 MASSA LUBRENSE

In nome e nell'interesse dell'Istituto Religioso Figlie della SS. Vergine Immacolata di Lourdes riscontro la nota 3 gennaio 2002 di codesto ente per significare preliminarmente che con atto per notar Bianchi del 20.9.1964 fu affrancata l'enfiteusi costituita con atto per notar Caracciolo del 20.4.1940. L'affrancazione, richiesta giudizialmente con procedura che fu abbandonata dall'Ente Religioso istante per l'intervenuta definizione notarile, è un istituto che - per sua natura - esclude qualsivoglia elemento accidentale che, ove apposto, è nullo per violazione di norme imperative.

Ciò premesso, occorre precisare che, come giustamente dedotto dall'Istituto nella precedente corrispondenza, le questioni - più di valore morale che giuridico - artificiosamente sollevate nel caso di che trattasi non rilevano sul diritto reale affrancato.

La tardiva richiesta di codesto ente, afferente a pretese remote obbligazioni, estinte anche per gli effetti gius-temporali del mancato e/o diverso esercizio, dovuto alla mutata realtà sociale, assume valenza di un inammissibile tentativo di ingerenza nei fini propri di una Istituzione Ecclesiastica equiparati dalla legge alle attività di assistenza e beneficenza.

Tanto per vostro buon governo, distinti saluti.

avv. Antonio Volpe

ISTITUTI RIUNITI
LI. 13/10/02 N. 27/02
CAT. CL. POS.

2) precisa che l'affrancazione è istituito retto da norme imperative che escludono "qualsivoglia elemento accidentale", lasciando intendere una corrispondenza tra questo suo richiamo a norme imperative e il corpo tutto delle norme riferite all'affrancazione;

3) ipotizza che le obbligazioni di cui l'Ente chiede l'adempimento siano estinte "per gli effetti gius-temporali del mancato e/o diverso esercizio;

4) individua un'impropria ingerenza nei fini di una istituzione Ecclesiastica "equiparati dalla legge alle attività di assistenza e beneficenza".

Per quanto al punto 1), il riscontro è semplice, perché nel contratto leggiamo che la signorina Iodice Raffaella, voleva istituire iniziative che collimavano con i fini del Conservatorio e che *unicamente* per tale ragione veniva accettata la sua proposta di cessione in enfiteusi.

Per quanto al punto 2), basta precisare che non c'è un articolo inderogabile del Codice che escluda una libera contrattazione in riferimento al regime dell'affranco.

E...la contrattazione, riassunta nel contratto prevedeva che: "...*Poiché il fine del Conservatorio SS. Rosario di Monticchio è esclusivamente quello della pubblica beneficenza*" in caso di affranco, la Società Anonima per azioni Arorella Lourdes sarebbe stata obbligata ...a mantenere in vita le istituzioni di cui al n. 2 dell'art. 3 del presente rogito...".

Il Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza pretenderà, poi, la reiterazione esplicita e formale, di questo impegno, come conditio sine qua non per il via libera all'affranco.

Quando il 22 aprile 1964, Suor Salvatorina Cioffi rinnoverà l'impegno, aggiungerà un significativo "*ove diversamente non potrebbe essere,...e un'altrettanto significativa garanzia che a quell'obbligo, la Congregazione e continuerà a fare sempre onore...*".

Anche nell'atto di affranco viene sancito questo impegno.

Per quanto al punto 3) evidentemente l'avvocato Volpe non ha riflettuto bene su quello che scriveva perché dentro a quell'enfatico riferimento a presunti effetti "gius-temporali del mancato e/o diverso esercizio" ci sono due ipotesi gravissime:

a) se il riferimento è ad un mancato adempimento delle obbligazioni, l'effetto consequenziale è l'accusa di falso nei riguardi di Suor Salvatorina Cioffi e di Suor Flavia Gravina, perché sia l'una che l'altra non solo hanno garantito, in tempi diversi, l'avvenuto adempimento, ma hanno anche rinforzato il valore dell'obbligo, quando, a questo proposito, hanno aggiunto che *diversamente non potrebbe essere...*

b) se il riferimento è ad un diverso esercizio, la confutazione è nel Codice civile che all'articolo 1197 boccia l'ipotesi che "il debitore" possa "*liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta*".

Per quanto al punto 4, di cose se ne potrebbero dire tante, ma per non farla tanto lunga, conviene, come al solito, risalire alla fonte da cui dovrebbe derivare l'equiparazione tra istituzioni ecclesiastiche e Istituti di assistenza e beneficenza.

La Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) all'art. 7 – n. 3 recita:

“Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.”

Da cui deriva che l'equiparazione di cui va dicendo l'avvocato Volpe è limitata esclusivamente agli effetti tributari.

Le due lettere di Suor Flavia Gravina del 2001 meritano una lettura attenta ed ulteriori precisazioni, per le palesi contraddizioni che le caratterizzano: prima fra tutte, quella tra la generica rivendicazione del puntuale adempimento delle obbligazioni e le modalità di questo adempimento.

Il garantito “...asilo infantile con refezione gratuita ai fanciulli poveri tali riconosciuti dall'Autorità con relativa tessera di povertà...” è, di fatto, una Scuola Materna autorizzata che accoglie una sola alunna a titolo gratuito, come risulta da un elenco fornito dalla stessa Suor Flavia Gravina e che non si esibisce per rispetto della privacy degli alunni e delle loro famiglie.

Il motivo dell'inadempimento sarebbe, a dire di Suor Flavia, da ricercare nel fatto che il Comune non rilascia più le tessere di povertà.

È certamente vera questa circostanza, ma è altrettanto vero che ciò non autorizza a ritenere che non esista più la povertà, come sembra, ipotizzare, retoricamente, la responsabile della Congregazione. La povertà, purtroppo, esiste ancora, come è costretto costatare ogni giorno chi non si limita a preoccuparsi esclusivamente del proprio benessere.

La IPAB “Istituti Riuniti”attua interventi a favore di bambini indigenti, sulla base della certificazione Isee fornita dall'INPS; la certificazione, cioè che ha sostituito le tessere di povertà.

“...La scuola di lavori donneschi...”, a dire di Suor Flavia, non sarebbe attiva per mancanza di richieste. A chi vive nella zona risulta invece che i corsi di lavori donneschi organizzati da altre associazioni, tipo l'Università delle tre Età, sono molto frequentati....Sarà che non si può chiedere quello che non c'è?

La vita dell’“...orfanotrofio femminile nel quale l'amministrazione del Conservatorio avrà diritto a tre posti gratuiti...” sarebbe testimoniata dall'ospitalità offerta, presso la Casa Madre, ad un'anziana ex orfana e ad altre quattro ex orfane che hanno fatto scelta di vita religiosa.

La carità cristiana impedisce di soffermarsi sull'aspetto grottesco dell'affermazione, ed è solo per questo che ci si limita a citare lo Statuto che all'articolo 6 recita:” Giunte all'età di 21 anni compiuti, le alunne tutte indistintamente debbono uscire dal Conservatorio”.

Equiparabili agli orfani sono invece i bambini massesi, periodicamente, ospitati in una struttura di altro Comune della Penisola Sorrentina, in assenza di case di accoglienza nel Comune di Massa Lubrense.

In una lettera datata 3 gennaio 2002, ulteriori precisazioni.

La “Casa di accoglienza SS. Rosario” reclamizzata, in passato, da un interessante depliant ormai superato perché dal 2002 sostituito da altra destinazione d’uso dell’immobile, non accoglieva orfani o, comunque, bambini bisognosi, ma “...*gruppi organizzati per giornate di spiritualità, famiglie e anche persone singole (ovviamente paganti) per un soggiorno di tranquilla parentesi di pace, serenità a beneficio spirituale...*”. Le camere avevano servizio completo, la cucina era garantita “...*sana, semplice e genuina...*”.

L’attuale utilizzazione non lascia neanche il più piccolo spiraglio all’ipotesi che almeno una parte dello stabile possa essere destinato al soddisfacimento degli obblighi assunti dalle Suore Immacolatine.

Nel contratto stipulato il 3 maggio 2002 tra la congregazione Religiosa e gli Istituti di cura e Benessere s.r.l., con sede legale in Torre Annunziata, si legge che “...*l’immobile viene locato esclusivamente per l’esercizio di attività statutarie della società conduttrice...*”.

A rendere particolarmente interessante e illuminante l’escursus storico proposto, sono alcuni elementi di rilievo che emergono dalla documentazione sia nella sua interpretazione analitica che in quella complessiva. Così, a lettura completata, il termine che maggiormente ritorna è quello che indica la perpetuità delle obbligazioni che fanno capo alla Società Anonima Arorella Lourdes.

La perpetuità della destinazione a fini di beneficenza del patrimonio del Conservatorio SS. Rosario è, come si diceva, il leit motiv che sostiene tutto l’intreccio della vicenda.

Questa perpetuità:

- è la condizione posta da Cristina Oliviero nel suo testamento;
- viene rimarcata con straordinaria chiarezza e puntualità dal Notaio Carlo Caracciolo nel Contratto di enfiteusi;
- la si ritrova nella iscrizione ipotecaria;
- ne impone la reiterazione dell’impegno il Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza e, per esso, la Prefettura di Napoli;
- la ribadisce Suor Salvatorina Cioffi rinforzandone l’impegno con frasi tipo “...*ove diversamente non potrebbe essere...*” con riferimento agli “...*obblighi cui la Congregazione ha fatto e continuerà a fare sempre onore...*”;
- la richiama il Notaio Bianchi nell’atto di affranco;
- ne riconosce e rinnova l’impegno Suor Flavia Gravina che, a garanzia dell’adempimento relativo, invoca non solo gli obblighi civili ma “...*anche e soprattutto quelli di natura religiosa...*”.

Se non si sente la voce dei più diretti interessati, cioè dei cittadini massesi a cui pensava la fondatrice del Conservatorio e che dovrebbero rivendicare il rispetto dei propri diritti, è perché, purtroppo, la memoria storica si è appannata ed è difficile spolverarla.

Di seguito si riporta:

- 1) una delle lettere inviata agli amministratori del degli Istituti di Assistenza all'Infanzia, dalla la nuova responsabile della Congregazione Religiosa;
- 2) la prima pagina del Contratto che trasforma il fondo enfiteutico in un Centro Benessere, da cui risulta che *"...l'immobile viene locato esclusivamente per l'esercizio di attività statutarie della società conduttrice"*.



S. V. I. S.

CASA GENERALIZIA

Figlie della SS.ma Vergine Immacolata di Lourdes
Terziarie Francescane

Via Aurelia, 702

Tel. 06.66416903 - Fax 06.66418584
00165 ROMA

Roma, 5/12/2001

ISTITUTI RIUNITI
LI 11/11/01 N. 538101
CAT. CL. POS.

Spett.le
Istituti Riuniti di
Assistenza all'Infanzia
Via Palma n. 1
80061 Massa Lubrense (Na)

Oggetto: obblighi contrattuali – rif. prot. n. 273/01 del 29/6/01 e diffida prot. n. 451/01 del 7/11/01.

Rispondiamo alle note in oggetto indicate.

In merito alla nota 29/6/01 va evidenziato che le Immacolatine non "hanno provveduto con iniziative unilaterali a riconvertire le proprie obbligazioni", posto che quelli che erano gli obblighi assunti – si è già detto nella nostra 13/6/01 - sono stati tutti adempiuti; peraltro l'evasione di tali obblighi sono sotto gli occhi di tutti.

Si è solo voluto far presente che la realtà socio economica di quaranta-cinquanta anni fa, rispetto ad oggi, è mutata, come è notorio; in conseguenza quelli che erano indicati come "fanciulli poveri tali riconosciuti dall'Autorità Comunale con relativa tessera di povertà" oggi non trovano riscontro in quella definizione letterale, ma in altre ed in altre realtà che, per un verso, non possono essere codificate in un atto notarile e, per altro verso, restano difficilmente preventivabili in un accordo tra le parti: si sente più parlare di tessere di povertà e vi è qualcuno che, oggi, sia disposto a rientrare nelle categorie sociali che godano di tessere di povertà?

Pur in tale diversità ed in tale contesto socio-economico si è voluto dire e ribadire, con la nostra nota 13/6/01, che nulla è cambiato quanto agli impegni assunti ed assolti dal nostro Istituto; e ciò per soddisfare le richieste avanzate da codesti Istituti.

L'asilo infantile è stato attuato, come noto, con l'attività di una scuola materna, con annessa refezione gratuita, negli stessi locali dell'immobile affrancato; l'ospitalità "ai fanciulli poveri, tali riconosciuti dall'Autorità Comunale con relativa tessera di povertà" potrà avere letterale attuazione quando l'Autorità Comunale avrà indicato i nominativi dei fanciulli poveri, tali riconosciuti dalla stessa Autorità, con le caratteristiche di povertà che consenta l'inserimento dei predetti tra i beneficiari della

clausola contrattuale in oggetto; lo scrivente Istituto, comunque, indipendentemente dalla considerazione che i fanciulli fossero o meno poveri ha offerto ed offre la refezione a titolo gratuito ed ha sempre avuto bambini gratuitamente.

Alleghiamo i nominativi dei bambini che frequentano la scuola materna ed usufruiscono della mensa gratuita.

Circa le tre orfane ospitate a titolo gratuito, va osservato che da oltre trent'anni l'Istituto presta vitto ed alloggio alla sig.na Carmela De Martino, orfana, che è alloggiata presso la Casa madre in Via Arorella; altre richieste non sono state inoltrate; gli Istituti in ogni momento possono colmare la numerazione delle ospitande che troveranno alloggio e vitto presso la nostra Congregazione.

Sul punto va fatto presente, inoltre, che quattro orfane, così accolte nel nostro Istituto, hanno fatto nel tempo scelta di vita religiosa e tuttora vivono nella Congregazione; per ragioni di delicatezza, allo stato, non se ne fanno i nomi; non può, comunque, in merito, non rilevarsi che le orfanelle o orfanotrofio femminile, nella odierna società civile, non trovano più tale denominazione.


Quanto alla scuola di lavori donneschi, infine, va altresì evidenziato che lo scrivente Istituto ha sempre avuto a disposizione suore esperte in ricamo e cucito e si è sempre reso disponibile anche ad effettuare corsi a titolo gratuito per i quali, però, ad oggi, non ha avuto alcuna richiesta di adesione; anche su tale aspetto lo scrivente Istituto resta pronto ad ogni richiesta o inserimento di persone nell'attività in parola, anche da parte di codesti Istituti.

Certi di aver soddisfatto le richieste avanzate, si porgono cordiali saluti.

All. c.s.



Y. S. C. S.
Suor Maria Franca



CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE

Con la presente scrittura privata la locatrice Congregazione Figlie della SS. Immacolata di Lourdes con sede in Roma, Via Aurelia n. 702, in persona della Legale Rappresentante p.t. Suor Flavia Gravina, cod. fisc. 01786940633 concede in locazione al conduttore Istituto di Cura e Benessere s.r.l., con sede legale in Torre Annunziata al Corso Umberto I° n. 215, nella persona del Legale Rappresentante p.t., dott. Eduardo Fusco, cod. fisc. 04152261212... domiciliato agli effetti della presente scrittura anche nei locali oggetto della locazione, parte del compendio immobiliare di proprietà della Congregazione sito in Massa Lubrense, località Monticchio, alla Discesa Turro (Largo Suor ~~Maria~~ Cristina Olivieri n. 2), il tutto come rappresentato nell'allegata planimetria contornata di colore rosso. Le parti precisano, altresì, che il Chiostro annesso al compendio resta comunque in compossesso della Congregazione locatrice nel senso che le Religiose residenti potranno accedervi e potranno raccogliere gli agrumi ivi maturati.

La locazione è regolata dai seguenti patti e condizioni:

- 1) L'immobile descritto viene locato nell'attuale stato di fatto e di diritto e di destinazione catastale, ben cognito al conduttore.
- 2) L'immobile viene locato esclusivamente per l'esercizio di attività statutarie della società conduttrice, in particolare: accoglienza ed assistenza di persone ed attività connesse; fornitura di servizi socio-sanitari; attività di studio e congressuali. Parte conduttrice dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comportano contatti diretti con il pubblico.
- 3) La durata della locazione è fissata in anni 9 a decorrere dal...6...maggio




Invece che casa per l'infanzia dei massesi e scuola per lavori "domestici", è divenuta Casa di accoglienza a scopo... non benefico come dal titolo.

La particella peripatetica

Questo segmento della storia dei rapporti tra il Conservatorio SS. Rosario e la Congregazione delle Figlie della SS. Vergine Immacolata di Lourdes (Immacolatine), narra le vicende di una casetta colonica asservita ai fondi rurali conosciuti come “Turro” (p.lle 177-178-179) e “Giglio” (p.lla n 182), di proprietà del Conservatorio SS. Rosario, costretta a girovagare sul territorio, sotto mentite spoglie.

La mappa parziale del foglio 8 del catasto di Massa Lubrense, permette l'individuazione di questa casetta, saldamente aggraffata alla p.lla n. 182, e la collocazione del civico 1 e del civico 2 della Via Turro.

La storia, particolarmente complessa, prende le mosse da un contratto di compravendita con il quale la Congregazione delle suore figlie della SS. Vergine Im-



macolata di Lourdes (Immacolatine) cedevano ai coniugi Pietro Tizzano e Maria Teresa Persico, il primo piano di una casetta sita in Via Turro, civico 2 (mappale 183/3), che coincide con il primo piano della casetta protagonista di questo spezzone di racconto.

A contestare la legittimità di quella compravendita e ad introdurre il relativo contenzioso, il Commissario del Conservatorio SS. Rosario, in carica nel lontano 1992.

Nel contratto, stipulato, il due luglio 1991, per Notaio Adolfo Cannavale, la parte venditrice *“garantisce la seguente legittima provenienza: affrancazione di enfiteusi stipulata col Conservatorio SS. Rosario di Monticchio con sede in Massa Lubrense giusta atto Notar Bianchi 20 settembre 1964...; mentre la parte acquirente dichiara “che dal 1942 il canone di fitto per l’immobile venduto viene versato alla suddetta Congregazione (da essi acquirenti e prima dai genitori del signor Tizzano)”*.

La dichiarazione della parte acquirente che, come vedremo, ne rinforza un’altra resa a funzionari del Catasto nel 1943 per testimoniare i diritti di proprietà della Congregazione sullo stesso manufatto, merita la precedenza nella confutazione.

Si tratta di un falso grossolano, smentito efficacemente dagli stessi Tizzano che negli anni hanno sottoscritto documenti che li accreditano come affittuari, non delle suore, ma del Conservatorio SS. Rosario per il fondo agricolo denominato “Giglio” completo di casetta colonica.

Alcuni documenti confermano questo rapporto:

E’ del 1940 la ricevuta di versamento, rilasciata dal Tesoriere del Conservatorio a Domenico Tizzano, che versava un canone di fitto per la totalità del fondo “Giglio” p.lla 182 e un altro per una servitù di passaggio sul fondo “Ospizio” p.lla ex 180 che era, invece, tenuto in fitto da Francesco Saverio Aprea.

Quando, con la cessione enfiteutica, la Congregazione acquisterà l’utile dominio sul fondo “Ospizio”, sia F. S. Aprea che i Tizzano, trasferiranno alle Suore i due canoni ad esso riferiti.

I Tizzano, quindi, mentre pagavano alle suore un modesto canone per il fondo “Ospizio”, versavano al Conservatorio il canone pieno per i fondi “Turro” e “Giglio” e relativa casa colonica.

Nel 1956, Domenico Tizzano, sottoscriveva la denuncia di contratto verbale di affitto per il fondo *“Giglio” e casa colonica*.

E’ Pietro Tizzano, subentrato al padre Domenico, che nel 1990 rinnova, con il Conservatorio SS. Rosario, il contratto di fitto in cui tra le p.lle elencate, vi è la 182 ed, esplicitamente menzionato, il fabbricato rurale.

Lo stesso Pietro Tizzano, nel settembre del 1998 sottoscrive un nuovo contratto che include tra i beni ricevuti in fitto, la p.lla 182, con il suo fabbricato rurale.

E’ del 2006 l’ultimo documento che attesta il pagamento del canone dovuto al Conservatorio per il fitto del fondo agricolo e della relativa casa colonica.

Oltre ai numerosi contratti di fitto, reiterati negli anni, due documenti ancora più espliciti.

N. d'ordine 22

Articolo del ruolo _____ Esercizio 1970

Il sottoscritto ha ricevuto per conto di
codesta Amministrazione L. 1279

~~Monticchio Conservatorio Monticchio~~
dal Sig. Ciriani Laureiso
Joe Giuseppe

per saldo fitto fondo "Giglio" annata
1977-1978 L. 355 = (cello)

saldo fitto fondo "Giglio" annata
1978-79 L. 420 =

saldo fitto fondo "ospizio" annata
1978-79 L. 900 =

annata 1978-79 L. 1279 =

Addi 13 - 8 - 1970 - A. VIII

IL TESORIERE

[Firma]

Da riportare I.

N. d'ordine 34

Articolo del ruolo _____ Esercizio 193

Il sottoscritto ha ricevuto per conto di
codesta Amministrazione L. 1289

~~Monticchio Conservatorio Monticchio~~
dal Sig. Adria Protolavetta

per saldo fitto fondo ospizio annata
1938-1939 L. 700.00

da Nov. 79 a luglio
1940 L. 925.00

Totale L. 1.625.00

Addi 21 - 12 - 1940 - A. XIX

IL TESORIERE

[Firma]
data entrata e 4 - 10 - 1950
saldo regular in differenza

Da riportare I.

Il primo è a firma di Domenico Tizzano che, nel 1975 segnalava al Presidente del Conservatorio "...l'urgente necessità di provvedere alla riparazione e restauro esterno della casa colonica e della sottostante stalla, da lui tenuta in fitto da molti anni, esistenti nel fondo "Giglio" di proprietà del Conservatorio "SS. Rosario" di Monticchio..." (pag. 108).

Il secondo è di Pietro Tizzano che a novembre del 1998, sottoscriveva una scheda di rilevazione, somministrata dal Comune di Massa Lubrense, nella quale identificava la ditta proprietaria nell'Ente Morale Conservatori Laicali Riuniti, nel quale è confluito, per fusione, nel 1974 il Conservatorio SS.Rosario e affermava il suo status di affittuario.

Per quanto attiene alla dichiarazione resa all'atto della stipula del contratto di compravendita, dalla parte venditrice, è d'obbligo il richiamo ad altri eventi.

Con contratto stipulato in data 4 aprile 1940, il Conservatorio SS. Rosario cedeva in enfiteusi alla Società anonima Arorella Lourdes 1) la casa ad uso di Conservatorio sito in Piazza Monticchio, 2 p.llo 187 - 2) la casa ad uso di "Ospizio" sita in via Turro, 1 - 3) un vigneto di are 47,10 indicato come fondo "ospizio".

A questa cessione e al conseguente atto di affranco, dovrebbe risalire, a dire delle interessate, l'acquisto della proprietà della p.lla 183/3 da parte delle suore Immacolatine.

Nel prospetto di pag. 110, i dati fedelmente trascritti del Contratto di enfiteusi e dell'atto di affranco.

Ill.mo Sig.

PRESIDENTE del Conservatorio

"SS.ROSARIO"-Via Palma n°1-

MASSALUBRENSE

Il sottoscritto TIZZANI Domenico, domiciliato in via discesa Turro n°2 in Monticchio, fa presente alla S.V. l'urgente necessità di provvedere alla riparazione e restauro esterno della casa colonica e della sottostante stalla, da lui tenuti in fitto da molti anni, esistenti nel fondo "Giglio" di proprietà del Conservatorio "SS.Rosario" di Monticchio.

Pertanto, prega codesta Ente, di esaminare la possibilità di fornirgli il materiale necessario di cui al preventivo che allega, mentre egli s'impegna a fornire la mano d'opera.-

In attesa di cortese riscontro, sentitamente ringrazia.

Il Colono

(Domenico Tizzani)

Massalubrense 10/12/1975

Domenico Tizzani

VISTO!

Il Presidente

Alfredo Caracciolo

Alfredo Caracciolo



COMUNE DI MASSA LUBRENSE
RILEVAZIONE SUPERFICI IMMOBILIARI TASSABILI AI FINI TARSU, ICI E ICIAP
Verbale di Rilevazione

Scheda n° HA 14
 Codice Via 331
 Codice esattoriale 745100/43
TIZZANO PIETRO

CONTRIBUENTE:

Cognome e Nome TIZZANO PIETRO
 Nato/a a MASSA LUB.
 Codice fiscale TIZZPIR49506F030H Tel. 0818788943
 Precedente domicilio nel Comune:
 Ditta P. IVA
 Data costituzione della Società
 Amministratore Residenza

IMMOBILE:

Ubicazione: Via DISCESA TURRO n° 2 Scala 1 Int. Piano I
 Descrizione fabbricato: FABBRICATO AD UNO LIVELLO
 Destinazione d'uso ABITAZIONE
 Occupato No Dal PRIMA DEL 1981 N° occupanti 5
 Occupato a titolo di AFFITTUARIO
 Precedente conduttore

Estremi catastali	Categoria	Classe	
	Foglio	Num.	Sub
	Consistenza (vani)	Condono (si/no)	Anno
	Rendita Lit	<input type="checkbox"/> Presunta <input type="checkbox"/> Definitiva	<input type="checkbox"/> Valore

Primo proprietario immobile ENTE MOBALE CONSERV. LAICALI RIUNITI
 Residente in MASSA LUBRENSE Cod. Fisc.
 In ragione del %
 Secondo proprietario immobile
 Residente in Cod. Fisc.
 In ragione del %
 Terzo proprietario immobile
 Residente in Cod. Fisc.
 In ragione del %
 Utente ENEL Sig. TIZZANO PIETRO N.
 Utente Acquedotto Sig. TIZZANO PIETRO N.

T.A.R.S.U.:

Superficie mq. risultante da T.A.R.S.U.
 Tariffa
 Produzioni rifiuti speciali: Ditta convenzionata
 Estremi
 Eventuali riduzioni

I.C.I.A.P.:

Superficie mq. risultante da I.C.I.A.P.
 Attività stagionale
 Attività artigiana n° iscriz. Albo
 Settore attività I.C.I.A.P. Classe fino a mq.
 Codice attività

Data di compilazione 6/11/98 avvenuta in presenza di TIZZANO PIETRO
 Firma Pietro Tizzano

Prospetto beni Conservatorio SS. Rosario

Contratto di Enfiteusi		Atto di affranco	
Individuazione del bene		Individuazione del bene	Indirizzo
1	Casa ad uso di Conservatorio,	Fabbricato del Monastero:	P. Monticchio 2
	terranei 5 - primo piano vani venti	terranei 5 - primo piano vani 22	
	Mappale 889 - Foglio 8	Riportato nel N.C.E U.	
	P. Monticchio 2	mappa 187 mc. 12.800	P. Monticchio 2
2	Casa ad uso di "OSPIZIO"	Primo piano - vani 3	Via Turro 1
	primo piano - vani 3	Mappale 890 - partita 878	
	Via Turro 1		
		mappa 183/1 mq 16	P. Monticchio 2
		mappa 183/ 2 - vani 2,5	P. Monticchio 2
		mappa 183/3 - vani 3	P. Monticchio 2
	Confini	Confini	
	Nord con beni del Conservatorio	Nord con altri beni del Cons.	
	ponente giardino del Conservatorio	ponente con giardino lettera b)	
	levante con P.zza Monticchio	levante con P.zza Monticchio	
	sud con via Turro	sud con Via Turro	
3	Vigneto di are 47,10	Vigneto di are 47,10	
	Confini	Confini	
	Sud col fabbricato del Monastero	sud col fabbricato del Monastero	
	e con via Turro	e con via Turro	
	Ponente con la casetta colonica	ponente con la casetta colonica	
	di pertinenza	di sua pertinenza	
	dagli altri lati con beni del Cons.	e dagli altri lati con beni del Cons.	

Nell'intervallo tra il contratto di enfiteusi e l'atto di affranco, un altro avvenimento che merita una particolare attenzione.

Nel 1939, il R.D.L. n. 652, disponeva l'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite, *allo scopo prioritario, di accertare le proprietà immobiliari urbane.*

La norma prescriveva che l'accertamento fosse fatto in base a dichiarazione scritta, redatta su apposite schede dai proprietari e, "b) per gli enti morali, dal legale rappresentante", mentre, ogni scheda doveva essere accompagnata da una planimetria in scala non inferiore a 1:200 erano escluse le case coloniche.

Il Presidente dell'Ente Morale Conservatorio SS. Rosario che aveva provveduto agli adempimenti previsti dal RDL per l'accatastamento della casa ad uso di Conservatorio, non aveva fatto altrettanto per la casetta del fondo "Giglio" che aveva destinazione agricola, non produceva reddito autonomo e aveva le caratteristiche proprie di casa colonica (Piano terra: stalla, cucina, piccolo vano adibito a

laboratorio artigianale – scala interna – primo piano tre vani, di cui uno privo di luce diretta e una latrina).

Il 9/11/43, tecnici del catasto, venivano *accompagnati* sul posto e con incredibile leggerezza e sulla base della sola dichiarazione verbale di Domenico Tizzano, intestavano alla Congregazione Istituto delle Figlie della SS. Vergine di Lourdes la casetta colonica che non poteva che appartenere al proprietario della particella n. 182, cioè al Conservatorio SS. Rosario, visto che “*qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo...* (C. c. Art 934).

L’Ente proprietario del suolo su cui sorgeva la costruzione non veniva interpellato preventivamente, né riceveva, poi, le schede di rilevazione compilate alla meno peggio dai funzionari del Catasto e, per anni, ha ignorato le risultanze di quella operazione e non ha potuto, quindi, neanche contestarle.

La Congregazione religiosa quando rivendicherà la proprietà della casetta non farà riferimento ai certificati catastali, ma ad una presunta pertinenzialità che avrebbe ricompreso il manufatto nel fondo enfiteutico, perché corredo del fondo “Ospizio” P.lla 180.

Ipotesi semplicistica e facilmente confutabile per diversi motivi:

1) la casetta di cui si tratta era indicata come confine della parte rurale del fondo enfiteutico e questa sua funzione escludeva che potesse avere, contestualmente, anche quella di pertinenza;

2) per aversi una pertinenza occorrono due elementi: la oggettiva destinazione di una cosa a servizio o ornamento di un’altra e la volontà, da parte del proprietario della cosa principale di costituire un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose. L’elemento oggettivo manca perché il fondo “Ospizio” non ha alcun collegamento con la casetta; l’elemento soggettivo manca perché l’Ente proprietario aveva destinato quel manufatto a casa colonica dei fondi “Turro” e “Giglio”, concedendola in fitto alla famiglia Tizzano e non a F. Saverio Aprea affittuario del fondo “Ospizio”.

Due, soprattutto, le strane incongruenze dell’atto di affranco; quella di aver spostato la p.lla 183 con i suoi subalterni da via Turro, 2 in Piazza Monticchio, 2, quindi nel fabbricato del Conservatorio; (v. prospetto di pag. 110) di aver incluso nel fondo enfiteutico, quindi tra i beni su cui l’enfiteuta avrebbe potuto vantare solo ed esclusivamente l’utile dominio, un manufatto del quale, per l’anomalo accatastamento del 1943, la Congregazione risultava essere piena proprietaria.

Nell’atto di compravendita del 1981 la p.lla 183 tornerà in via Turro, 2, dopo un soggiorno in via Turro 1, dove l’aveva sistemata suor Flavia Gravina, così come risulta da una sua perentoria affermazione contenuta in una lettera del 1983.

Si tratta di una lettera potenzialmente chiarificatrice perché effettivamente sia il contratto di enfiteusi che il conseguente atto di affranco, ricomprendono nel fondo enfiteutico una casa di tre vani, sita in *via Turro 1*, destinata ad “Ospizio” cioè a foresteria del Monastero.



ISTITUTO "F. GATTOLA,"
Scuola Elementare Parificata
Via Arolella, 1/d
80061 - MASSA LUBRENSE (Napoli)
TEL (081) 8789105
Cod. Fisc. 01786940633

Massa Lubrense 23.1.1983

Sig. PRESIDENTE
E.M. CONSERVATORI S. Teresa - SS. Rosario - A.G.
Via Palma, 1
MASSA LUBRENSE

Con riferimento al ns ultimo incontro, ribadisco che la casetta in Massa Lubrense alla via Turro, 1, fu da codesto Ente trasferita prima alla SpA 'Arolella Lourdes' e poi a questa Congregazione, congiuntamente all'edificio del Conservatorio di Monticchio perchè costituiva l'hospitium' e cioè la foresteria del monastero stesso, come si rileva dall'attenta lettura degli atti rogati dal notaio Carlo Caracciolo il 20.4.1940 e dal notaio Pietro Bianchi in data 20.9.1964.

L'UTE di Napoli fece effettuare espresso sopralluogo da proprio funzionario, perchè si potesse accertare la ripetuta casetta a questa Congregazione, come potrà rilevarsi dalle allegare schede ed estratto catastale che si inviano in fotocopia. Ciò fa anche escludere che codesto Ente abbia potuto corrispondere imposte fondiari al riguardo.

Con la presente ritengo conclusa la controversia, dovendole ricordare che malgrado le ripetute richieste, codesto Ente non ha inviato alcun documento provante il contrario di quanto da noi asserito.

Distinti saluti

✓ per noi, no -
A.



Autonoma Generale

Flavia Gravina
SUOR FLAVIA GRAVINA

Ente Conservatorio di Monticchio
25.1.83

Questa prima asserzione non potrebbe in nessun modo essere contraddetta, ma purtroppo il compiacimento per l'emersione della verità è brevissimo, perché la missiva prosegue con le solite alchimie.

Suor Flavia Gravina organizza lo scritto in modo da accreditare l'idea che quel sopralluogo risalisse al dopo affranco. In realtà le schede di cui inoltrava copia del solo retro, privo di data e delle notizie più significative, come la dichiarazione dell'anomalo informatore, risalgono al 1943 e sono riferite ad altro manufatto. Sono riferite al primo piano della casetta colonica di via Turro, 2 che, vedeva rimarcata la sua destinazione ad ospizio delle suore.

Utile a chiarire l'ingarbugliata vicenda è il contenuto della Relazione dell'Architetto Sirio di Michele, Consulente Tecnico d'Ufficio, nominato dal Giudice Istruttore della 3 sezione civile del Tribunale di Napoli Dott. Raffaele Sabato.

Il CTU, "per risalire alla proprietà effettiva della casa rurale" riteneva opportuno "tornare indietro nel tempo e rileggere i vari atti notarili riferiti all'immobile in questione" dei quali riportava testualmente gli stralci di riferimento.

Riportava la descrizione dettagliata del fondo enfiteutico così come risulta dalla pagina 6 in poi del contratto di cessione enfiteutica stipulato il 20 aprile 1940, per Notaio Carlo Caracciolo, che sarebbe, a parere del CTU, l'origine di un equivoco che avrebbe poi determinato "un po' di confusione negli atti che verranno stipulati in seguito."

Un equivoco ingenerato dal fatto che *"I tre vani siti al primo piano di via Turro 1 ad uso di Ospizio hanno descrizione molto simile a quella della casetta rurale in questione.*

Cambia, però, il numero civico (1 e non 2) e soprattutto cambiano i confini.

Secondo la descrizione del Notaio, i confini dell'unità al primo piano coincidono con quelli di tutto il Conservatorio: da ciò si deduce che i tre vani posti al primo piano di via Turro, 1 fanno parte dello stesso Conservatorio, mentre la casetta rurale è ben distante da esso e presenta, quindi, confini diversi."

Dalla descrizione del fondo enfiteutico riportata nell'atto di affranco per notar Pietro Bianchi del 20 settembre 1964 ricavava che "In questo atto non viene menzionata tra i beni la casa rurale ma solo l'unità di tre vani in via Turro, 1", anche se "nella descrizione catastale sono elencate le particelle 183/1, 183/2, 183/3 che tutte insieme formano il fabbricato rurale e le ricomprende, situandole in Piazza Monticchio, 2, nel fabbricato del Conservatorio.

Dall'esame degli elementi in suo possesso il CTU concludeva che della vendita di cui al contratto per Notaio Cannavale "si può affermare che l'unica parte che la Congregazione poteva cedere era il cortile (foglio 8 p.lla 974) in quanto i tre vani siti al primo piano del fabbricato rurale non sono mai stati di suo possesso".


Si tratta di dati inconfutabili che affermano come l'"Hospitium" ricevuto in enfiteusi è sito alla via Turro, 1 e non via Turro, 2, dove invece è sito il secondo piano

della casetta colonica, che non aveva accesso indipendente (l'attuale scala esterna è stata costruita solo nel 1991) ed era occupata stabilmente dagli affittuari del fondo "Giglio".

Pretendere di attribuire a questo manufatto la funzione di Foresteria significherebbe ipotizzare che:

le ospiti avrebbero dovuto, per raggiungerlo, munirsi di liane o scale di corda e fare delle improbabili acrobazie;

una volta raggiunta fortunatamente la meta, poi, avrebbero dovuto dividere spazi e letti con i Tizzano, dei quali il trivano era l'abitazione.



LA NUOVA
SCUOLA APOSTOLICA DEI MINIMI
IN MASSA LUBRENSE (NAPOLI)

ROMA - 1964

NUMERO UNICO DEL «BOLLETTINO UFFICIALE»

Conservatorio Ave Gratia Plena

Per un'agevole comprensione del negozio giuridico che ha legato e lega il Conservatorio Ave Gratia Plena e il Sacro Ordine dei Frati Minimi di S. Francesco di Paola, è opportuno partire dallo statuto del Conservatorio che è la legge fondamentale che ne regola o ne dovrebbe regolare le scelte gestionali.

Attualmente lo statuto in vigore è quello degli Istituti Riuniti che accorpano i tre Conservatori S.Teresa-SS. Rosario-Ave Gratia Plena, approvato con Decreto della Regione Campania nel luglio del 1999 che ripropone, con i cambiamenti imposti dall'evoluzione dei tempi, ma sempre nel rispetto della volontà dei fondatori, i vecchi statuti dei tre Conservatori di Massa Lubrense.

Lo Statuto dell'antico Conservatorio laicale A.G.P., in vigore negli anni '60, era quello approvato con Regio Decreto del 22 ottobre 1872, nella cui Prefazione si legge che:

“Un tal Marco Cangiano di Massalubrense in detto Comune nel secolo decimosesto col suo testamento del 7 luglio 1594 lasciava i suoi beni per la fondazione di un Conservatorio sotto la denominazione di AVE, GRATIA, PLENA, allo scopo di ricoverare nello stesso le donzelle orfane del suddetto Comune.”

La regola principale, in quanto espressione della volontà del fondatore, era quella che i ricoverati fossero cittadini del Comune di Massa Lubrense, che l'età fosse la seconda infanzia e la preadolescenza, che l'istruzione religiosa fosse fatta (solo) una o due volte la settimana, che il programma scolastico fosse quello delle scuole statali.

Le norme statutarie precisavano che la gestione delle iniziative di assistenza e beneficenza dovesse essere affidata ad ordini religiosi aventi fini simili a quelli del Conservatorio.

In primo piano, comunque, sempre gli interessi della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, da coniugare, nei limiti del possibile, con quelli delle Congregazioni religiose, alle quali veniva affidata la gestione operativa delle iniziative di competenza del Conservatorio.

Per decenni queste regole erano state rispettate, poi, nella seconda metà degli anni '50, la musica cambiava e si affacciava l'ipotesi dell'adozione di strategie gestionali diverse.

Sull'esempio del Conservatorio SS. Rosario, anche per l'A.G.P. si cominciò a parlare di enfiteusi e, come per il SS. Rosario, ad introdurre questa ipotesi di cambiamento fu la prospettiva che una Congregazione Religiosa, *assumesse la gestione delle attività benefiche del Conservatorio e contestualmente ricevesse in uso l'immobile dell'Annunziata.*

I presupposti che dovevano sostenere la stipula del contratto di enfiteusi erano:

- 1) che il Conservatorio e l'enfiteuta designato avessero lo stesso fine, cioè l'attivazione di iniziative benefiche a favore dei cittadini del Comune di Massa Lubrense;
- 2) che il patrimonio immobiliare del Conservatorio non fosse sottratto alla beneficenza pubblica;

Come era già successo per il SS. Rosario, anche in questo caso, le trattative erano iniziate proprio partendo da una simile ipotesi, avanzata dal Generale dei "Padri Minimi" il quale, scrivendo all'Arcivescovo di Sorrento: "*si onora(va) far presente... quanto segue:*

"Poiché ci risulta che l'Amministrazione del Conservatorio A.G.P. di Massa Lubrense ha in animo di cedere in enfiteusi il fabbricato denominato della SS. Annunziata allo scopo di farvi istituire una Scuola-Collegio a scopo benefico avente gli stessi fini dello Statuto dell'Ente Concessionario,

considerato che quest'Ordine ha appunto in programma la istituzione di analoga iniziativa nel Comune di Massa Lubrense ed avrebbe appunto bisogno di poter disporre di un fabbricato capace di ospitare un sensibile numero di ragazzi;

prega la E.V. Rev/ma voler interporre i Suoi autorevoli uffici affinché la anzidetta amministrazione del Conservatorio voglia... addivenire ad apposita deliberazione... per la cessione in enfiteusi a quest'Ordine religioso del fabbricato SS. Annunziata".

I Padri Minimi chiamavano in soccorso l'Arcivescovo di Sorrento, perché ad osteggiarli, sul territorio, c'erano i Servi di Maria, che già avevano avuto rapporti con il Conservatorio e che erano determinati a pretendere di non essere scalzati.

I due Ordini erano spinti, *evidentemente*, dallo stesso moto di generosità verso i cittadini massesi.

L'uno e l'altro infatti dichiaravano di avere scopi perfettamente coincidenti con quelli del Conservatorio e di non avere altro interesse che quello di istituire un'opera a favore dei (*fortunati?*) cittadini di Massa Lubrense.

Numerose le missive agli atti, dalle quali si evince, però, chiaramente che le motivazioni iniziali, che sembravano tutte ispirate al desiderio di attuare iniziative di assistenza e beneficenza pubblica, con il passare del tempo e l'incalzare degli avvenimenti, cambiavano natura e riflettevano sempre più interessi di parte, che nulla avevano da spartire con i bisogni dei cittadini massesi.

Un esempio è la missiva inviata dalla Curia Metropolitana di Sorrento alla Prefettura di Napoli, nella quale si legge:

"In merito alla cessione in enfiteusi all'Ordine Religioso dei "Servi di Maria" del fabbricato SS. Annunziata di proprietà del Conservatorio Ave Gratia Plena in Massa Lubrense, precisiamo quanto segue:

Questa Curia metropolitana gradirebbe che nella Diocesi di Sorrento, sotto la quale trovasi il Conservatorio A.G.P. di Massa Lubrense, avrebbe piacere di evitare l'entrata di un altro ordine religioso questuante nella zona, poiché già vi sono i Frati Francescani, i Paolotti, i Minimi, le Carmelitane, le Alcantarine e le Suore dell'Immacolata.

Detto fabbricato potrebbe essere ceduto lo stesso ad uno dei citati Ordini Religiosi (infatti pare che i Frati Paolotti siano ben disposti) a condizioni uguali e forse migliori.

Tanto Vi segnaliamo poiché non ancora è stato concesso il prescritto Nulla Osta da parte di questa Curia”.

Un minimo di attenzione di Sua Eccellenza anche per i bisogni dei poveri di Massa Lubrense avrebbe potuto cambiare, e certamente in meglio, la storia del Conservatorio.

A campione, si riportano solo alcune delle numerosissime missive agli atti, che testimoniano un'anomala gara non formalizzata, aperta, quindi, a qualsiasi aggiustamento di comodo.

Sono documenti che vengono riportati integralmente perché testimoniano il graduale disinteresse per i fini statuari del Conservatorio e la corrispondente e crescente attenzione per gli interessi degli aspiranti enfiteuti.

La prima è una lettera del Commissario Prefettizio del Conservatorio, che assumeva il ruolo di battitore d'asta.

Il riscontro è del Provinciale dei Minimi che, pur trovando antipatico il modo di procedere ispirato al mercanteggiare, aumenta la posta e, addirittura, si dice disponibile ad altri aumenti.

Neanche ai Servi di Maria piace la competizione, disdicevole tra religiosi, ma si battono per veder affermato quello che ritengono un loro buon diritto.

Numerose le offerte dei due contendenti, che si differenziavano solo per le variazioni del canone che, ad ogni lancio, aumentava di 5000 lire.

Restava, invece, stabile l'impegno di ambedue i contendenti ad istituire nell'immobile un'opera a carattere sociale a favore dei cittadini di Massa Lubrense, in cui accogliere gratuitamente il 20% dei ricoverati e quello di eseguire lavori di ristrutturazione per un importo di 30.000.000 in 6 anni.

A un certo punto, dopo aver insistito, a volte anche con irritazione, nel 1956 i Servi di Maria si ritirano dalla competizione

Con questo via libera fu possibile concretizzare il rapporto, secondo i desiderata dell'Ordine dei Minimi, vincitore della gara, che, però, preferiva *“per il momento l'adozione di una più limitata convenzione concernente soltanto l'affidamento... della gestione dell'attività benefica del Conservatorio, da svolgere appunto nello stabile dell'Annunziata”.*

Il giorno 24 marzo, il Commissario Prefettizio del Conservatorio A.G.P. deliberava di *“Stipulare con l'ordine dei Padri minimi apposita convenzione che preveda*

7/11/13

II marzo

5

Cessione in enfiteusi del
fabbricato della SS. Annunziata.

Reverendissimo Padre,


mi riporto alla gradita lettera del 17 febbraio decorso n. 214/55 con la quale Ella, in riscontro alla ultima comunicazione di questa Amministrazione in data 14 detto mese, esprimeva una ulteriore offerta per la contrattazione della enfiteusi suindicata.

Devo ora informarla che l'altro Ordine Religioso, cui questa Amministrazione ha riferito quanto precede, ha ritenuto di avanzare una proposta di aumento, nelle condizioni per la contrattazione in parola, portando il canone annuo a L. 145.000.-

Poichè con la lettera in riferimento la S.V. Rev.ma si dichiarava disposta ad ulteriori intese qualora non fosse stato possibile concludere la pratica in base alle fatte condizioni, mi premuro di significarle altresì la possibilità di formulare le eventuali offerte in miglioramento che codesto Sacro Ordine riterrà ulteriormente di proporre.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, e comunque in attesa delle notizie che cortesemente vorrà favorirmi al riguardo con possibile sollecitudine, La prego di gradire per intanto i più devoti e sentiti ossequi.

Il Commissario Prefettizio
(Emanuele Sessa)



Ill.mo e Rev.mo
Padre Bartolomeo Verde
Provinciale del Sacro Ordine dei Minimi
N A P O L I - Via Stella 25



RVI DI MARIA

CHIESA S. PIETRO A MAIELLA
PIAZZA LUIGI MIRAGLIA, 393
TELEFONO 26467 - C. C. P. 6/9786

NAPOLI

Prat. 12

AVE MARIA!

Dott. S E S S E

Sez. Opere Pie Prefettura

Napoli

In riscontro alla Sua del 20 u.s. tengo a predirle che la Provincia dei Servi di Maria dell'Italia Meridionale porta a £. 145.000 (centoquarantacinquemila) il canone per l'elfiteusi del Convento di Massalubrense.

Questa disposizione non ha minimamente il carattere di una corsa all'asta - disdicevole tra noi religiosi - ma dimostra la nostra decisa volontà di continuare ad oltranza per affermare quel diritto che ci dovrebbe essere riconosciuto per il possesso dello stabile in parola.

Con distinti ossequi.

Napoli 2/3/1955

Obbl.mo
P. Girolamo M. Russo
P. Girolamo M Russo
Prov; dei Servi di Maria
Napoli

CHARITAS

SA-CRO ORDINE DEI MINIMI

RIA PROVINCIALIZIA

VIA STELLA 25 - NAPOLI

Illustrissimo Signore

Dott. Emanuele SezsaComm. Prefettizio
Conservatorio A. G. P. in Massalubrense

Illustrissimo Signore,


Ho ricevuto la sua ultima lettera dell'II c. m. e prendo buona nota dell'aumento fatto dall'altro Ordine Religioso per la cessione enfiteutica del Monastero della SS. Annunziata, riportando l'annuo canone a L.145000.

Ragioni particolari derivanti dalla vicinanza in cui si trova il mio Convento di S. Francesco di Paola in Massalubrense, nonché le necessità in cui si trova la mia Provincia Monastica nei confronti di detto Monastero, mi obbligano ad aumentare ancora, come di fatto sopraelevo, il canone a L. 150 mila (dico centocinquantamila).

Poichè un tale modo di procedere mi è poco simpatico, non avendo avuto mai intenzione di mercanteggiare per il possesso del sacro immobile, prego V. S. I. affinché, in definitiva, mi significhi soltanto la somma annuale che desidero per la concessione enfiteutica di detto Monastero, ed io, quale rappresentante della Provincia Monastica dell'Ordine dei Minimi di S. Maria della Stella, non troverei difficoltà a versarla.

Prego voler gradire i miei deferenti ossequi.

Napoli, 21 / 3 / 1955



P. Bartolomeo Verde dei Minimi
Provinciale di S. Maria della S

Bartolomeo Verde
dei Minimi

A. Provincial
FR. GERARDUS M. CALIGIORE

ORDINIS SERVORUM MARIAE
ITALIAE MERIDIONALIS
PRIOR PROVINCIALIS

Oggetto:

Cessione di Enfiteusi
del fabbricato della
SS. ANNUNZIATA

Dott. Emmanuele Sessa Commissario Prefettizio
del Conservatorio A.G.P. di Massalubrense

N A P O L I

Con richiamo a precorsa corrispondenza all'argomento, tengo a comunicare che quest'Ordine per sopravvenute nuove determinazioni, ha deciso di desistere definitivamente da ogni ulteriore contrattazione per la enfiteusi suindicata. Codesta Amministrazione pertanto potrà senz'altro tener conto della presente a carattere irrevocabile, e disporre pertanto in piena libertà, considerata appunto che questo Sacro Ordine non ha alcuna richiesta da avanzare nè per ora né per l'avvenire, e ciò in quanto è venuto meno ogni suo interesse in merito.

L'Amministrazione pertanto del Conservatorio " AVE GRATIA PLENA " può trattare liberamente e alle condizioni cui crede con il Sacro Ordine dei Minimi per la cessione al medesimo del sacro immobile della SS. Annunziata.

Il P. Provinciale dei Servi di Maria

P. Gerardo M. Caligiore
(P. Gerardo M. Caligiore)



Napoli 21/2/1956

torio, da svolgere mediante la istituzione, nel fabbricato della SS. Annunziata, di un collegio destinato al ricovero ed alla educazione dei minori”... “Nell’istituendo Collegio l’Ordine dei Padri Minimi riserverà dieci posti gratuiti ad elementi di Massa Lubrense che saranno indicati dalla Amministrazione dell’Ente... ed a favore dei quali l’Ordine stesso si impegna di praticare idoneo trattamento educativo oltre allo integrale mantenimento”.

Detti patti saranno riportati integralmente negli artt. 1 e 5 delle Convenzioni stipulate, in Napoli, il 23 luglio 1956, per Notaio Ferdinando Maddalena.

Come si può agevolmente riscontrare, leggendo la documentazione di questo primo tempo della vicenda, il ritiro dei Servi di Maria, cambiava le carte in tavola, perché cancellava, di fatto, sia l’accollo della spesa prevista per la ristrutturazione dello stabile, sia quello del pagamento di un, sia pur modesto, canone, che aveva accomunato i due contendenti.

Malgrado questa contrazione delle contropartite, restavano, comunque, garantite le prestazioni imposte dalla legge n. 6972/1890, dal Regolamento e dallo Statuto, perché: se l’Ordine dei Minimi otteneva gli spazi necessari a svolgere le proprie attività benefiche che collimavano perfettamente con i fini del Conservatorio, per i cittadini massesi si prospettava il pieno rispetto dei diritti originati dalla volontà di Marco Cangiano, che per loro e, solo per loro, aveva dotato il Conservatorio di un ingente patrimonio.

La cessione avrebbe avuto la durata di nove anni ed era rinnovabile

Invece i Minimi ci ripensavano e, dopo soli sei mesi, il 30 gennaio 1957 chiedevano di trasformare le precedenti Convenzioni in un contratto di enfiteusi.

Si ricomincia, quindi, daccapo, si riesumano le precedenti trattative con le relative offerte, ma non c’è più competizione e le nuove condizioni riflettono questa novità, con cambiamenti di notevole importanza:

- il primo riguardava il canone annuo che, dalle precedenti 150.000 lire, scendeva a 100.000;

- il secondo cancellava i 30.000.000, offerti dai due originari contendenti, per la ristrutturazione dello stabile;

- il terzo, di eccezionale valore, riguardava niente meno che la destinazione d’uso dell’immobile dell’Annunziata.

Nella delibera del 1° febbraio 1958, alla lettera E) leggiamo, infatti che a “*giustificare l’utilità della progettata cessione in enfiteusi, nei riguardi della Pubblica Beneficenza*” era “*la istituzione da parte dei Padri Minimi di una Opera a carattere educativo-religioso*”.

Una frase all’apparenza innocua e buttata lì senza particolari sottolineature, forse proprio per evitare di attirare l’attenzione di chi era chiamato a valutarne la portata.

Il Commissario Prefettizio non si accorgeva che quella frase non solo contrastava con i fini del Conservatorio, ma tradiva in pieno la volontà del fondatore.

Non è dato sapere se a sostenere questo abbaglio del Commissario, che scambitava i fini di beneficenza pubblica con quelli educativo-religiosi, fosse un'innocua distrazione, un interesse personale o mera ignoranza.

Quello che è certo è che, quale che ne fosse l'origine, quell'abbaglio non sfuggì al Comitato di Assistenza e Beneficenza Pubblica della Prefettura che, all'epoca, censurava tutti gli atti in odore di illegittimità

La Prefettura, quindi, rinviava la delibera n. 1/58, con l'ordine perentorio al Conservatorio A.G.P. di dimostrare *"in modo più ampio e dettagliato i vantaggi e l'utilità derivanti dalla anzicennata cessione in enfiteusi in sostituzione degli attuali rapporti = specificando in particolare quali opere aventi carattere di assistenza e beneficenza pubblica = saranno attuate dai Padri Minimi = in tali occasioni"*.

L'Organo di controllo aveva individuato agevolmente i motivi che inficiavano la validità della delibera rinviata; non è altrettanto facile afferrare l'enorme differenza tra opera di assistenza e beneficenza e opera educativo religiosa, per i non addetti ai lavori o per chi non ha voglia o tempo per riflettere.

Recentemente è capitato che addirittura un Giudice, chiamato ad esprimersi sulla questione, abbia avallato la confusione tra "educativo-religioso" e "assistenza e beneficenza pubblica".

Il Conservatorio A.G.P. in quanto IPAB, aveva ed ha l'obbligo:

- a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;
- b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico...".
- c) di utilizzare i propri patrimoni esclusivamente per l'attuazione di questi fini.

Un'opera a carattere educativo-religioso è un'altra cosa.

Un'opera a carattere educativo religioso è una scuola apostolica; una scuola, cioè, nella quale si svolge il noviziato, con la previsione della conseguente professione religiosa.

Il titolo richiesto per l'ammissione a una scuola Apostolica è la vocazione al sacerdozio.

Destinatari dell'assistenza e beneficenza pubblica, secondo lo statuto del Conservatorio dell'Annunziata erano, invece, solo ed esclusivamente cittadini residenti nel Comune di Massa Lubrense, di un'età che non andasse oltre i 12 anni, destinatari di un'istruzione religiosa limitata a una o due lezioni alla settimana, che seguissero lo stesso programma scolastico delle scuole pubbliche.

La conditio sine qua non per l'approvazione della delibera era l'assunzione esplicita, da parte dei Padri Minimi, di obblighi rispettosi dei fini statuari del Conservatorio e toccò al Commissario Prefettizio il ruolo di intermediario e di garante delle promesse dell'aspirante enfiteuta.

La raccomandata che accompagnava gli impegni formalmente assunti dal Sacro Ordine dei Minimi con la lettera del 15 luglio 1958 riproponeva sostanzialmente le offerte già oggetto della gara iniziale, ad esclusione della previsione dell'impegno di spesa per la ristrutturazione.



Napoli 24/4/1958

Prefettura di Napoli

Div. V^a N. di Prot. 23585

Risposta a nota

Oggetto: Cessione in enfiteusi perpetua al Sacro Ordine dei Padri
Minimi del Monastero e Chiesa SS. Annunziata = Delib. N.I/58 del I/2/58

Allegati

*Prot. S.
50/4/58*

AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO
del Conservatorio Ave Gratia Plena
MASSA LUBRENSE

Si restituisce senza provvedimento la deliberazione in oggetto, significando che il Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza, nella seduta del 31/3/58, ha emesso la seguente decisione:

^^^^ Vista la deliberazione n. I/56 in data 1° febbraio 1958 con la quale il Conservatorio " Ave Gratia Plena " di Massalubrense propone di concedere in enfiteusi al Sacro Ordine dei Padri Minimi il Monastero e la Chiesa della SS. Annunziata " ;

Ritenuto necessario che l'Ente predetto dimostri in modo più ampio e dettagliato i vantaggi e l'utilità derivanti dalla anziconceduta cessione in enfiteusi in sostituzione degli attuali rapporti specificando in particolare quali opere aventi carattere di assistenza e beneficenza pubblica = saranno attuate dai Padri Minimi = in tali occasioni =

O R D I N A

rinvirsi la deliberazione predetta al Conservatorio A.G.P. di cui alla premessa = con invito a fornire in proposito le proprie controdeduzioni entro il termine di giorni 20.^^^^

IL PREFETTO

MASSA LUBRENSE

=====

23.7.1958

Prot.n.5/I

Raccomandata

Alla PREFETTURA

Div.V^

N A P O L I

OGGETTO: Cessione in enfiteusi perpetua al Sacro Ordine dei Padri Minimi
del Monastero e Chiesa SS. Annunziata- Delib. I/58 del 7.2.1958-

Con riferimento alla pregiata V/s nota del 24.4.58 n.23585, relativa all'oggetto, non evasa nei termini richiesti avendone dovuto comunicare il contenuto alla Casa Generalizia dell'Ordine dei Minimi in Roma, si trasmette, allegata alla presente, la nuova proposta, datata 15 luglio e pervenutaci soltanto il 22 corrente mese, con la quale il Sacro Ordine dei Minimi si impegna :

- 1) Ad impartire gratuitamente l'insegnamento a n.10 ragazzi del luogo, di scuola media;
- 2) A corrispondere un canone enfiteutico annuo nella misura di L.150.000.-

Ciò premesso si precisa che gli attuali rapporti derivanti dalla cessione in uso della Chiesa e del Convento all'Ordine dei Minimi non possono raffrontarsi agli enormi, futuri vantaggi che ne trarrebbe l'Ente dopo la stipula dell'enfiteusi perchè:

- 1°) L'Ente non aveva e non ha la possibilità di riattare l'immobile in rovina da molti anni;
- 2°) L'offerta del Sacro Ordine dei Minimi (nuova proposta) è più che vantaggiosa per l'Ente in quanto, stipulata l'enfiteusi, trarrebbe un canone annuo di L.150mila in confronto della attuale passività dell'immobile.-
- 3°) La creazione di un Convitto con Scuola Media sul posto e con lo

impegno dello insegnamento gratuito a n.10 ragazzi del paese, può ben considerarsi un altro fattore importante di pubblica utilità e di vantaggio per l'Ente.-

Si prega pertanto Codesto On/le Superiore Ufficio voler benevolmente riesaminare la Delibera, della quale la presente nota dovrà considerarsi parte integrante per la modifica del canone offerto, e si resta in attesa di cortese riscontro.



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Prof. Luigi Casa)

Era quest'ultimo un problema ormai superato perché il Conservatorio aveva già ottenuto i fondi stanziati per i danni bellici e li aveva girati ai Minimi.

Dalla missiva con la quale il Commissario accompagnava le nuove preposte dei Minimi traspariva un entusiasmo senza limiti, che sembrava ispirato alla certezza che con quella cessione in enfiteusi, il Conservatorio e, quindi, i cittadini massesi, avrebbero ottenuto il massimo dei vantaggi possibili.

In effetti il Commissario aveva tutte le ragioni per essere entusiasta, perché la modestia del canone era solo apparente, dovendosi le 150.000 lire annue, sommare all'impegno economico rappresentato dalle rette di 10 convittori.

Gli impegni formalmente assunti dai Minimi con la lettera del 15 luglio 1958 servivano a sbloccare la delibera sospesa perché erano in linea con lo Statuto del Conservatorio.

A buon motivo si può affermare che con questo formale impegno dei Minimi, che la Prefettura prese per buono, iniziava uno strano gioco del "facciamo finta che" con uno scollamento tra il dire e il fare, tra le promesse e gli adempimenti.

La verifica, come al solito, è affidata ai documenti.

Il primo confronto è tra l'affermazione del Commissario del Conservatorio, per il quale:

"L'Ente non ha la possibilità di riattare l'immobile in rovina da molti anni" e la realtà.

Quella riguardante le difficoltà economiche, che avrebbero dovuto costringere alla cessione enfiteutica, era un'affermazione non veritiera, perché problemi finanziari legati alla ristrutturazione dello stabile, il Conservatorio non ne aveva.

Con la già citata legge n. 784/50, reiterata con la legge n. 230/53, lo Stato aveva stanziato fondi per i danni di guerra e li aveva destinati alla ristrutturazione degli immobili di proprietà delle IPAB.

Si trattava di leggi scritte per garantire la funzionalità dei patrimoni immobiliari, destinati all'assistenza e alla beneficenza, in un momento in cui la ricostruzione post bellica imponeva massima attenzione per una popolazione stremata dall'indigenza e con il fisiologico aumento degli orfani da accogliere in quelle strutture.

Le garanzie che la legge n. 784/50 pretendeva erano due:

- la prima voleva che le strutture da restaurare fossero, al momento della richiesta dei contributi, utilizzate direttamente per attività di assistenza e beneficenza;
- la seconda imponeva che gli immobili ristrutturati fossero destinati per almeno 20 anni dalla ultimazione dei lavori, alle attività di assistenza e beneficenza, proprie delle IPAB.

Il tutto precisato nell'articolo 1 in cui si legge: "...*gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972... purché gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini di beneficenza o dell'assistenza per non meno di 20 anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino...*".

Gli Amministratori del Conservatorio, presenteranno tutte le garanzie richieste a corredo di un progetto di restauro conservativo, ma gireranno i contributi ai Prati Minimi, rinunciando, contestualmente, a qualsiasi ingerenza nella esecuzione dei lavori.

Quando, nel 1958, il Commissario Prefettizio segnalava difficoltà economiche che avrebbero impedito la ristrutturazione dell'immobile, i lavori di ripristino erano già cominciati da un anno e già i Padri Minimi stavano riscuotendo le provvidenze necessarie a coprire le spese.

Ce n'è in abbondanza per chi voglia cercare ulteriori segni dello scollamento tra la legittimità formale delle procedure e ciò che veramente stava succedendo.

Qualcuno dirà che allora usava così, qualcuno dirà che, in fin dei conti, il fine giustifica i mezzi e che una bugia è senz'altro tollerabile quando serve a superare le lungaggini della burocrazia.

Ma... ufficialmente e solo ufficialmente, il fine che vedeva solidali Conservatorio e Minimi era quello di garantire ai ragazzi massesi il promesso collegio con scuola media.

Questa era l'aspettativa, questo era l'obbligo assunto dai Minimi, di cui il Commissario Prefettizio si faceva garante, quando sbandierava l'altro motivo di soddisfazione e cioè:

"La creazione di un Convitto con Scuola Media sul posto e con lo impegno dello insegnamento gratuito a n. 10 ragazzi del paese...".

A parlare e a dirci se questo importante obbligo fu onorato è la voce stessa del Sacro Ordine dei Padri Minimi, nel NUMERO UNICO DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" pubblicato a Roma nel 1964.

In quel Bollettino, del COLLEGIO non c'è alcuna notizia... ad essere ampiamente decantato è, invece, un *noviziato*, cioè un'opera a fine *educativo-religioso*, che la Prefettura aveva bocciato.

Allo scopo di chiarire quanto sopra esposto si riporta la sintesi dei principali avvenimenti:

- nella delibera n.I/58 il Commissario Prefettizio ipotizza la destinazione dell'Annunziata a fine *educativo-religioso*;

- le prefettura rinvia la delibera con l'ordine, per il Commissario, di puntualizzare per quali opere di *assistenza e beneficenza*, i Minimi sono disposti ad impegnarsi;

- i Minimi si impegnano, tra l'altro, ad istituire nello stabile un collegio con scuola media;

- in virtù di questo impegno formale, la delibera n. I/58 viene approvata e dà il via libera alla stipula del contratto;

- in ottemperanza dell'impegno assunto dagli aspiranti enfiteuti, nel contratto non compare più il riferimento ad un fine educativo-religioso, sostituito da quello originario di assistenza e beneficenza pubblica.

Per chi ricorda la generosità che permeava le prime offerte dei minimi e il gran conto in cui sembrava essere tenuto il Conservatorio, è ben strano che a questo povero Ente, così generoso, in tutto il Bollettino vengono dedicate solo poche, frettolose espressioni che richiamano la trascurabile circostanza che: il 23 luglio 1956 *"viene stipulato il contratto enfiteutico tra il Conservatorio 'Ave Gratia Plena' e la Provincia Napoletana dei Minimi 'S. Maria della Stella', in forza del quale la suddetta Provincia ottiene l'edificio ex Conservatorio con l'annessa Chiesa della SS. Annunziata"*.

Divenuto ex, il Conservatorio scompare dalla scena, e, con il Conservatorio, vengono buttati alle ortiche tutti gli obblighi di assistenza e beneficenza che i Minimi avevano promesso, per guadagnarsi la cessione enfiteutica.

Tenendo sempre ben presente tutta la documentazione iniziale, gli impegni del 1956, gli interventi correttivi della Prefettura, il contratto di enfiteusi, chi si volesse provare a riscontrare un minimo di continuità con la reale utilizzazione del fabbricato dell'Annunziata sprecherebbe il proprio tempo.

Degli antichi rapporti tra Conservatorio AGP e il Sacro Ordine dei Padri Minimi, per anni è sopravvissuto solo il fastidio dal canone annuo e recentemente la definizione di un'offerta reale di affranco affidata ad un'operazione aritmetica facile facile.

Quel canone annuo di 150.000 lire, portato, con un adeguamento anomalo, a 180.000 lire è stato base di calcolo per la definizione di un capitale di affranco di 2.700.000 lire.

Nel cestino della carte straccia è finita la legge 1138/70, le numerosissime sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale.

Non è questa le sede per i commenti che, comunque, non sono interdetti a chi ha saputo e voluto capire i veri termini della vicenda, così come si è snodata dalla metà degli anni '60, ai nostri giorni e vuole ancora approfondire i fatti.

A chi vuole impegnarsi in questa ricerca va ricordato:

1) che il Conservatorio AGP è una IPAB;

2) che lo stabile dell'Annunziata, essendo il maggior cespite del patrimonio immobiliare del Conservatorio, non può essere sottratto ai fini di assistenza e beneficenza pubblica;

3) che, a suo tempo, fu ceduto in enfiteusi a Padri Minimi, solo perché vi istituissero un collegio con scuola media a beneficio dei cittadini del Comune di Massa Lubrense;

4) che il progetto di questa utilizzazione registrava l'adesione esplicita non solo del Conservatorio e della Prefettura, ma anche del sacro Ordine dei Padri Minimi, che assumevano formale impegno

La presentazione è sufficientemente chiara...più chiare ancora le belle parole dell'Arcivescovo di Sorrento che scriveva "...*Benedico con effusione di cuore la nuova Scuola Apostolica dei Frati Minimi di S. Francesco di Paola sorta in Massa Lubrense, località "Santissima Annunziata", dove troveranno degna sede e condizione per un'ottima coltura le giovanissime vocazioni della Provincia Napoletana di S. Maria della Stella...*".

Che il promesso collegio non ci fosse, nessuno sembrava accorgersi.

Non se ne accorgeva neanche il Commissario Prefettizio, che viveva nella zona e che, probabilmente, era anche stato invitato all'inaugurazione del Seminario.

Sempre per 'il facciamo finta che'...quello stesso Commissario, il 15 marzo 1964, per rinforzare le ragioni di un ricorso, invocava a sostegno l'alto valore di un collegio che sarebbe stato istituito "...*per la educazione di giovani poveri (scopo quest'ultimo affine allo Statuto del Conservatorio)... tendente al solo scopo educativo, istruttivo ed umanitario...auspicato sia dalle autorità e sia dalla popolazione...*".

Virtuali le finalità richiamate come reali, anche se imbastite solo per giustificare un negozio giuridico nato e consolidato sull'equivoco e sulle mezze verità, virtuale il collegio che le Autorità e i cittadini massesi stanno ancora aspettando.

Continuando la lettura di questo BOLLETTINO che, a buon motivo, può essere ritenuto il più loquace dei documenti disponibili, ci si imbatte in altre interessantissime notizie che, stranamente non sono state mai prese in considerazione, anche se testimoniate in modo diretto ed efficace proprio da quel loquace Bollettino.

Le fotografie e, ancor più il nuovo stabile dell'Annunziata, evidenziano il curioso di un altro aspetto delle vicende che qui si raccontano.

Dell'obbligo del miglioramento del fondo si è già detto a proposito della provenienza dei fondi della ricostruzione.

Non meno significativa è la lettura dei dati in riferimento alla qualità dei lavori eseguiti.

A questo proposito, va ricordato che l'immobile SS. Annunziata è sottoposto al regime dell'art. 4 della legge 1089/39 che impone la preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per gli interventi su immobili di pregio ed un particolare iter di controllo nella esecuzione dei lavori.

La valutazione degli interventi manutentivi è di competenza della Soprintendenza e riguarda il rispetto della legge che *esclude categoricamente interventi non*

grafica; riguarda la corrispondenza tra gli interventi autorizzati e quelli effettivamente eseguiti.

Nel bollettino Ufficiale dei Minimi mentre vengono descritti con dovizia di particolari i lavori eseguiti, non vi è accenno all'autorizzazione che avrebbe dovuto regolamentarli.

Si parla di piccone demolitore, di demolizione dalle fondamenta dei tre quarti dello stabile; si parla addirittura di un nuovo edificio essendo stato il vecchio quasi completamente demolito; si esaltano, come criterio guida, restauri e trasformazioni ispirati alle "nuove e moderne esigenze e razionale utilizzazione" (pag. 55 del citato BOLLETTINO); si esalta l'inaugurazione di un frantoio promosso al rango di manufatto particolarmente pregevole; si inneggia al manto di asfalto che copre un'antica strada ecc... ma non si cita la dovuta autorizzazione della Soprintendenza che, è lecito presupporlo, non avrebbe mai avallato simili interventi.

Il progetto approntato dal Conservatorio descriveva interventi di restauro, quelli eseguiti vengono descritti nel Bollettino Ufficiale dei Minimi con una reiterazione di termini come *piccone demolitore, demolizione dalle fondamenta e via distruggendo*, che somiglia più ad un accanimento sadico che alla cura che si dovrebbe ad un immobile di pregio.

Puntualissima la descrizione di questi accanimenti che leggiamo nella pagina 49 del BOLLETTINO.

La stessa pagina fa testo anche per un altro aspetto della questione, che testimonia il massimo della discrepanza tra il promesso e l'attuato e la reiterazione del gioco del facciamo finta che...

A confronto due date: **il 5 maggio 1958 – il 15 luglio 1958.**

In pratica il 15 luglio 1958 i padri minimi si impegnavano ad istituire un collegio con scuola media nello stesso stabile che già dal 5 maggio era occupato dalla scuola apostolica. Quelle che seguono sono le pagine 49 e 55 del BOLLETTINO UFFICIALE dei Minimi.

La pagina 49, che riporta le principali date dei vari momenti della ricostruzione, non lascia dubbi sul fatto che quella che stava nascendo in Santa Maria Annunziata non era un accogliente Collegio, con scuola media, promesso nelle trattative che avevano preceduto la stipula del contratto di enfiteusi.

In particolare la destinazione dell'immobile a Scuola Apostolica della Provincia attestata in data 5 maggio 1958, contrasta con gli impegni assunti il 15 luglio dello stesso anno, al fine di ottenere il nulla osta dell'Organo di Controllo

Alla già citata pagina 55 la sintesi dei drastici interventi di demolizione che dovrebbero essere giustificati dalla opportunità di rispettare "le moderne esigenze e la razionale utilizzazione... al servizio della Scuola Apostolica.

L'assenza della documentazione grafica e fotografica che avrebbe dovuto accompagnare l'autorizzazione della Soprintendenza non permette di verificare l'imponenza dell'invocato ammasso di macerie.

La cronaca più recente racconta che i Padri Minimi, per completare l'opera, nel 1998, presentavano domanda giudiziale di affrancazione del fondo enfiteutico.

Il Pretore, seguendo la procedura indicata dalla legge n. 607 del 22 luglio 1966, emanava la relativa Ordinanza, che il cancelliere provvedeva a trascrivere alla Conservatoria dei RR.II.

I Padri minimi ne traevano la convinzione che l'affranco fosse definitivo, per essere stato anche trascritto alla Conservatoria.

In realtà le cose non stanno proprio così perché, la procedura dell'affrancazione giudiziale particolarmente complessa e insolita; è precisata dalla legge e puntualizzata dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 8226/86).

L'Ordinanza trascritta è provvisoria. Sarebbe diventata definitiva se il Conservatorio non si fosse opposto, come invece ha fatto tempestivamente.

La questione è, oggi, al vaglio della Corte d'Appello – Sez. specializzata Agraria che dovrà pronunciarsi su due istanze del Conservatorio: l'annullamento del Contratto per simulazione e, in subordine, la ridefinizione del canone annuo e del relativo capitale di affranco da calcolare sulla base degli articoli 5 e 6 della legge n.1138/70, così come modificati dalle Sentenze della Corte Costituzionale nn. 53/74 e 406/88.

suddetta Provincia ottiene l'edificio ex Conservatorio con l'annessa Chiesa della SS. Annunziata.

L'iniziativa e le pratiche lunghe e laboriose occorse sono personalmente espletate in gran parte dal Correttore Generale dei Minimi P. Francesco Savarese, il quale è anche il rappresentante legale della suddetta Provincia. Non manca la cooperazione della Curia provincializia del tempo.

1957 Iniziano i lavori della canonica provvisoria.

1958 Il 5 maggio vi si stabiliscono i primi religiosi Minimi e si dà il « via » alla demolizione e ricostruzione del lungo braccio prospiciente il mare, destinato alla Scuola Apostolica della Provincia.

1959 - 1961 Proseguono i lavori di demolizione e ricostruzione dalle fondamenta.

1962 (12 febbraio) Si inizia il prolungamento dell'ala a ovest (lato mare).

— Continua la demolizione della vecchia parte dell'ex Conservatorio.

— (maggio) Iniziano i lavori per la costruzione della nuova strada (ampliamento e prolungamento della vecchia).

— (luglio) Operai specializzati demoliscono (spicconatura) la parte a monte.

— Si spiana l'ala del portico.

— Spicconatura e intonacatura dell'altra parte della parete a monte che confina con il braccio di sud o ex canonica.

— (giugno) Tinteggiatura della parete a monte.

— Bitumazione del terrazzo del nuovo fabbricato.

— (agosto) Completata la massicciata al pianterreno.

— Si demolisce la scala diruta che dal chiostro portava al terrazzo.

— Sistemazione del chiostro. Scavo e posa in opera del collettore dell'acqua piovana.

— (settembre) Si fa la massicciata per il marciapiede interno del chiostro. Si taglia la roccia sotto i portici laterali al chiostro e alla parete sottostante il refettorio.

— Dopo più di un mese d'interruzione, per lavori in corso, gli automezzi possono passare per la nuova strada.

— (ottobre) Si libera della terra il chiostro; si svuota il canalone, si coprono le nuove fognature. Intonacatura del chiostro.

Destinato ormai a essere solo preda del piccone demolitore, la fabbrica costituiva un imponente ammasso di macerie, che non avrebbe resistito ancora a lungo se non nel ricordo dei Massesi, come un antico centro di vita religiosa, voluto dalla carità di un munifico locale antenato.

Il nuovo edificio — così, infatti, deve dirsi l'attuale essendo il vecchio per tre quarti demolito e ricostruito dalle fondamenta, e l'unico lato rimasto dell'antico, quello a monte (inserito parzialmente nel terrapieno), in gran parte radicalmente restaurato e trasformato secondo le nuove moderne esigenze e razionale utilizzazione, come parte integrante della Scuola Apostolica — è ubicato come l'antico a sud di Massa Lubrense e sorge su un'area di circa 3.000 m² e raggiunge una cubatura complessiva di circa 60.000 m³.

Il complesso di fabbrica, un quadrilatero, si prolunga verso sud, dove incontra e accompagna sul lato mare la chiesa per circa un terzo della lunghezza di questa.

Tutta la costruzione si compone di quattro corpi di fabbrica:

Corpo A - lato mare

L'ala ad ovest, prospiciente il mare, misura m. 83 di lunghezza e si compone di:

Appendice



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 21 Febbraio 2001

N. Sezione 1297/2000

La Sezione

OGGETTO:

Ricorso straordinario al Capo dello Stato del 8 luglio 1999, proposto dal Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense, avverso le delibere 20 aprile 1999 n. 19, 11 maggio 1999, n. 20, 22 giugno 1999 n. 25, ed altri provvedimenti dello stesso Ente Morale Conservatori Laicali Riuniti S. Teresa - S.S. Rosario e Ave Gratia Plena di Massa Lubrense.

Vista la relazione del 31 ottobre 2000, trasmessa con nota n. 1304/RIS del 22 novembre 2000, con cui il Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi

Civili - ha chiesto di conoscere il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Cons. Alessandro Pajno;

PREMESSO :

Con atto notificato il giorno 8 luglio 1999, il Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense ha impugnato con ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente Morale Conservatori Laicali Riuniti S. Teresa - SS. Rosario - Ave Gratia Plena :

- a) n. 19 del 20 aprile 1999, recante revoca della determinazione del 7 gennaio 1942, con cui il Commissario Straordinario del Conservatorio di S. Teresa cedeva in uso (perpetuo secondo il Monastero) alle suore Carmelitane il monastero già nella loro disponibilità;
- b) n. 20 del giorno 11 maggio 1999, recante la determinazione del canone di locazione da richiedere alle Suore Carmelitane per l'occupazione del complesso monumentale Chiesa del Carmelo di S. Teresa;
- c) n. 25 del 22 giugno 1999, con cui l'Ente morale conferiva ad un libero professionista l'incarico di definire l'importo di tale canone, dopo la richiesta di valutazione dell'UTE da parte del CO.RE.CO. in ordine alla delibera n. 20;
- d) le deliberazioni, non meglio precisate, con cui l'ente morale avrebbe perseguito, "a mezzo dell'artificio della richiesta di approvazione alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed ambientali di progetti per opere interessanti il complesso monumentale S. Teresa", un tentativo di legittimazione dominicale finalizzato alla violazione della clausura delle Carmelitane Scalze;
- e) gli atti comunque connessi, antecedenti, conseguenti e dipendenti dalle deliberazioni impugnate.

Con il gravame il ricorrente espone, innanzitutto, che il Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze in Massa Lubrense, fondato nel XVII secolo, è stato sempre occupato e gestito dalle Suore Carmelitane Scalze anche nel vigore del R.D. 17 febbraio 1861, che, con la soppressione degli ordini religiosi, prescrisse il passaggio dei loro beni alla Cassa ecclesiastica, e della legge 7 luglio 1866 n. 3036, che dispose la soppressione delle corporazioni religiose, ivi compresi i "Conservatori", che considerati enti laici dal R.D. 20 giugno 1871, si trasformarono in I.P.A.B. regolate dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972.

Il Monastero ricorrente ricorda, altresì, che il percorso di esistenza dell'Ente

Morale Conservatorio – le cui finalità originarie tendevano, sostanzialmente, ad assicurare la serena esistenza del Carmelo di Massa Lubrense – si caratterizzò per un parallelismo soggettivo con un regime di non interferenza del primo sul secondo.

La disciplina concordataria (l. 27 maggio 1929 n. 848 e R.D. 1 maggio 1930 n. 659), nel ripristinare il riconoscimento agli effetti civili degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto, e per gli enti ecclesiastici conservati, il possesso degli immobili che non erano stati convertiti in rendita, divaricarono le finalità dell'Ente Morale Conservatorio S. Teresa e del Monastero, inducendo il primo ad una continua giustificazione esistenziale, e confermando per il secondo le caratteristiche di istituzione claustrale perpetua scevra da fini secolari.

Tanto premesso, il Monastero ricorrente deduce che, di recente, l'E.M. Conservatori Laicali riuniti avrebbe posto in essere iniziative afflittivo-persecutorie nei confronti della comunità ecclesiale, invocando l'intestazione catastale del compendio immobiliare destinato al monastero, e consistenti in progetti e delibere con cui si vorrebbe trasformare in scuole pubbliche attrezzato parte del giardino delle Suore (delibera 8 luglio 1997 n. 57, impugnata davanti al T.A.R. Campania) e si pretenderebbe di violare la clausura, invocando un preteso ed indimostrato diritto dominicale, e giustificando l'ostilità verso le Carmelitane Scalze con pretese ed inesistenti responsabilità degli amministratori dell'E.M. Conservatori.

Gli attuali amministratori dell'Ente Morale, disconoscendo le origini e la storia del Conservatorio S. Teresa, ricorrerebbero, così, ad una copiosa produzione deliberativa priva di presupposti. La situazione permarrrebbe nonostante gli interventi degli organi giurisdizionali e la mancanza di titolo da parte dell'E.M. Conservatori Laicali riuniti. L'Ente non avrebbe mai fornito prova dei suoi pretesi diritti. Il Monastero ricorrente ricorda, in proposito la determinazione del 6 dicembre 1941 del Commissario Straordinario del Conservatorio di S. Teresa, nel quale si affermerebbe che l'immobile sarebbe di proprietà dello Stato; l'uso perpetuo dell'immobile da parte del Carmelo di S. Teresa sarebbe, poi, indiscutibile; sia per il vincolo di destinazione a fini di culto ex

art. 831 c.c. che per il possesso qualificato del Monastero, mentre influente dovrebbe essere considerato il preteso riferimento ad una certificazione negativa della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli. L'inammissibilità e l'infondatezza delle iniziative nei confronti del Monastero, poste in essere dagli amministratori dell'Ente Morale sarebbero rese evidenti dal tentativo di ingerenza anche nei fini istituzionali della Clausura.

Ad avviso del Monastero ricorrente, peraltro, dovrebbe ritenersi che l'E.M. Conservatori Laicali Riuniti non abbia esistenza giuridica, come sarebbe reso palese dal provvedimento della Giunta Regionale della Campania n. 2613 del 24 marzo 1981 che, con riferimento alle norme regolatrici dell'Amministrazione dei beni ecclesiastici conservati in vigore della legge 7 luglio 1866 n. 3036 e restituiti in uso agli organismi della chiesa, in forza della legge 27 maggio 1929 n. 848, anche in applicazione della legge regionale della Campania n. 65 del giorno 11 novembre 1980, escludeva il passaggio al Comune dei beni in dotazione al Carmelo di S. Teresa di Massa Lubrense, in quanto afferenti "ad ente esclusivamente religioso, sede di Monastero di clausura riservato alle Carmelitane Scalze".


Tale provvedimento, ad avviso del ricorrente, costituirebbe il superamento delle antinomie istituzionali che avevano caratterizzato il periodo precedente eliminando anche le incertezze derivanti dalla intestazione catastale dei beni. Con il provvedimento in questione l'organo regionale avrebbe concretizzato l'immedesimazione soggettiva tra Conservatorio S. Teresa e Monastero delle Carmelitane Scalze. Il Conservatorio sarebbe rimasto in vita come Monastero delle Carmelitane Scalze, assumendo una soggettività giuridica di diritto privato insuscettibile dell'esercizio di poteri amministrativi. Non sussisterebbe più, pertanto, un I.P.A.B. denominato Conservatorio di S. Teresa, dotato di autonomia giuridica nei confronti del Monastero, in quanto, a seguito del provvedimento della Giunta Regionale della Campania, il Conservatorio sarebbe soggettivamente immedesimato nel Monastero. Lo stesso statuto dell'E.M. apparirebbe privo di efficacia esterna e di utilità pratica.

I responsabili dell'E.M. Conservatori Riuniti continuerebbero, invece, nelle loro azioni di "disturbo" (delibera n. 66 del 15 dicembre 1998, oggetto di autonoma impugnativa; delibere n. 19 del 20 aprile 1999, n. 20 del giorno 11 maggio 1999 e n. 25 del 22 giugno 1999), nonché con deliberazioni afferenti ad ipotesi progettuali e di lavori finalizzate all'ingresso di estranei nel Monastero.

Tanto premesso, il Monastero ricorrente, a sostegno della illegittimità dei provvedimenti impugnati, ha dedotto le doglianze che seguono:

- 1) Violazione e falsa applicazione di legge, art. 25, sesto comma, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; R.D. 1 maggio 1930 n. 695. Violazione di legge, art. 1, lett. B,C,D, legge regionale della Campania n. 65 dell'11 novembre 1980. Falso presupposto.

I beni costituenti il Monastero di Clausura di S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense, con il provvedimento della Giunta Regionale della Campania n. 2613 del 24 marzo 1981 non sarebbero stati trasferiti al Comune in quanto gli organi regionali avrebbero concretizzato l'immedesimazione soggettiva tra Conservatorio S. Teresa e Monastero. Il Conservatorio sarebbe rimasto in vita come Monastero assumendo una soggettività giuridica di diritto privato insuscettibile di esercizio di poteri amministrativi. Non sussisterebbe più un I.P.A.B. denominato "Conservatorio S. Teresa", dotato di autonomia giuridica nei confronti del Monastero, in quanto il Conservatorio sarebbe immedesimato nel monastero, in forza dell'art. 25, 6° comma, del D.P.R. n. 616 del 1977, con cui sarebbe stato escluso il trasferimento ai Comuni di beni di enti svolgenti attività educativo-religiose, ed avuto riguardo al fatto che il R.D. 1° maggio 1930 n. 695 avrebbe legittimato, per gli enti ecclesiastici conservati, il possesso degli immobili non convertiti in rendita. Indipendentemente dal problema riguardante l'esistenza, o meno, dell'E.M. Conservatorio, sarebbero, pertanto, nulli tutti gli atti e i procedimenti adottati dall'Ente in relazione ai beni del Monastero. Conferma di quanto prospettato si rinverirebbe nella determinazione del 6 dicembre 1941 del Commissario Straordinario del Conservatorio di S. Teresa. La questione della titolarità dell'immobile del Monastero sarebbe estranea all'E.M.



Conservatori Laicali riuniti e dovrebbe, eventualmente, risolversi tra il Ministero dell'Interno e le Carmelitane Scalze di Massa Lubrense.

- 2) Violazione di legge, art. 831 cod. civ., L. 27 maggio 1929 n. 848; R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262; L. 20 maggio 1985 n. 222; D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33.

I tentativi di pretesa ricognizione dei beni del Monastero, posti in essere dall'E.M. Conservatorio finalizzati al cambiamento di destinazione, sarebbero illegittimi in quanto contrari al regime giuridico dei beni medesimi, a destinazione vincolata.

- 3) Eccesso di potere per sviamento. Carezza assoluta di interesse pubblico. Carezza di potere. Difetto di motivazione. Irragionevolezza.

Il preteso annullamento d'ufficio della delibera del Commissario Straordinario dell'E.M. Conservatorio di S. Teresa del 6 dicembre 1941 non terrebbe conto della notevole distanza di tempo dall'emanazione dell'atto che si intenderebbe annullare, non recherebbe indicazione delle ragioni di interesse pubblico, non terrebbe conto della situazione che l'annullamento potrebbe determinare sulla situazione giuridica consolidata in capo al Monastero.

Dalla lettura degli atti emergerebbe la carezza dell'interesse pubblico nelle determinazioni dell'E.M. Conservatori Laicali Riuniti, mentre i motivi adottati per le deliberazioni impugnate confermerebbero una inspiegabile contrarietà alle Istituzioni Ecclesiali.

Al ricorso straordinario ha controdedotto l'Ente Morale Conservatori Laicali Riuniti - S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena di Massa Lubrense -, oltre a depositare una copiosa documentazione, ha formulato specifiche deduzioni in origine al gravame straordinario. In particolare, l'Ente ha dedotto che:

- la delibera n. 20 del 1999 sarebbe stata presentata al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità, ed è sospesa in attesa del parere di congruità dell'U.T.E.;
- la delibera n. 7 del 1999 sarebbe stata impugnata tardivamente;
- il ricorso avverso la delibera n. 25 del 1999 sarebbe privo di motivazioni, mentre la scelta del Consiglio di Amministrazione sarebbe dettata soltanto dalla volontà

di individuare un fitto equo soprattutto a tutela degli inquilini;
l'oggetto quasi esclusivo del ricorso sarebbe, così costituito dalla deliberazione n. 19 del 20 aprile 1999, di revoca della cessione in uso gratuito di parte del complesso S. Teresa alle Suore Carmelitane, operata dal Commissario Straordinario con atto del 7 gennaio 1942.

In proposito, l'Ente, dopo aver rilevato quella che, a suo dire, sembra essere una sostanziale contraddittorietà delle tesi prospettate dal ricorrente, deduce che il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 24 marzo 1981 disporrebbe che il Conservatorio S. Teresa continui ad operare come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, come tale tenuto all'osservanza della disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972.

Non vi sarebbe mai stata una immedesimazione soggettiva tra il Conservatorio S. Teresa e l'omonimo Monastero, e ciò sarebbe testimoniato dallo statuto del 1873, sostanzialmente confermato da quello del 1974, che affiderebbe la gestione del Conservatorio ad un consiglio di amministrazione di tre membri nominati dal Comune, e si riferirebbe alle Suore quali "addette al servizio del Conservatorio". Non sussisterebbero elementi di fatto idonei a fondare tale immedesimazione, tant'è che periodicamente il Monastero avrebbe richiesto contributi economici, avanzato domanda di enfiteusi, usufruito di parte del Complesso monumentale su determinazione formale dell'ente proprietario, si sarebbe sostituito al Consiglio di Amministrazione nella gestione dei lavori sull'immobile.

Erroneamente, poi, il Monastero negherebbe l'esistenza dei diritti di proprietà dell'Ente morale sul Complesso monumentale S. Teresa. Una nota del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 aprile 1975 n. 4350 affermerebbe che l'immobile non è di proprietà dello Stato, mentre sarebbe proprio la Priora del Monastero a riconoscere con diversi atti, agli amministratori dell'ente la legittimazione ad agire quali rappresentanti della Proprietà.

L'Ente richiama, poi, lo Statuto del 1873, le cui disposizioni avrebbero forza di legge (art. 52 l. n. 6972 del 1890) e dopo aver ricordato le finalità di assistenza che sono all'origine del Conservatorio, espone che in esso le "oblato e le converse" vi venivano individuate come "addette al servizio del Conservatorio". Tali esse sarebbero state fino al 1942, quando, in virtù del servizio prestato, avrebbero ricevuto in uso la parte del Complesso non necessaria alle altre attività dell'Ente. Si sarebbe trattato di suore di clausura episcopale, di un ordine, cioè, meno severo di quello al quale appartenerebbero le Suore che oggi sarebbero presenti nel Complesso e che, per essere di Clausura Papale, non potrebbero accogliere fanciulle di civili natali o i bambini poveri di Massa, come richiesto dagli Statuti.

L'Ente morale ricorda, poi, la disposizione dell'art. 27 della legge n. 6972 del 1890 e dell'art. 52 del regolamento amministrativo, che escluderebbero la possibilità della cessione in uso gratuito dei beni immobili delle I.P.A.B., e che tale principio sarebbe stato, di recente, richiamato nella sentenza della Corte dei Conti n. 36 del 3 febbraio 1999 ed in una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 1274 del 17 ottobre del 1990), diffusa con circolare n. 75 del 1991 del Ministero dell'Interno.

L'Ente Morale osserva, inoltre che, alla deliberazione del 1942 non avrebbe fatto seguito il rogito notarile che avrebbe dovuto perfezionarla; contesta, altresì l'origine religiosa del Conservatorio, la circostanza che si pretenderebbe di violare la clausura e mutare la destinazione dell'edificio di culto.

Con atto pervenuto al Ministero dell'interno il 31 ottobre 2000, e chiamato ricorso incidentale, l'Ente Morale Conservatori Laicali Riuniti di Massa Lubrense ha, tra l'altro, fatto presente che il Conservatorio di S. Teresa, fondato nel XVI secolo nel comune di Massa Lubrense, avrebbe avuto come fine statutario l'accoglimento di "fanciulle di civili natali", e che al servizio del Conservatorio sarebbero state addette suore che, per tale servizio, sarebbero state

autorizzate a risiedere nello stabile omonimo. Nel 1974 la fusione dei tre conservatori S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena avrebbe determinato la nascita del nuovo soggetto giuridico denominato Ente morale-Conservatori Laicali Riuniti S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena. La deliberazione n. 11 del 1974, con cui sarebbe stata stabilita la fusione ed approvato il nuovo statuto organico, avrebbe previsto la possibilità di sviluppare nella sede del Conservatorio di S. Teresa tutta l'attività di assistenza e beneficenza dei tre enti, mediante l'educazione, l'istruzione e l'assistenza dei fanciulli poveri del Comune, mentre il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale della Campania avrebbe escluso dal trasferimento al Comune i tre conservatori ormai fusi, ciascuno dei quali avrebbe continuato a sussistere ed operare come I.P.A.B., come tale, tenuto conto all'osservanza della legge n. 6972 del 1890. Gli amministratori dell'Ente morale sarebbero tenuti, quindi, al rispetto della legge che regola la gestione delle I.P.A.B. ed al rispetto degli statuti.

Nello stesso atto l'Ente Morale ricorda, altresì, che il 7 gennaio 1942 il Commissario Prefettizio avrebbe ceduto in uso (non perpetuo) alle suore Carmelitane quella parte dello stabile non necessaria all'attività di assistenza e beneficenza, che il Conservatorio gestiva direttamente. Si sarebbe trattato di una gestione adeguata ai bisogni dell'epoca; bisogni, poi lievitati quando la fusione del 1974 avrebbe concentrato nello stabile denominato S. Teresa tutta l'attività assistenziale. La cessione non sarebbe mai stata perfezionata con atto notarile, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Con atto di "controdeduzioni a ricorso incidentale e motivi aggiunti," il Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense contesta le ragioni addotte dall'Ente Morale ed osserva che esso non avrebbe più ragioni di esistenza; contesta la retrodazione, ritenuta artificiosa, al XVI secolo della fondazione del Conservatorio S. Teresa e conferma la tesi della immedesimazione soggettiva tra il monastero ed il Conservatorio, invocando il

contenuto della deliberazione n. 2613 del 24 marzo 1981 del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Il Ministero dell'Interno, nel riferire sull'istruttoria svolta sul ricorso, osserva che le censure addotte dal Monastero implicherebbero due diversi profili, di cui il primo riguardante l'immedesimazione soggettiva tra Conservatorio e Monastero delle Carmelitane Scalze, ed il secondo la contestazione del titolo di proprietà del complesso immobiliare, costituito dal Monastero e dai beni adiacenti, e vantato dall'Ente. Quanto al primo, l'Amministrazione referente osserva che esso appare privo di fondamento; quanto al secondo, che sussisterebbero numerosi elenchi documentali che indurrebbero a ritenere che, almeno dal 1941, la proprietà degli immobili non fosse, o non fosse più, del Monastero, e che quest'ultimo avesse ottenuto la detenzione dei beni dall'ente, considerato per lungo tempo come proprietario.

Il Ministero dell'Interno osserva, altresì, che la delibera n. 19 del 1999 dovrebbe essere considerata conforme alle norme del codice civile e motivata da ragioni di pubblico interesse, ed esprime l'avviso che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Con atto di deduzioni per esibizione di documenti pervenuto al Ministero il 6 febbraio 2001, il Monastero ricorrente ha provveduto alla produzione di ulteriori documenti ed, in relazione alla disciplina sopravvenuta di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, ha osservato che il problema esistenziale dell'ente resistente non potrebbe avere altro sblocco che la previsione estintiva di cui all'art. 10, lett. h) della legge.

CONSIDERATO:

L'oggetto sostanziale del ricorso è costituito dalla deliberazione n. 19 del 20 aprile 1999, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Morale Conservatori riuniti S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena, ha stabilito di "dare atto che la determinazione del Commissario Straordinario R. Persico del 7 gennaio 1942, con la

quale si cedeva in uso alle Suore, che gestivano l'Orfanotrofio femminile per conto del Conservatorio S. Teresa, una parte dello stabile omonimo, ha perso efficacia quando i fini della cessione sono venuti a mancare a causa della soppressione dell'orfanotrofio e, in conseguenza, la revoca".

Nelle premesse del provvedimento è, tra l'altro, più volte richiamata la sentenza della Corte dei Conti - Sezioni Centrali - del 3 febbraio 1999, n. 35, "nella quale viene affermato un principio che ha carattere generale e che, mentre sancisce l'assoluto divieto per gli enti pubblici di cedere i beni a titolo gratuito, attribuisce agli amministratori pubblici la responsabilità contabile, con conseguente obbligo al risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione" (punto 6 delle premesse). Sempre nella premessa è ricordato che "nella sentenza la Corte precisa che i beni che appartengono alla Comunità debbono avere sempre una valenza positiva e devono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, ma in ogni caso non possono essere improduttivi" (punto 7) e che la scelta per lo strumento giuridico della revoca "trova riscontro nella considerazione che l'atto da revocare, al momento dell'emanazione, aveva una sua legittimità, in quanto i locali erano dati in uso a Suore che provvedevano all'educazione di fanciulle povere del Comune. Solo successivamente, e a tutt'oggi, i locali sono occupati da soggetti non legittimati all'uso gratuito".

Quanto alla determinazione del 7 gennaio 1942, revocata con la cennata deliberazione n. 19 del 1999 dell'Ente Morale, si ricorda che con essa il Commissario Straordinario dell'allora Conservatorio S. Teresa, adeguandosi ai rilievi formulati dalla Prefettura ad una precedente determinazione del 6 dicembre 1941, dopo aver stabilito che poteva assegnarsi, in via equitativa, un sussidio annuo alle Suore Carmelitane, e per capo dall'esercizio 1942, "e ciò per far fronte alle spese occorrenti per la manutenzione delle Chiese e dei fabbricati, che vengono dati in uso alle Carmelitane", stabiliva di "dare ancora in uso alle Suore Carmelitane la rimanente porzione del fabbricato non ritenuti necessari per l'asilo".

Deve, altresì, essere osservato che l'Ente Morale Conservatori Laicali Riuniti, dopo aver fatto pervenire un apposito foglio di deduzioni, ha inviato un atto denominato "ricorso incidentale", con riferimento al gravame straordinario proposto dal Monastero. In tale atto non è, però, contenuta alcuna impugnazione incidentale dei provvedimenti impugnati in via principale (o di atti ad essi connessi), tant'è che con esso viene reiterata la richiesta di rigetto del ricorso principale. Si tratta, pertanto, di una memoria difensiva, volta ad illustrare le ragioni della parte resistente.

Anche il Monastero di Clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze ha inviato un atto denominato "controdeduzioni a ricorso incidentale e motivi aggiunti". Anche qui si è dinanzi ad un mero atto difensivo, dal momento che esso non contiene alcuna nuova doglianza, che si aggiunge a quella spiegata con il ricorso introduttivo. Come esattamente rileva l'Amministrazione referente, i profili di doglianza prospettati dal Monastero ricorrente, con la lunga premessa in fatto ed in diritto, e con il primo motivo di ricorso, si articolano lungo due linee, la prima delle quali riguarda l'asserita immedesimazione soggettiva tra il Conservatorio di S. Teresa ed il Monastero delle Carmelitane Scalze, e la seconda la contestazione del titolo di proprietà, vantato dall'Ente Morale, sul complesso immobiliare e sui beni adiacenti. In relazione al primo profilo, il Monastero ricorrente deduce, in particolare, che il dubbio circa l'esistenza dell'Ente Morale Conservatori sarebbe stato risolto negativamente dal provvedimento della Giunta Regionale della Campania n. 2613 del 24 marzo 1981 che avrebbe escluso il passaggio al Comune dei beni in dotazione al Carmelo di S. Teresa di Massa Lubrense, in quanto "appartenenti ad ente esclusivamente religioso, sede di monastero di Clausura, riservato alle Carmelitane Scalze".

Il provvedimento in questione avrebbe, pertanto, concretizzato l'immedesimazione soggettiva tra Conservatorio S. Teresa e Monastero; sicché il Conservatorio sarebbe rimasto in vita come Monastero delle Carmelitane Scalze, assumendo una soggettività di diritto privato, mentre "non sussisterebbe più una I.P.A.B.

denominata Conservatorio S. Teresa, dotata di autonomia giuridica nei confronti del Monastero”.

La doglianza in tal modo spiegata è infondata e deve, di conseguenza essere disattesa, dal momento che è proprio il provvedimento n. 2613 del 24 marzo 1981 della Giunta Regionale della Campania, come il conseguenziale decreto del Presidente della medesima giunta regionale n. 12331 del 29 luglio 1981 a confermare la permanenza del Conservatorio come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Con la predetta deliberazione del 24 marzo 1981, adottata in applicazione della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, che disciplina la liquidazione e soppressione delle I.P.A.B. aventi sede nella Regione e le cui funzioni sono state trasferite ai Comuni con il D.P.R. n. 616 del 1997, e l'esclusione di alcune I.P.A.B. dal trasferimento ai Comuni, sono state escluse da tale trasferimento le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza indicate nell'elenco allegato, per le ragioni risultanti dalle schede riguardanti ciascuna di essa. Con il medesimo provvedimento è stato, altresì, previsto che “le predette istituzioni escluse dal trasferimento ai Comuni, continuano ad operare come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, come tali, soggette alla disciplina di cui alla legge 1890/6972 e successive modificazioni”. Fra tali I.P.A.B. vi è appunto - insieme al Conservatorio SS. Rosario di Monticchio ed al Conservatorio “Ave Gratia Plena”, - il Conservatorio S. Teresa.

Appare, pertanto, evidente che l'effetto della deliberazione della Giunta Regionale della Campania sopra ricordata non è quello, come vorrebbe il Monastero ricorrente, di far venir meno l'IPAB denominato Conservatorio S. Teresa, dotato di autonomia giuridica nei confronti del Monastero, essendo il conservatorio “immedesimato soggettivamente” nel Monastero, ma, al contrario, l'altro, di mantenere in vita il Conservatorio come istituzione di beneficenza ed assistenza pubblica, e quindi soggetta al relativo regime giuridico, anche se il medesimo provvedimento fa

riferimento a ciascuna dei tre conservatori presenti in Massa Lubrense, ed ai rispettivi statuti, anziché, come avrebbe dovuto, allo statuto organico dei Conservatori Riuniti S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena, approvato con deliberazione del 12 novembre 1974 (poi modificato con delibera del 18 maggio 1999, approvata dal Presidente della Regione Campania del 21 luglio 1999).

Quel che, infatti, appare rilevante, ai fini del presente ricorso, è che il provvedimento della Giunta Regionale della Campania segna comunque, contrariamente a quanto assume il Monastero ricorrente, la permanenza quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, soggetta quindi, al relativo regime giuridico, del Conservatorio di S. Teresa, (sia pure quale componente dell'Ente morale Conservatori Laicali Riuniti), del tutto distinta dall'istituzione Monastero delle Carmelitane Scalze, dotato di personalità giuridica di diritto privato. E' vero, infatti, che la scheda allegata alla deliberazione della Giunta Regionale a proposito del Conservatorio di S. Teresa, fa riferimento ad un "ente esclusivamente religioso, sede di Monastero di Clausura riservato alle Carmelitane Scalze, con annessa scuola per la preparazione alla vita claustrale e chiesa di S. Teresa delle Carmelitane Scalze". Si tratta, peraltro, della motivazione che sorregge l'esclusione dell'I.P.A.B. dal trasferimento al Comune, e che quindi conferma e giustifica il permanere del Conservatorio come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza; mentre la stessa scheda fa espresso riferimento allo statuto del Conservatorio del 1874, e quando indica lo scopo dell'istituzione, fa riferimento alla finalità consistente nello "accogliere donzelle nubili e di civili natali per sostentarle, educarle ed istruirle nelle lettere e nei lavori donneschi, preservandole dai pericoli della Società". Nella prospettiva del provvedimento della Giunta Regionale della Campania era, pertanto, chiaro sia che l'istituzione ospitava un monastero di clausura sia il fatto che la stessa aveva finalità statutarie di assistenza; sicché, anche da questo punto di vista risulta non confermata la tesi prospettata dal Monastero ricorrente. Quest'ultimo, infatti, come esattamente rileva il Ministero dell'Interno, ha inteso far valere la circostanza

che la sede del Monastero fosse ubicata in un immobile del Conservatorio S. Teresa, successivamente confluito nell'I.P.A.B. Conservatori Laicali riuniti (poi denominata, a seguito di ulteriore modifica statutaria, Istituti laicali riuniti S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena), per dedurre che Conservatorio e Monastero fossero la medesima entità con conseguente scomparsa (e inutilità) dell'I.P.A.B. in questione.

4. La tesi prospettata dal Monastero ricorrente appare, peraltro, smentita, oltre che dalla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2613 del 24 marzo 1981, anche dall'istruttoria svolta dal Ministero dell'Interno, dalla documentazione prodotta dall'Ente Morale resistente, che attesta il compimento di attività assistenziale da parte del Conservatorio quale istituzione di assistenza e beneficenza anche dopo il 1942, e dalla documentazione prodotta in atti dallo stesso Monastero ricorrente che, per un verso ribadisce la natura di IPAB del Conservatorio, e per l'altra non conferma l'esistenza di un diritto dominicale, e comunque di un suo e proprio diritto reale del Monastero - quale istituzione religiosa - sul compendio immobiliare di cui il Conservatorio asserisce di essere proprietario.

Come ricorda l'Amministrazione referente, il Monastero di clausura di S. Teresa, istituito il 10 giugno 1973 è rimasto in vita ininterrottamente, essendo sopravvissuto alle leggi eversive del nuovo stato unitario, ed avendo ottenuto il riconoscimento, quale ente di culto, ai sensi del Concordato del 1929 e della relativa normativa di attuazione, con D.P.R. 30 agosto 1952 (dopo il nuovo concordato del 1984 è stato iscritto, in data 18 maggio 1999, al n. 167 del Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Napoli). Ai fini delle questioni prospettate dal presente ricorso - che attengono alla permanenza dell'esistenza della I.P.A.B. Conservatorio di S. Teresa e della titolarità dei beni immobili presi in considerazione dalla impugnata deliberazione n. 19 del 1999 - acquista, peraltro, specifica rilevanza la circostanza che - come si legge nella stessa nota degli Enti Morali - Conservatori S. Teresa - SS. Rosario - Ave Gratia Plena del 10 aprile 1978, indirizzata alla Prefettura di

Napoli ed alla Presidenza del Consiglio, che, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi eversive, e per "ovviare alle disposizioni di detta legge" fu costituito l'Ente Morale "Conservatorio di Santa Teresa, con lo scopo di accogliere gratuitamente fanciulle povere per educarle ed istruirle nei lavori domestici. Con R.D. del 20 aprile 1873 fu approvato lo statuto del conservatorio, i cui mezzi di sostentamento avrebbero dovuto essere ricavati dal patrimonio del Conservatorio medesimo, "composto di fondi rustici ed urbani, censi, interessi di capitale legati e di rendite del C. Libro, oltre alle entrate straordinarie per prodotti di lavori e pensioni di alunne". E' stato, così, costituito l'ente morale Conservatorio di S. Teresa, con le sopra richiamate finalità che, con deliberazione n. 11 del 12 novembre 1974, approvata dalla Regione Campania con atto del 10 dicembre 1974, è stato riunito, insieme con il Conservatorio del SS. Rosario e con il Conservatorio Ave Gratia Plena, in un unico ente morale denominato "Conservatori Laicali Riuniti S. Teresa, SS. Rosario e Ave Gratia Plena".

La scelta di procedere all'unificazione degli statuti e dei Bilanci dei tre Conservatori è stata adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 1974 n. 11, sulla base della considerazione che essendo stati ceduti in enfiteusi perpetua, ad altri ordini religiosi gli altri due Conventi, vi era la possibilità di sviluppare, "nella bella sede del Conservatorio di S. Teresa tutta l'attività di assistenza e beneficenza cui i tre enti sono preposti, mediante la educazione, istruzione ed assistenza di fanciulli poveri del Comune", e del rilievo che con le rendite patrimoniali cumulate dai tre enti di che trattasi, si potrà creare una attività assistenziale ed educativa consona ai tempi attuali". Il relativo statuto ha previsto, per i Conservatori laicali riuniti, "lo scopo di accogliere fanciulli e fanciulle poveri del Comune di Massa Lubrense, per educarli ed istruirli in apposite Scuole Maternali quando vi sia la possibilità di mezzi, affinché tornino utili a se medesime e alla Società".

Lo Statuto dell'Ente è stato, da ultimo, ulteriormente modificato ~~con deliberazione~~

del 18 maggio 1999, approvata con atto del Presidente della Giunta Regionale del 21 luglio 1999.

Risulta, pertanto, anche da questo punto di vista, l'esistenza dell'I.P.A.B. Conservatorio di S. Teresa, successivamente riunita con gli altri Conservatori sopra ricordati, in una unica istituzione, dotata di proprie finalità statutarie, riconducibili all'assistenza all'infanzia e di una sua dotazione patrimoniale, costituita dai beni dei tre conservatori. La documentazione prodotta dall'Ente resistente evidenzia l'esistenza di stanziamenti per attività di assistenza (asilo per bambini e mantenimento di orfane ricoverate) negli anni 1938-1939-1940 (si veda la copia del bilancio preventivo in atti) e negli anni 1943-1945 (si veda copia del bilancio di previsione), mentre non appare idonea a negare l'esistenza della I.P.A.B. la documentazione da ultimo prodotta dal Monastero (nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 1978 e nota dei Conservatori riuniti del 10 aprile 1978). Tale documentazione evidenzia, infatti, che il Conservatorio S. Teresa svolgeva attività inerente in modo precipuo alla sfera educativa-religiosa, ed in quanto tale, non soggetta a liquidazione, a seguito del trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, ma idonee a permanere come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

- i. Quanto, poi, al secondo profilo di doglianza, circa la questione attinente alla legittimazione dell'Ente morale ad agire quale proprietario degli immobili, contestata dal Monastero, la Sezione osserva che non risulta in alcun modo provata l'esistenza di un uso perpetuo dell'immobile da parte del Carmelo di S. Teresa, dal momento che, da una parte, la istituzione, nel 1873 dell'Ente Morale Conservatorio di S. Teresa ha comunque comportato la devoluzione a quest'ultimo dal patrimonio immobiliare, e dall'altra, la determinazione del Commissario Straordinario dal 7 gennaio 1942, sembra dimostrare che i beni in questione rientrano nella titolarità del Conservatorio medesimo, e che con esso sia stato posto in esame un rapporto che non si risolve nella costituzione di un "uso perpetuo" o di un diritto reale a favore

del Monastero.

Pur se infatti, mancano agli atti elementi diretti sulla proprietà degli immobili (non esiste un inventario dei beni in dotazione all'originario Conservatorio S. Teresa, mentre nella "prefazione" dello Statuto del 1873 si fa riferimento allo smarrimento dei titoli originari relativi alla fondazione del Conservatorio), sembrano, nella fattispecie sussistere, come osserva il Ministero dell'Interno, elementi documentali che inducano a ritenere che, almeno dal 1942, la proprietà del complesso immobiliare non fosse del Monastero e che questo aveva, invece, ottenuto la detenzione dei beni dall'ente, considerato come proprietario.

In tal senso sembrano fornire indicazioni la determinazione, poi non approvata dalla Prefettura, del 6 dicembre 1941, nel cui preambolo sembra richiamata una pregressa cessione, da parte delle Suore, del Compendio immobiliare da parte delle Suore "Opera Pia S. Teresa", e cioè al Conservatorio; la determinazione del 7 gennaio 1942 del Commissario Straordinario dell'Ente, approvata dalla Prefettura di Napoli, che, disponendo di "dare ancora in uso alle suore Carmelitane la rimanente porzione del fabbricato non ritenuta necessaria per l'asilo", evidentemente suppone la titolarità del compendio immobiliare in capo all'Ente morale; la domanda sottoscritta dalla stessa Priora del Monastero il 1° dicembre 1980 e volta ad ottenere la concessione in enfiteusi perpetua del fabbricato del Monastero di S. Teresa, con il giardino adiacente e l'annessa Chiesa di S. Teresa, che evidentemente suppone il riconoscimento, in capo all'Ente morale conservatorio, della titolarità giuridica dei beni in questione; gli atti relativi alla concessione dei lavori di restauro del Monastero alla Priora. In un contesto del genere - nel quale la titolarità giuridica dell'Ente Morale Conservatorio S. Teresa (e di quelli che sono succeduti ad esso) sembra emergere dalla stessa documentazione prodotta dal Monastero ricorrente, e dal comportamento di tutti i soggetti interessati, acquistano valore significativo anche i certificati catastali prodotti in atti. Quanto, in particolare, al provvedimento del Commissario Straordinario del 7 gennaio 1942, occorre osservare che lo stesso

non contiene alcun riferimento ad un uso "perpetuo", e che, d'altra parte, non risulta costituito, a seguito di tale provvedimento, che non fu seguito da formale rogito notarile, alcun diritto reale diverso a favore del Monastero, in relazione a quanto previsto dall'art. 1135 del codice civile del 1865, vigente all'epoca dell'atto.

Con riferimento a quest'ultimo ed al suo contenuto e valore, deve essere segnalato l'esposto al Ministro dell'Interno del P. Anselmo Vitale, delegato Provinciale per la cura degli interessi delle Monache Carmelitane di Massa Lubrense, trasmesso dalla Prefettura di Napoli al Commissario Prefettizio dell'Ente con nota del 20 aprile 1965. In tale esposto si fa, infatti, riferimento alla cessione in uso deliberata con l'atto del 7 gennaio 1942, si afferma che "purtroppo la pratica non venne regolarizzata, poiché non seguì il rogito notarile, che avrebbe dovuto perfezionare la deliberazione", ed, in relazione a tali circostanze, si chiede che la cennata deliberazione venga perfezionata con regolare atto notarile, e "venga studiata la convenienza di retrocedere i locali medesimi in piena proprietà alle stesse Monache, nello spirito della regola monastica che tali Religiose seguono". Nella stessa ottica, acquista un significato specifico la nota del Commissario Prefettizio del Conservatorio, del 21 maggio 1965, che riscontrando una richiesta di chiarimenti della Prefettura di Napoli, ricorda che il Conservatorio fu fondato con il precipuo scopo statutario dell'educazione e istruzione delle fanciulle povere del comune, che le disposizioni statutarie furono seguite per molti anni, "fino a quando furono in vita le suore appartenenti al primo periodo di oltre due secoli, ordine di suore che venne successivamente incorporato tra le Carmelitane Scalze con la istituzione della clausura e quindi con l'abolizione - arbitraria - dell'educazione delle fanciulle". Lo stesso Commissario Prefettizio fa presente che "i beni immobili, oggi di esclusiva proprietà dell'ente,rappresentano il cespite principale dai quali si possono attingere fondi per il rispetto dello Statuto" e, dopo aver accennato alla redazione di un nuovo statuto, volto ad unificare i tre enti morali, asserisce che "non si potrà mai parlare di restituzione di beni (che non sarebbe tale) alle Suore Carmelitane, che

attualmente occupano il convento, in quanto tali beni non sono mai appartenuti all'Ordine delle Carmelitane".

Risulta, pertanto, evidente, che con il provvedimento del 7 gennaio 1942 fu posto in essere, tra Conservatorio e Suore Carmelitane un rapporto di mero uso, riguardante la parte del fabbricato non ritenuta necessaria per l'asilo, priva di effetti reali; le richieste espressamente avanzate dal Delegato provinciale per la cura degli interessi delle Suore Carmelitane dimostra, al di là di ogni possibile dubbio, che le stesse erano consapevoli del fatto di detenere l'immobile nomine alieno e, proprio per tale ragione, chiedevano la "retrocessione in piena proprietà".

Con la determinazione del 7 gennaio 1942 venne, pertanto, concessa in uso alle Suore Carmelitane la porzione di fabbricato non ritenuta necessaria per l'asilo. Il provvedimento testimonia, pertanto lo svolgimento di attività assistenziale da parte del Conservatorio, che viene mantenuta e salvaguardata (alle Suore Carmelitane vengono concesse in uso le parti del fabbricato non necessarie a tal fine), anche se pare che la stessa fosse assicurata dalle "Suore Immacolatine, che gestiscono l'asilo".

Il tenore del provvedimento da una parte, evidenzia che l'attività più propriamente assistenziale - almeno quella relativa all'asilo - non era svolta dalle Suore Carmelitane, ma che, comunque, appariva possibile che, nello stesso immobile, anche se con le opportune separazioni, fosse svolta l'attività assistenziale e fossero vissute le regole della Clausura. Sotto questo profilo, sembrerebbe parzialmente confermato quanto asserito dall'Ente con il proprio foglio di deduzioni, e cioè che le suore Carmelitane presenti nel convento fossero di "clausura episcopale" - e cioè caratterizzate da una regola meno severa di quella (clausura papale) che caratterizza le Carmelitane attualmente presenti nel Monastero. Tali esiti sembrerebbero confermati, peraltro, oltre che dalla ricordata nota del Commissario Prefettizio dell'Ente, dalle informazioni contenute nella pubblicazione prodotta in atti dal Monastero (A. Trombetta, *Monasteri e Conventi della penisola Sorrentina*), alla

stregua delle quali risulta che con decreto del 25 maggio 1942 della Sacra Congregazione dei religiosi si conclusero positivamente le iniziative volte a fare in modo che il Convento passasse alla riforma Teresiana, e che il 24 agosto del 1942 quattro suore carmelitane, appartenenti alla riforma di S. Teresa di Avila, presero possesso dell'edificio. Si rivela, invece, non aderente alla realtà l'affermazione, pure contenuta in tale pubblicazione, secondo cui, con il decreto del 7 gennaio 1942 il Commissario straordinario dichiarava estinto il Conservatorio di S. Teresa, lasciando in uso perpetuo il fabbricato ed il giardino, esclusa soltanto la parte adibita ad asilo infantile (pag. 186). Nessuna estinzione del Conservatorio è, come si è visto, contenuta nella deliberazione del Commissario (né avrebbe potuto, da questa essere pronunciata), e nessuna costituzione di diritti di uso perpetuo è riconducibile ad essa. Con la deliberazione del 7 gennaio 1942 è stata posta in essere un rapporto di mero uso, privo di contenuto reale, con le Suore Carmelitane (probabilmente non ancora quelle di Clausura papale), in una situazione in cui risultava, comunque, assicurato e garantito lo svolgimento di attività assistenziale.

Le osservazioni sopra esposte circa la titolarità dei beni evidenziano, infine, come non vada confusa con tale questione quella del vincolo di destinazione a fini di cultura di alcune parti di esso. Tale destinazione, relativamente alle parti del complesso immobiliare ad esso destinate, non risulta sostanzialmente messa in discussione, come risulta, secondo quanto rilevato dal Ministero dell'Interno, dalla delibera n. 20 del 1999, che deliberatamente esclude canoni di locazione per i luoghi a tal fine adibiti.

Alla stregua delle superiori osservazioni, infondata si palesa la prima doglianza prospettata con il ricorso straordinario.

6. Nell'ordine logico, deve, poi, essere esaminato il terzo motivo del ricorso, con cui il Monastero ricorrente lamenta, sostanzialmente, con riferimento alla delibera n. 19 del 1999, la violazione dei principi in materia di annullamento di ufficio, non essendosi con essa tenuto conto sia della notevole distanza di tempo dall'atto che si

intenderebbe annullare, sia della situazione giuridica consolidata in capo al Monastero. La doglianza appare, peraltro, infondata, e deve di conseguenza essere respinta. La deliberazione impugnata non costituisce, infatti, esplicitazione del potere di annullamento d'ufficio, ma – come si evince con chiarezza dal testo della medesima – costituisce un provvedimento di revoca, con cui si procede ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico alla luce sia delle finalità statutarie che delle norme di legge, che impongano di reperire dai beni immobili, risorse finanziarie da destinare ai fini statuari, e di utilizzare tutte le potenzialità dell'ente pubblico per il proseguimento delle sue finalità istituzionali. Risulta, altresì, sostanzialmente valutata la situazione esistente al momento della revoca e quella sussistente all'epoca dell'adozione della determinazione del 7 gennaio 1942. Tale provvedimento infatti, al di là delle difficoltà di stabilire se anche le Suore Carmelitane, all'epoca della sua adozione (e prima del mutamento in senso più severo della regola di clausura) fossero impegnate nell'attività assistenziale (come sembrerebbe doversi ricavare dallo Statuto del 1873), garantiva, comunque con certezza lo svolgimento dell'attività assistenziale, prevista dallo Statuto; una situazione del genere non è invece, più assicurata dalla situazione esistente all'atto dell'adozione del provvedimento di revoca.

Le osservazioni sopra esposte evidenziano così, anche l'infondatezza del ricorso straordinario nei confronti dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 20 del giorno 11 maggio 1999 e n. 25 del 22 giugno 1999, concernenti la questione del canone di locazione da corrisondersi all'ente medesimo. Relativamente a tali provvedimenti, non vengono dedotti, da parte del Monastero ricorrente, vizi propri, ma sostanzialmente profili di illegittimità derivata dalla illegittimità della revoca disposta dalla delibera n. 19 del 1999. In questa prospettiva, mentre non acquista specifico rilievo la questione prospettata dall'Ente Morale con riferimento alla delibera n. 20 del 1999, non può che essere pronunciato, in via di stretta consequenzialità, il rigetto del ricorso anche nei riguardi delle

deliberazioni n. 20 e n. 25 del 1999.

7. Con il secondo motivo del ricorso straordinario il Monastero ricorrente deduce, infine, l'illegittimità dei tentativi di pretesa ricognizione dei beni del Monastero posti in essere dall'E. M. Conservatorio, finalizzati a preteso programmato cambiamento di destinazione di parte di essi". L'impugnazione appare riferita – come suggerisce l'Ente resistente, alla deliberazione n. 7 del 26 gennaio 1999, con cui l'Ente medesimo ha stabilito di effettuare interventi di risanamento conservativo sulla parte dell'immobile destinati ad ufficio dell'Ente. La Sezione osserva, in proposito, a prescindere dall'eccezione di tardività prospettata dall'Ente resistente, che la circostanza che l'intervento conservativo si riferisca alle parti dell'immobile destinate ad ufficio dell'Ente, ed il fatto che la richiesta di autorizzazione alla Sovrintendenza dei beni Culturali ed ambientali, per lavori da effettuarsi, debba essere inoltrata dai detentori a qualsiasi titolo, esclude, per un senso, l'interesse del Monastero ricorrente e, per l'altro, l'idoneità dell'atto a costituire un "tentativo di legittimazione dominicale.

La rilevata mancanza di fondamento dei più generali profili di doglianza prospettati dal Monastero ricorrente e sopra esaminati, esclude, per altro senso, la fondatezza anche del motivo di ricorso in esame.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE


(Virginia Funaro)
Virginia Funaro

Visto

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Salvatore Giacchetti)

Salvatore Giacchetti

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
La presente copia, composta di n. 23 fogli, è conservata nell'originale depositato presso questo Ufficio.
Roma, li 20 MAR, 2002
Il *Segretario* *Indicatore*





Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 16 Ottobre 2002

N. Sezione 3503/2002

La Sezione

OGGETTO:

Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario del Monastero di clausura S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense per la revocazione del d.P.R. 25.2.2002 che ha recepito il parere n. 1297/2000 della Prima Sezione del Consiglio di Stato.

ISTITUTI RIUNITI
LI 24/08/03 N. 283/03
CAT. CL. POS..

Vista la relazione n. 78/RIC/S4 del 12 settembre 2002, pervenuta in data 2 ottobre 2002, con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direz.

Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze – chiede al Consiglio di Stato il parere sul ricorso straordinario in revocazione di cui all'oggetto;

ESAMINATI gli atti e i documenti e in particolare il ricorso, le deduzioni del 4 ottobre 2002 del Monastero di clausura S. Teresa e le controdeduzioni del 4 luglio e del 4 ottobre 2002 dell'E.M. "Istituti riuniti di assistenza all'infanzia" resistente, nonché la documentazione pervenuta in data 14 ottobre 2002;

ESAMINATI gli atti e documenti del ricorso a suo tempo respinto con d.P.R. 25.02.2002, del quale il Monastero di clausura S. Teresa chiede la revocazione;

ag 9 P.

UDITO il relatore-estensore Consigliere Livia Barberio Corsetti;

PREMESSO:

Con parere della Sezione I del 21 febbraio 2001 n. 1297/2000 il Consiglio di Stato si è pronunciato per la reiezione del ricorso proposto dal Monastero di clausura S. Teresa, d'ora innanzi denominato il Monastero, avverso le delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ente Morale Conservatori laicali riuniti S. Teresa – SS Rosario – *Ave gratia plena*, d'ora innanzi chiamato Conservatori riuniti, e tutti gli atti ad esse presupposti, con le quali:

- 1) (n. 19 del 20 aprile 1999) è stata dichiarata priva di efficacia la determinazione del 7 gennaio 1942 con la quale era stata ceduta in uso alle suore Carmelitane Scalze una parte del Monastero già in loro disponibilità in Massa Lubrense;
- 2) (n. 20 dell'11 maggio 1999) si intendeva imporre al Monastero di clausura delle Carmelitane un canone di locazione;
- 3) (n. 25 del 22 giugno 1999) i Conservatori riuniti conferivano incarico a tal geometra Alessio Persico per la definizione del canone di fitto;
- 4) (delibere di estremi ignoti) si perseguiva un tentativo di legittimazione dominicale finalizzato alla violazione della clausura delle Carmelitane.

Il parere sopra citato, dopo aver ricostruito le vicende storiche del Monastero e dei Conservatori riuniti, sulla base della documentazione depositata in atti, ha concluso per il rigetto del ricorso ritenendo sostanzialmente che, tra le opposte affermazioni dei due enti, risultava maggiormente provata la tesi dei Conservatori riuniti relativa alla libertà del bene da uso perpetuo ovvero da diritti reali in favore del Monastero. In merito alla lamentata violazione dei principi in materia di annullamento d'ufficio per mancata considerazione del notevole intervallo di tempo intercorso tra l'atto del 1942 e la sua revoca, ha poi affermato che nel caso non si tratta di annullamento, ma di una revoca con la quale si procede ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico alla luce delle finalità statutarie e delle norme di legge, valutazione legittima stante la mutata situazione dei fatti e l'intervenuto venire meno dell'attività assistenziale. Ha quindi ritenuto che la delibera relativa al canone di locazione fosse strettamente consequenziale alla revoca e, pertanto, legittima. Ha infine osservato che le deliberazioni innominate relative ad un programmato cambiamento di destinazione e in

particolare la deliberazione n. 7 del 1999, da ciò che risultava in atti, erano volte ad effettuare interventi di risanamento conservativo sulla parte dell'immobile destinato ad uffici dei Conservatori riuniti, onde in esse non è rinvenibile un "tentativo di legittimazione dominicale".

Il Monastero chiede la revocazione del d.P.R. decisorio affermando che il parere è affetto da errori di fatto (e di diritto) risultanti dal mancato o errato esame dei documenti prodotti, e che, comunque, successivamente ad esso, la Corte d'Appello di Napoli ha riconosciuto l'ininterrotto possesso dell'immobile da parte del Monastero. In particolare il parere avrebbe ommesso di esaminare la determinazione del 6 dicembre 1941 del commissario prefettizio del Conservatorio S. Teresa (poi riunito agli altri) nella quale si afferma che il locale è di proprietà dello Stato; non avrebbe considerato che il provvedimento n. 2613 del 24 marzo 1981 della Giunta regionale Campania ha escluso il passaggio al Comune dei beni in contestazione in quanto afferenti ad "ente esclusivamente religioso, sede di Monastero di Clausura riservato alle Carmelitane Scalze"; non avrebbe considerato la lettera 14 ottobre 1867 prot. 4331 della sottoprefettura di Castellammare di Stabia nella quale trova conferma la demanialità dell'immobile.

Resistono alla istanza di revocazione i Conservatori riuniti, che in data 14 ottobre 2002 hanno fatto pervenire ulteriore, copiosa documentazione.

CONSIDERATO:

Il ricorso in revocazione è – di per sé – inammissibile perché oggettivamente non prospetta alcun errore di fatto, ma soltanto una diversa interpretazione in diritto della documentazione esaminata nel parere.

A norma dell'articolo 395 del codice di procedura civile, applicabile anche al ricorso straordinario, la sentenza (il parere) – può essere – tra l'altro – revocata: "4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nel caso in esame tutte le argomentazioni del ricorso per revocazione si riferiscono a documenti comunque esaminati dal parere, che ne ha data una interpretazione. A pag. 13 e 14 il parere parla della delibera di Giunta regionale n. 2613 del 24 marzo 1981, affermando che con questa è stato

mantenuto in vita il Conservatorio S. Teresa; a pag. 17 afferma che, sulla base degli atti depositati, risulta la natura assistenziale dei Conservatori. Non parla, in effetti, espressamente, della possibile demanialità dell'immobile, ma conclude per la titolarità dell'Ente morale con argomentazioni che poggiano sulla documentazione versata in atti e non risultano pacificamente escluse dalla documentazione cui fa riferimento il Monastero. Il documento della sottoprefettura di Castellammare non contiene infatti alcuna ricognizione di demanialità e la determinazione del Commissario prefettizio del 1941 è stata smentita, sul punto della proprietà statale, proprio dalla determinazione del 1942.

Non è stato pertanto dimostrato nessun errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c. Le altre considerazioni contestano profili di diritto non censurabili in questa sede.

Ne discende che il ricorso è **inammissibile**.


Peraltro la Sezione, stante anche l'interesse dimostrato dalle parti nella vicenda, testimoniato dalla produzione di copiose difese, ritiene di dover precisare al riguardo che il ricorso straordinario ha natura annullatoria e attraverso di esso non si può certamente ottenere l'accertamento di diritti, e in particolare del diritto di proprietà (o della situazione di possesso) che ricade nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

L'esito del ricorso straordinario sta soltanto a dimostrare che la pretesa del Monastero relativa all'illegittimità degli atti impugnati non è stata provata - all'epoca - ma ciò - senza dubbio - non pregiudica le possibili azioni giudiziarie per il riconoscimento del possesso (o della proprietà) dei beni in contestazione, argomenti rispetto ai quali (ed alle loro ulteriori conseguenze) il parere non può avere alcuna rilevanza né alcun riflesso.


P.Q.M.

Esprime il parere che, con le predette precisazioni, il ricorso venga dichiarato **inammissibile**.

Visto
Il Presidente della Sezione f.f.
(Giuseppe Faberi)



Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza


 (Elvio Piccini)

DIPARTIMENTO PER LE LIBER
CIVILI E IMMIGRAZIONE
Direzione centrale per i diritti
la cittadinanza e le minoranze

PER COPIA CONFORME
(11.4 FOGLI)

8 LUG. 2003

Dr. Claudio Esposito



oooooooooooooooooooo

N. 2 di prot.
 Risposta al foglio
 30.12/1936-XV-N.II7868
 Div.2/2

Massalubrense 9 gennaio 1937-XV-
 Alla R.Prefettura
 Div.2/2

All gati N.I

N A P O L I
 =====

Oggetto:Esposto Avv.Tobia Sorrentino nello interesse delle suore del Monastero di S.Teresa.

In merito allo esposto 29/10/1936-XV-dell'Avv.Tobia Sorrentino,nello interesse delle suore del Monastero di S.Teresa di Massalubrense,trasmessomi con foglio 14/II/1936-XV- N.I08225 Div.00.Pie per informazioni,onoromi riferire quanto appresso:

L'articolo 29 b) della legge 27 maggio 1929 N.810,relative alla esecuzione del trattato,dei quattro allegati annessi e del concordato,sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia,l'11 febbraio 1929-VII-,testualmente &idett;Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle Associazioni religiose,con o senza voti,approvate dalla Santa Sede,che abbiano la loro Sede principale nel Regno,e siano ivi rappresentate,giuridicamente e di fatto,da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate".

Nella fattispecie e precisamente nel caso invocato dall'Avv. Sorrentino non si verifica nemmeno una delle condizioni prescritte dal succitato articolo 29 b) della precitata legge.

Infatti le volute suore di S.Teresa non sono che delle semplici "TERZIARIE TERESIANE",le quali non hanno:A) alcuna approvazione della Santa Sede- B) alcuna sede nel Regno- C) alcuna rappresentanza giuridica e di fatto da persona che abbia la cittadinanza italiana e trovi domiciliata in Italia,giacchè le surripetute "TERZIARIE TERESIANE" non dipendono da alcuno ordine religioso,approvato dalla Santa Sede e giuridicamente riconosciuto,avendo solo dipendenza ecclesiastica dall'Arcivescovo di Sorrento,il quale ripetute volte ha esortite le volute suore dell'Avv.Sorrentino ad occuparsi di opere sociali per trarne vantaggio di alimentazione,ma mai è stato ascoltato per non essere sco-

modate dalle loro contratte abitudini, e sfruttando la passate amministrazioni, hanno assorbite quasi la totalità delle rendite del Conservatorio, destinate per beneficenza ai cittadini di Massalubrense.

Ragion per cui l'Ill^{mo} Ispettore Prov/le, Vice Prefetto Comm. Santomaro, nella sua relazione ispettiva maggio 1935 sul Conservatorio di S. Teresa di Massalubrense, ebbe testualmente a dichiarare le volute sventure dell'Avv. Sorrentino "VERE INTRUSE", ed in conseguenza ad ordinare il ripristino dell'osservanza del fine statutario dell'Ente, come effettuato dal cessato Alto Commissariato di Napoli, il quale, con decreto 7 marzo 1936-XIV- N. 80158 Div. 00. Pie, sospendeva le amministrazioni ordinarie del Conservatorio di S. Teresa di Massalubrense e dei Conservatori dell'Ave Gratia Plena e del SS. Rosario di Menticchio, affidandone la amministrazione straordinaria allo scrivente, con l'incarico preciso di provvedere agli atti occorrenti per ricondurre le istituzioni predette al ripristino dei fini statutari, è cioè quelli di accogliere gratuitamente oneste, povere e civili donzelle del Comune di Massalubrense per sostentarle, educarle ed istruirle, sia nelle lettere che nei lavori donneschi, affinché tornino utili e se medesime ed alla civile società.

Al riguardo giova far presente a codesto superiore ufficio che le volute sventure dell'Avv. Sorrentino, ad eccezione di una sola, non appartengono, contrariamente ai fini statutari dell'Ente, al Comune di Massalubrense, e delle stesse una è cugina del surripetuto avvocato e due (Sorrentino Emilia e Clelia fu Giuseppe e fu Brancaccio Almerinda, nate in Torre del Greco rispettivamente il 21 marzo 1877 ed il 15/9/1871) sono germane dello stesso. Il che prova anche l'interessamento del più volte ripetuto avvocato nella redazione e principalmente nella conclusione dell'esposto suscitato. Infatti volsi che esso Avv. Sorrentino abbia fatto proprio l'intero asse ereditario del proprio genitore senza corrispondere alle suddescritte due sorelle germane nemmeno le quote di legittima.

Per quanto concerne poi la trasformazione di parte dei locali del Monastero del Conservatorio di S. Teresa in Massalubrense, questa fu suggerita dall'istesso Vice Prefetto Ispettore Comm. Santomaro in un'altra ispezione eseguita nel decorso anno 1936, data la vastità dei locali stessi e la non rispondenza alle attuali condizioni igienico sanitarie per

accogliervi le ragazze povere ed oneste e pel mantenimento delle Asilo infantile, il cui locale oltre ad essere privo di tutte le moderne attrezzature è in deplorabilissime condizioni igieniche.

Lo scrivente ha pertanto effettivamente fatta studiare da apposito ingegnere la trasformazione di parte dei locali di detto Monastero, che fa parte dei beni patrimoniali del Conservatorio di S. Teresa, il quale ne ha sostenute e ne sostiene tutti gli oneri, senza però gravare di alcuna spesa l'Opera Pia suddetta. Senonchè ha dovuto arrestarsi dall'attuazione di detta trasformazione per mancanza di fondi. Trasformazione che potrà avvenire solo dopo il raggruppamento dei tre Conservatori (Ave Gratia Plena, SS. Rosario di Monticchio e S. Teresa di Massalubrense) esistenti in questo Comune ed aventi quasi le stesse finalità, e potendosi solo allora effettuare la beneficenza prescritta dai singoli statuti, essendo le rispettive rendite, pel momento, insufficienti isolatamente.


Gli atti pel succitato raggruppamento trovansi in elaborazione e lo scrivente, che ha bisogno di rintracciare ancora alcune notizie, si lusinga di poterli fra non molte inoltrare a codesto superiore Ufficio.

Con tali chiarimenti, restituisco l'esposto dell'avv. Sorrentino e resto in attesa di tassative disposizioni circa la permanenza delle volute spore, vita loro natural durante, in parte dei locali del detto Monastero del Conservatorio di S. Teresa, ovvero circa l'allontanamento delle stesse.

Con distinti ossequi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Not. Caracciolo Dott. Carlo)



	No 3089 Consum. d. ... Agente	TASSE RISCOSE Franc. e Dir. _____ Espresso ... L. _____ Aereo ... _____ Avv. Ricov. ... _____ Totale L. <u>12</u>
	Destinatario Indirizzo	ORIO S. TERESA LUBRENSE
	FIRMA 	
	Nota: chiudere vale. con raccoman- do. L'Amministrazione non ne risponde.	

li 28.9.1965 195

Prot. N° 8/I

Risp. al foglio N. 2285/V^a

del 18.9.1965

Raccomandata URGENTE

OGGETTO:

Monastero S. Teresa


On/le PREFETTURA

Div. V^a

N A P O L I

In evasione nota suddistinta e con espresso riferimento alla relazione di questo Ente n.9/I del 21 maggio u.s. si ripete che, allo stato attuale, i rapporti giuridici tra quest'Amministrazione e l'omonimo Monastero, specie per quante attiene all'edificio occupate attualmente dalle Suore Carmelitane, sono di pura e semplice cessione in use senza alcuna possibilità o intenzione da parte dell'Ente di eventuale cessione in enfiteusi od altro alle Suore stesse in quanto le medesime non possono e non debbono avanzare alcuna richiesta del genere per molteplici ragioni che qui di seguito illustriamo sia pur brevemente:

- 1°) Questo Ente Morale è l'unica effettiva prepristario dello immobile di che trattasi, tanto vero che paga ed ha sempre pagato le imposte fondiarie "ab immemorabile", come si può rilevare dalla cartella di pagamento del 1965, che si alliga in originale.
- 2°) Nei bilanci dell'Ente figura sempre in entrata un fitto figurativo sia per il Monastero e sia per l'orto annesso.
- 3°) Lo Statuto dell'Ente prevede in forma esplicita "l'educazione e l'istruzione di fanciulle povere del Comune" e pertanto questa Amministrazione non può derogare da tale obbligo, tanto è vero che

	N.º 3089 <i>Cons. d. Mun.</i>	TASSE RISCOSE
	Mittente	Franc. e Dir. L.
	Destinatario	Rac. L.
	Destinazione	Espresso
	FIRMA	Acqua
<small>Per il controllo valido della raccomandazione, l'Amministrazione deve rispondere.</small>	Avv. Ricov. Totale L. <i>1.20</i>	

ORIO S. TERESA
LUBRENSE

li 28.9.1965 195

Prot. N.º **B/I**

Risp. al foglio N. 22 **85/V^a**

del 18.9.1965

Raccomandata URGENTE

OGGETTO:

Monastero S. Teresa

On/le PREFETTURA

Div. V^a

N A P O L I

In evasione nota suddistinta e con espresso riferimento alla relazione di questo Ente n.9/I del 21 maggio u.s. si ripete che, allo stato attuale, i rapporti giuridici tra quest'Amministrazione e l'omonimo Monastero, specie per quante attiene all'edificio occupato attualmente dalle Suore Carmelitane, sono di pura e semplice cessione in use senza alcuna possibilità o intenzione da parte dell'Ente di eventuale cessione in enfiteusi od altro alle Suore stesse in quanto le medesime non possono e non debbono avanzare alcuna richiesta del genere per molteplici ragioni che qui di seguito illustriamo sia pur brevemente:

- 1°) Questo Ente Morale è l'unico effettivo proprietario dello immobile di che trattasi, tanto vero che paga ed ha sempre pagato le imposte fondiari "ab immemorabile", come si può rilevare dalla cartella di pagamento del 1965, che si alliga in originale.
- 2°) Nei bilanci dell'Ente figura sempre in entrata un fitto figurativo sia per il Monastero e sia per l'orto annesso.
- 3°) Lo Statuto dell'Ente prevede in forma esplicita "l'educazione e l'istruzione di fanciulle povere del Comune" e pertanto questa Amministrazione non può derogare da tale obbligo, tanto è vero che

CONSERVATORIO S. TERESA

MASSA LUBRENSE

Li 195.....

Prot. N.

Risp. al foglio N.

del

OGGETTO:

il nuovo Statuto, già elaborato per la unificazione dei tre Conservatori, prevede appunto l'incremento e lo sviluppo della attività assistenziali che, del resto, rappresenta lo scopo precipuo statutario dei tre Enti.

Ciò premesso, non essendo possibile in alcun modo né la retrocessione dell'immobile né la cessione in enfiteusi, quest'Amministrazione sarebbe solamente disposta alla cessione in regolare fitte (sia pure per un modesto canone) del solo Monastero con assoluta esclusione dei vani attualmente adibiti ad Asile Infantile e del giardino attigue al Convento, giardino che dovrà servire a quest'Amministrazione per la costruzione di nuovi e più accoglienti locali da adibirsi appunto a più adeguate ed indispensabili attività assistenziali rispondenti allo spirito dello Statuto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(Prof. Luigi Casa)

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 12.II.1974 Deliberazione N. 17

OGGETTO

Nuovo Statuto Organico ed unificazione dei Bilanci degli Enti

Merali Conservatori S. Teresa, SS. Rosario e Ave Gratia Plena di
Massalubrense

L'anno milienovecento settantaquattro il giorno 12.II alle ore 16,45

del mese di Novembre nella Sede dell'Ente.

Convocato a cura del Presidente, si è riunito il consiglio di amministra-
zi ne intervenendo i Signori:

- 1. Cav. Alfredo Caracciolo Presidente
- 2. Casa Luigi Componente
- 3. Casa Francesco

Con l'assistenza del Segretario dell'Ente Sig. Cataldo D'Esposito.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a prendere in esame l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Prevenuto che gli Statuti Organici dei Conservatori S. Teresa, S. Rosario e Ave Gratia Plena del Comune di Massalubrense (KA) redatti ed approvati negli ultimi anni addietro, non rispondono in parecchi articoli alle esigenze dell'epoca attuale per cui è necessaria la sostanziale modifica di essi;

Visto che il Convento dell'A.G.P. e quello del SS. Rosario sono stati dati in enfiteusi perpetua ad altri Ordini Religiosi e che nella bella valle del Conservatorio S. Teresa vi è la possibilità di sviluppare tutta l'attività di assistenza e beneficenza cui i tre Enti sono preposti mediante

la educazione, istruzione ed assistenza di fanciulli poveri del Comune,
anche in esecuzione della volontà testamentaria di diversi donatori di
beni, donazioni fatte nei secoli passati;

Considerato che con le Rendite Patrimoni li cumulate dei tre
Enti di che trattasi potrà creare una attività assistenziale ed
educativa congrua ai tempi attuali e, del resto, tanto auspicata dalla
popolazione locale;

Visto che la fusione dei tre Enti è stata proposta e considerata
necessaria ed indispensabile nell'ampia e dettagliata relazione redatta
in sede Ispettiva nel 1930 dal Vice Prefetto Ispettore Comm. Arcamone,
relazione agli atti della Prefettura di Napoli;

D E L I B E R A

di procedere (previa la prescritta ratifica degli Organi competenti) alla
unificazione degli statuti e relativi bilanci dei Conservatori S. Teresa,
SS. Rosario e Calicchio e Ave Gratia Maria di Mascaliubranco (SA), mediante
l'approvazione, così come approvato da questo Consiglio, del Nuovo unico
Statuto Organico all'uso predispeso e costituito da n. 5 Capitoli
formati da n. 25 Articoli.

Alla presente Deliberazione è allegata una copia, per ciascuno
dei tre Enti, del vecchio Statuto ed una copia del Nuovo Statuto Organico,
copia che formano parte integrante della presente Deliberazione.-----

Massa Lubrense, 24 Agosto 1976

Sgregio signore
Cav. Alfredo Caracciolo
Presidente Enti Morali
Conservatori Riuniti di
Massa Lubrense

OGGETTO: Allacciamento fognatura comunale

Si risulta che i lavori per la costruzione della rete fognaria comunale lungo via Santa Teresa, sono giunti alla altezza dell'ingresso del cortiletto della nostra foresteria. In tal sito, la ditta appaltatrice dei lavori della fognatura comunale ha predisposto sulla predetta rete la possibilità di un facile attacco per l'immissione di tutte le colonne fecali che attualmente scaricano nel pozzetto nero impermeabile che è situato al centro del cortiletto e la cui capacità è di circa tre metri cubi.

A tal proposito mi è doveroso farle presente che il predetto pozzetto allo stato attuale presenta diversi gravi inconvenienti che qui di seguito Le elenco:

- 1) capacità minima, e quindi necessità di svuotarlo una volta al mese nel nostro giardino, (costo di detta operazione diecimila lire), con conseguenti reclami degli abitanti dei fabbricati confinanti per l'odore sgradevole emanato da dette sostanze;
- 2) sembra che l'interno del pozzetto presenta delle fessurazioni le quali consentono l'infiltrazione di liquidi nelle fondamenta del monastero, e quindi ne minacciano

.../...

la stabilità e ciò è ben visibile dall'interno del Monastero dove da diverso tempo si notano lungo le pareti larghe macchie di umido;

- 3) durante il periodo estivo ed in particolare nelle giornate che spirano il vento di scirocco dal suddetto pozzo, attraverso la botola di chiusura si sprigionano esalazioni di gas maleodoranti che arrecano grave danno sia agli abitanti del fabbricato che da quel lato confinano col nostro Monastero, e sia ai nostri ospiti che in particolare sono numerosi in estate.

Stando così le cose, e non potendo la nostra Comunità farsi carico dell'onere relativo all'attuazione dei lavori per l'allacciamento alla fognatura, conoscendo la Sua infinita bontà e comprensione che per il passato ha spiegato nei nostri riguardi, e di ciò gliene siamo perennemente riconoscenti; sono a pregarLa ancora una volta affinché veglia cortesemente disporre al più presto per la indifferibile attuazione del predetto allacciamento.

La ringrazio vivamente anche a nome di tutta la Comunità e mi è particolarmente gradita l'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più alta stima.

La Priora delle Carmelitane Scalze

Madre Agnese Dini

Madre Agnese Dini
Priora delle Carmelitane Scalze

P. Provvedere
28.8.76
Ammonio

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2007
presso la Grafica Metelliana
di Cava de' Tirreni
per conto della
Nicola Longobardi Editore

